SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 9 gennaio 2025** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Ministero dell'interno

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 6 novembre 2024, n. **215**.

Regolamento concernente la determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione, nonché dei criteri di composizione dell'organo decidente e della natura delle controversie trattate dai sistemi di cui all'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2020 n. 187, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa»;

Visto in particolare l'articolo 187.1, comma 1, del codice delle assicurazioni private il quale prevede che i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a)* e *d)*, nonché gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna esclusione;

Visto altresì, l'articolo 187.1, comma 2, del codice delle assicurazioni private il quale prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico (ora Ministro delle imprese e del made in Italy), di concerto con il Ministro della giustizia, su proposta dell'IVASS, sono determinati, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo 2-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 del medesimo articolo 187.1, i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati, nonché la natura delle controversie, relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione, trattate dai sistemi di cui all'articolo 187.1. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità e l'effettività della tutela;

Visto l'articolo 4, comma 4, del citato decreto legislativo n. 68 del 2018, secondo cui con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, sono determinate, in modo da gravare il minimo possibile sugli utenti, le modalità di contribuzione da parte degli stessi, al costo dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico (ora Ministro delle imprese e del made in Italy), su proposta dell'IVASS, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del citato decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, recante determinazione delle modalità di contribuzione da parte degli utenti al costo dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visti altresì, gli articoli 3, 5, comma 2, e 191, comma 1, lettera *b)*, numero 1, lettere *o)*, *p)*, *q)* e comma 3 del codice delle assicurazioni private, secondo cui l'IVASS emana regolamenti ed altre disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto il sistema di governo societario, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati, anche al fine di garantire l'adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative;

Visto il codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed in particolare l'articolo 143, nonché la Parte V, Titolo II-*bis*, introdotta dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, concernente la «risoluzione extragiudiziale delle controversie»;

Visto il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, recante «Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)»;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante «Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, contenente «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile»;

Considerato che l'adesione degli operatori a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie costituisce un utile strumento per migliorare i rapporti con la clientela e la fiducia del pubblico nei prestatori di servizi assicurativi, con effetti positivi anche sul contenimento dei rischi legali e reputazionali delle imprese e degli intermediari assicurativi;

Considerato che ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3, lettera *c)*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, l'esperimento del procedimento di mediazione o di quello
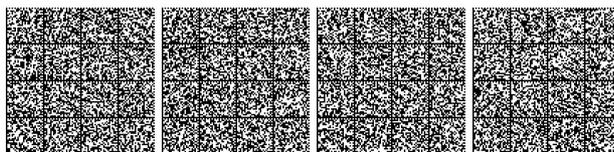
istituito in attuazione dell'articolo 187.1 del codice delle assicurazioni private è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e di contratti assicurativi;

Considerato altresì, che la procedura di negoziazione assistita di cui all'articolo 3, commi 1 e 5, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativamente alle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e che il procedimento disciplinato dall'articolo 187.1 del codice delle assicurazioni private può tener luogo della negoziazione assistita essendo ad essa alternativo;

Ritenuto che la rapidità, l'economicità e l'effettività della tutela nei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie vadano assicurate da regole procedimentali uniformi e che l'imparzialità e la rappresentatività degli organi decidenti richiedano una composizione dei medesimi rimessa a soggetti effettivamente rappresentativi dei diversi interessi coinvolti;

Su proposta dell'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

Acquisito il formale concerto del Ministro della giustizia;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 7 febbraio 2023 e del 27 agosto 2024, a seguito dei quali sono state apportate le necessarie modifiche agli articoli 4, 11 e 13 del decreto;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota n. 20006 del 30 settembre 2024, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) Arbitro Assicurativo: il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, previsto dagli articoli 141, comma 7, del codice del consumo e 187.1 del codice delle assicurazioni, istituito presso l'IVASS e disciplinato dal presente regolamento;

b) clientela: qualsiasi soggetto, diverso da chi svolge in via professionale attività assicurativa o di intermediazione nei settori assicurativo, previdenziale, bancario e finanziario se la controversia attiene a questioni inerenti a detta attività, che ha o ha avuto con un'impresa o un intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto prestazioni o servizi assicurativi o al quale la legge riconosce azione diretta nei confronti dell'impresa, o che ha comunque titolo a ricevere prestazioni assicurative;

c) codice delle assicurazioni: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

d) codice del consumo: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

e) impresa: l'impresa di assicurazione con sede legale in Italia o la sede secondaria in Italia di un'impresa di assicurazione con sede legale in un Paese terzo, iscritte all'albo delle imprese di cui agli articoli 14, comma 4 e 28, comma 5, del codice delle assicurazioni e l'impresa di assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato aderente allo spazio economico europeo, iscritta negli elenchi I e II in appendice all'albo ai sensi dell'articolo 26 di detto codice;

f) intermediario: l'intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, con residenza o sede legale in Italia iscritto al registro unico degli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, del codice delle assicurazioni e l'intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, con residenza o sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato aderente allo spazio economico europeo che svolge l'attività di cui all'articolo 116-*quater* o all'articolo 116-*quinquies* di detto codice ed è iscritto nel relativo elenco annesso al registro unico;

g) IVASS: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

h) collegio: l'organo abilitato a decidere sulle controversie sottoposte all'arbitro assicurativo in conformità al presente regolamento;

i) reclamo: una dichiarazione scritta di insoddisfazione della clientela, avente ad oggetto una prestazione o un servizio assicurativo o un comportamento relativi ad un contratto assicurativo, ricevuta da un'impresa o da un intermediario;

l) rete Fin.Net: la rete per la risoluzione extragiudiziale delle liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari nello spazio economico europeo, istituita sulla base della raccomandazione della Commissione europea 98/257/CE del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo;

m) segreteria tecnica: l'unità organizzativa dell'IVASS che svolge l'attività di supporto all'arbitro assicurativo.

Art. 2.

Istituzione dell'arbitro assicurativo

1. È istituito presso l'IVASS e disciplinato dal presente regolamento, l'arbitro assicurativo ai sensi dell'articolo 141, comma 7, del codice del consumo e dell'articolo 187.1 del codice delle assicurazioni.

2. Le imprese e gli intermediari vi aderiscono, senza necessità di apposite comunicazioni, per effetto dell'iscrizione all'albo delle imprese, al registro unico degli intermediari o ai relativi elenchi, salvo quanto previsto dal comma 3.

3. Le imprese di cui all'elenco II in appendice all'albo delle imprese e gli intermediari di cui all'elenco annesso al registro unico degli intermediari, operanti in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana che non aderiscono all'arbitro assicurativo ne
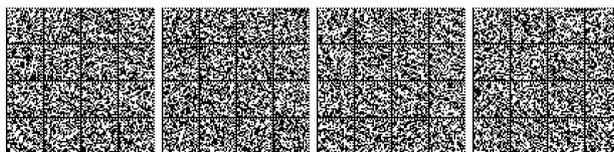
danno comunicazione all'IVASS, indicando contestualmente un altro sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie al quale aderiscono o al quale sono sottoposti nel Paese di origine nell'ambito della rete Fin.Net.

4. L'arbitro assicurativo aderisce alla rete Fin.Net.

Art. 3.

Controversie rimesse alla cognizione dell'arbitro assicurativo

1. Sono rimesse alla cognizione dell'arbitro assicurativo le controversie derivanti da un contratto di assicurazione, aventi le caratteristiche di cui al comma 3, e come oggetto l'accertamento di diritti, anche risarcitori, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi o l'inosservanza delle regole di comportamento previste dal Titolo IX, Capo II, sezione IV, Capi III, III-*bis* e III-*ter* del codice delle assicurazioni inerenti all'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa.

2. Sono escluse dalla competenza dell'arbitro assicurativo le controversie riguardanti i sinistri gestiti dal fondo di garanzia delle vittime della caccia e della strada, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *p)* e *q)*, del codice delle assicurazioni e le controversie di cui al comma 1 relative a fattispecie rimesse alla competenza della CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.P.A., nonché le fattispecie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *r)*, del codice delle assicurazioni.

3. Le controversie sono esclusivamente documentali, ferma restando la facoltà dell'arbitro assicurativo di sentire le parti nei casi di cui all'articolo 11, comma 4. L'arbitro assicurativo non può disporre l'espletamento di perizie tecniche né l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni orali.

4. La domanda può avere ad oggetto anche la corresponsione di una somma di denaro purché essa non superi i seguenti importi:

a) per le controversie relative a contratti di assicurazione sulla vita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni:

1) euro 300.000,00 se la controversia riguarda i contratti del ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e le prestazioni oggetto del contratto siano dovute soltanto in caso di decesso;

2) euro 150.000,00 se la controversia riguarda i contratti del ramo I, fermo quanto previsto dal numero 1), e i contratti degli altri rami vita;

b) per le controversie relative a contratti di assicurazione contro i danni ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del codice delle assicurazioni:

1) euro 2.500,00 se la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile. Su tali controversie l'arbitro assicurativo decide ai sensi dell'articolo 11, comma 5;

2) euro 25.000,00 in tutti gli altri casi.

Art. 4.

Caratteristiche e composizione dei collegi dell'arbitro assicurativo

1. L'arbitro assicurativo decide avvalendosi di uno o più collegi i cui componenti sono nominati dall'IVASS con proprio provvedimento in modo da garantire efficienza e tempestività nella definizione dei ricorsi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 141-*bis* del codice del consumo. Il numero di collegi è stabilito dall'IVASS, tenuto conto del numero dei ricorsi ricevuti e della tipologia di controversie.

2. Ciascun collegio, formato da cinque membri, è così composto:

a) dal presidente e due membri scelti dall'IVASS;

b) da un componente designato dall'associazione di categoria delle imprese maggiormente rappresentativa a livello nazionale e da un componente designato congiuntamente dalle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative a livello nazionale, per le quali il requisito della rappresentatività può essere conseguito anche attraverso accordi tra associazioni di categoria. Soltanto uno dei componenti partecipa al collegio che di volta in volta decide sul ricorso. La partecipazione è determinata in funzione della natura del soggetto nei cui confronti è stato presentato il ricorso. Quando il ricorso è presentato nei confronti e dell'impresa e dell'intermediario, i componenti individuano congiuntamente chi fra loro partecipa al collegio. Se l'accordo non è raggiunto, il componente è individuato dal presidente, che provvede in funzione della natura della controversia e sulla base dell'interesse prevalente coinvolto.

c) da un componente designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 136 del codice del consumo e per le altre categorie di clienti, diversi dai consumatori, da un componente designato congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e che hanno svolto attività continuativa nei tre anni precedenti. Soltanto uno dei componenti partecipa al collegio che di volta in volta decide sul ricorso. La partecipazione è determinata in funzione della categoria di appartenenza del cliente che ha presentato il ricorso.

3. Con le stesse modalità di cui al comma 2 sono designati e nominati uno o più componenti supplenti che sostituiscono i componenti effettivi in caso di assenza, impedimento, sospensione, decadenza, revoca, dimissioni o astensione nei casi di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile.

4. Il supplente del presidente è individuato nel più anziano dei due membri effettivi del collegio già nominati dall'IVASS.

5. Ai fini della nomina, l'IVASS richiede ai soggetti indicati al comma 2, lettere *b)* e *c)* la designazione dei rispettivi componenti titolari e supplenti per ciascun collegio.

6. Se i componenti non vengono designati entro sessanta giorni dalla richiesta formulata dall'IVASS, la nomina è effettuata nell'ambito di un apposito elenco di nominativi proposto dalle pertinenti associazioni di categoria o, in assenza di tale proposta, individuato dall'IVASS.

7. Il presidente rimane in carica cinque anni, gli altri componenti tre anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta nella medesima carica ed una sola volta in una carica diversa. Decorsi due anni dal termine del mandato, o dal suo rinnovo, i componenti possono essere nuovamente nominati.

8. I componenti del collegio sono scelti tra persone di indiscussa indipendenza e onorabilità e di specifica e comprovata competenza in discipline giuridiche, assicurative, finanziarie o tecniche di rilevanza in ambito assicurativo. Ai fini della valutazione della professionalità, i componenti sono scelti tra docenti universitari, magistrati in quiescenza, professionisti iscritti in Albi professionali con anzianità di iscrizione di almeno dodici anni e dipendenti delle Autorità di vigilanza cessati dalle funzioni di vigilanza.

9. Non possono essere nominati componenti del collegio, salvi gli effetti della riabilitazione, coloro che:

a) sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa, bancaria, finanziaria, mobiliare, dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, o per i reati di riciclaggio e di usura o per i reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

b) hanno riportato condanne definitive per delitti non colposi;

c) hanno riportato condanne definitive a pena detentiva per delitti colposi o contravvenzioni;

d) sono incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

e) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

f) hanno riportato sanzioni disciplinari, diverse dall'avvertimento, in relazione all'iscrizione ai relativi albi;

g) sono risultati, nei cinque anni precedenti, destinatari di sanzioni o di provvedimenti di rimozione irrogati da Autorità di vigilanza;

h) si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi di persone giuridiche o di interdizione temporanea o permanente dalle funzioni di amministrazione, direzione e controllo a seguito di provvedimenti adottati dalle Autorità di vigilanza.

10. Al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza del collegio sono valutati, tra l'altro, il numero e la gravosità di altri incarichi già ricoperti. Non possono essere nominati componenti coloro che ricoprono cariche politiche né coloro che, negli ultimi due anni, hanno ricoperto, presso le imprese o gli intermediari e le loro associazioni o presso le associazioni della clientela, cariche sociali o svolto attività di lavoro subordinato o di collaborazione o di consulenza o altre attività da cui ne derivi l'inserimento nell'organizzazione aziendale.

11. L'IVASS con provvedimento motivato può:

a) dichiarare la decadenza dall'ufficio di uno o più componenti del collegio in caso di originaria inesistenza o sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al comma 8;

b) revocare la nomina nel caso di condotta incompatibile con il regolare funzionamento del collegio o ripetuti ritardi nel deposito delle decisioni.

12. I componenti del collegio mantengono la riservatezza su dati, notizie e informazioni acquisiti nello svolgimento delle proprie funzioni, anche dopo la cessazione dell'incarico.

13. L'IVASS determina i compensi spettanti ai componenti del collegio, in misura fissa o variabile, tenendo conto dell'impegno richiesto in ragione del ruolo ricoperto e della partecipazione all'attività dell'arbitro assicurativo.

Art. 5.

Funzionamento del collegio e attribuzioni del presidente

1. Il collegio è regolarmente costituito e delibera con la presenza di cinque componenti.

2. In caso di necessità il presidente dispone che il collegio si riunisca in videoconferenza con un sistema di collegamento individuato dalle disposizioni emanate dall'IVASS ai sensi dell'articolo 13.

3. Ai fini di cui al comma 1 il componente del collegio comunica senza indugio al presidente e alla segreteria tecnica ogni eventuale causa di incompatibilità, impedimento o conflitto di interessi, ai fini della sua eventuale astensione e sostituzione.

4. Il presidente di ciascun collegio:

a) sovraintende al funzionamento del collegio ed allo svolgimento del procedimento, provvede all'individuazione del relatore per ciascun ricorso, fissa il calendario delle riunioni, assicura l'adeguatezza della composizione del collegio rispetto alle parti coinvolte nella controversia e decide sui casi di cui al comma 3;

b) dichiara l'inammissibilità del ricorso, l'improcedibilità del ricorso e l'estinzione del procedimento o la cessazione della materia del contendere;

c) propone al collegio di decidere il ricorso ai sensi dell'articolo 11, comma 5, o di presentare alle parti proposte conciliative;

d) provvede, anche d'ufficio, alla correzione di meri errori materiali contenuti nella decisione.

Art. 6.

Segreteria tecnica

1. L'attività di segreteria tecnica per il collegio è svolta dall'IVASS.

2. La segreteria tecnica:

a) cura gli adempimenti necessari per la costituzione ed il funzionamento del collegio;

b) collabora all'ordinato e corretto svolgimento dei procedimenti, provvede alla formazione del fascicolo e alle comunicazioni alle parti;

c) provvede all'informativa al pubblico sulle attività svolte dall'arbitro assicurativo, curando l'aggiornamento del relativo sito internet;
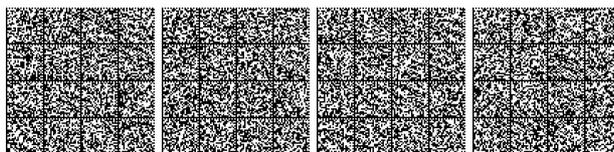
d) cura gli adempimenti connessi alla partecipazione dell'arbitro assicurativo alla rete Fin.Net. e fornisce supporto per lo svolgimento delle funzioni esercitate dall'IVASS in qualità di Autorità nazionale competente sull'arbitro assicurativo ai sensi dell'articolo 141-*octies* del codice del consumo.

Art. 7.

Criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie

1. Il procedimento si svolge secondo le disposizioni del presente regolamento.

2. Le modalità di contribuzione degli utenti al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, ivi inclusa la relativa misura, sono determinate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

3. Salvo i casi di cui al comma 4, la decisione con cui il collegio accoglie in tutto o in parte il ricorso dispone che l'impresa versi un importo pari a duecento euro e l'intermediario versi un importo di cento euro quale contributo alle spese della procedura.

4. I contributi di cui al comma 3:

a) non sono dovuti se la decisione sul ricorso riconosce al ricorrente un importo uguale o inferiore a quello della eventuale proposta conciliativa formulata dall'impresa o dall'intermediario prima della presentazione del ricorso e rifiutata dal ricorrente;

b) sono dimezzati se la decisione sul ricorso riconosce al ricorrente un importo uguale o inferiore a quello della eventuale proposta conciliativa formulata dall'impresa o dall'intermediario dopo la presentazione del ricorso e rifiutata dal ricorrente.

Art. 8.

Avvio del procedimento

1. La presentazione del ricorso, a pena di inammissibilità, è preceduta dalla presentazione di un reclamo all'impresa o all'intermediario che si pronunciano entro il termine previsto dalle disposizioni in materia di reclami emanate in attuazione dell'articolo 7 del codice delle assicurazioni con regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008.

2. Il ricorso all'arbitro assicurativo può essere proposto ricevuta la risposta sul reclamo o decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, e comunque entro dodici mesi dalla sua presentazione, ovvero nel diverso termine di cui all'articolo 14, comma 1.

3. Il ricorso ha il medesimo oggetto del reclamo di cui al comma 1, salva la possibilità di formulare richiesta di risarcimento del danno, purché tale danno sia rappresentato nel ricorso come conseguenza immediata e diretta del comportamento evidenziato nel reclamo.

4. Il ricorso è trasmesso esclusivamente in via telematica, secondo le modalità previste nelle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'articolo 13. Il ricorso è presentato dalla clientela personalmente, o, per essa, da un soggetto munito di procura. Se il ricorrente è un consumatore, il ricorso può essere presentato anche per il tramite di un'associazione dei consumatori cui lo stesso aderisce. Al ricorso è allegata la documentazione a fondamento dello stesso, la prova della presentazione del reclamo di cui al comma 1 e del pagamento del contributo di cui all'articolo 7, comma 2.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, il ricorso è notificato senza indugio all'impresa o all'intermediario a cura della segreteria tecnica.

Art. 9.

Casi di inammissibilità del ricorso

1. Il Presidente dichiara inammissibile il ricorso quando:

a) è presentato senza la previa proposizione del reclamo;

b) è presentato dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 8, comma 2;

c) ha ad oggetto fatti accaduti o comportamenti posti in essere, oppure di cui il ricorrente sia venuto a conoscenza, prima di tre anni dalla data di proposizione del reclamo;

d) è presentato con modalità diverse da quelle indicate dall'articolo 8, comma 4, o da un soggetto non legittimato;

e) è presentato senza documentazione;

f) ha ad oggetto controversie diverse da quelle indicate dall'articolo 3 o non derivanti dalla conclusione di un contratto di assicurazione;

g) è privo dell'esatta individuazione del ricorrente, dell'impresa o dell'intermediario;

h) è privo dell'indicazione degli elementi essenziali quali l'oggetto, il contratto di assicurazione stipulato, la domanda e l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, con le relative richieste;

i) è proposto nei confronti di un soggetto che, alla data di presentazione del ricorso, ha perso la qualifica di impresa o di intermediario a seguito di provvedimenti emanati ai sensi del codice delle assicurazioni che ne hanno disposto la revoca o la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio o la liquidazione coatta amministrativa o la cancellazione dal registro unico degli intermediari;

l) ha ad oggetto una controversia che, alla data di presentazione del ricorso, era già pendente davanti all'autorità giudiziaria o all'arbitro assicurativo, o per la quale è pendente altra procedura di risoluzione alternativa della controversia.

Art. 10.

Svolgimento del procedimento

1. Entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso, l'impresa o l'intermediario trasmettono alla segreteria tecnica memoria di controdeduzioni unitamente alla documentazione utile per la decisione del ricorso.

2. La segreteria tecnica trasmette entro cinque giorni la memoria al ricorrente che, entro venti giorni dalla ricezione, può inoltrare memoria di replica, da trasmettersi

a cura della segreteria tecnica all'impresa e all'intermediario entro il termine di cinque giorni. Entro venti giorni dalla ricezione questi ultimi possono presentare memoria di controreplica. Con le memorie di replica e controreplica non possono essere proposte domande nuove o nuove eccezioni procedurali e di merito sulle circostanze del ricorso non contestate con la memoria di controdeduzione.

3. I termini del presente articolo sono perentori.

Art. 11.

Fase decisoria

1. Formato il fascicolo, la segreteria tecnica lo rimette al collegio dandone contestualmente comunicazione alle parti.

2. Il collegio, ricevuto il fascicolo, decide a maggioranza dei componenti entro novanta giorni. Il termine può essere prorogato per una sola volta dal collegio fino a ulteriori novanta giorni in caso di controversie particolarmente complesse e la segreteria tecnica ne dà comunicazione alle parti.

3. Quando il ricorso è presentato nei confronti dell'impresa e nei confronti dell'intermediario, in assenza dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b)*, il componente individuato dal presidente acquisisce le eventuali osservazioni dell'altro componente e le trasmette contestualmente al collegio.

4. Nelle controversie di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b, numero 1), e, su concorde richiesta delle parti, negli altri casi di cui all'articolo 3 comma 4, il collegio, se ritiene accertato il diritto, liquida il danno o determina la prestazione dovuta, secondo equità, sulla base degli elementi a tal fine forniti dalle parti.

5. La decisione del ricorso è motivata.

6. Il collegio può formulare proposte conciliative che la segreteria tecnica comunica alle parti. Decorsi dieci giorni dalla comunicazione, in assenza di adesione delle parti, la decisione del ricorso prosegue innanzi al collegio. Il termine non è computato in quello di cui al comma 2.

7. Il collegio dichiara:

a) l'estinzione del procedimento nel caso di rinuncia espressa al ricorso;

b) l'improcedibilità nel caso di proposizione, successivamente alla presentazione del ricorso, di domanda giudiziale o di instaurazione di altra procedura di risoluzione stragiudiziale per la medesima controversia;

c) la cessazione della materia del contendere in caso di sopravvenuto accordo delle parti o di accettazione della proposta ai sensi del comma 6.

8. Oltre ai casi di cui all'articolo 9, comma 1, il collegio dichiara l'inammissibilità del ricorso quando, ai fini della decisione, sono necessari gli accertamenti istruttori che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, non può disporre.

9. La segreteria tecnica comunica alle parti la decisione assunta dal collegio.

Art. 12.

Esecuzione della decisione, pubblicità dell'inadempimento

1. L'impresa o l'intermediario danno esecuzione alla decisione entro trenta giorni dalla sua comunicazione e nei successivi cinque giorni trasmettono alla segreteria tecnica apposita documentazione. Ai fini di cui al comma 2, la mancata comunicazione dell'avvenuto adempimento equivale a inadempienza.

2. L'inosservanza di quanto previsto al comma 1 è resa nota, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, a cura della segreteria tecnica mediante pubblicazione in apposita sezione del sito internet dell'arbitro assicurativo per un periodo di cinque anni. Entro quindici giorni dalla pubblicazione sul sito dell'arbitro assicurativo, l'impresa o l'intermediario ne danno pubblicità a loro volta per sei mesi in apposita sezione della pagina iniziale del proprio sito internet, informandone senza indugio la segreteria tecnica. Le modalità operative del presente articolo sono disciplinate dalle disposizioni emanate dall'IVASS ai sensi dell'articolo 13.

3. Decorso il termine di cinque anni di cui al comma 2, la segreteria tecnica cancella la pubblicazione. Prima della scadenza del termine di cui al comma 2, il collegio può disporre la cancellazione su istanza di parte, se:

a) è intervenuta una sentenza definitiva dell'Autorità giudiziaria favorevole all'impresa o all'intermediario;

b) l'impresa o l'intermediario hanno comunicato l'adempimento integrale della decisione, ancorché tardivo, o il raggiungimento di un accordo documentato tra le parti.

Art. 13.

Rinvio alle disposizioni tecniche e di attuazione

1. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'IVASS adotta disposizioni tecniche e attuative di dettaglio quanto a:

a) adesione all'arbitro assicurativo;

b) procedura di selezione e nomina dei componenti del collegio;

c) modalità tecniche ed operative di svolgimento delle riunioni del collegio;

d) attività della segreteria tecnica;

e) adempimenti per la presentazione del ricorso all'arbitro assicurativo;

f) adempimenti successivi alla decisione;

g) pubblicità dell'inosservanza della decisione.

2. L'operatività dell'arbitro assicurativo è dichiarata dall'IVASS con proprio provvedimento, da pubblicarsi sul proprio sito internet, a conclusione di quanto previsto al comma 1, e comunque non oltre il termine di cinque mesi dalla pubblicazione delle disposizioni tecniche ed attuative di cui al comma 1.
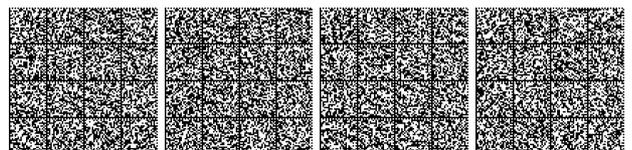
Art. 14.

Disposizioni finali

1. Se il reclamo di cui all'articolo 8 è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'arbitro assicurativo, il ricorso può essere proposto entro dodici mesi da tale avvio.

2. Le imprese e gli intermediari informano la clientela sulle procedure di ricorso all'arbitro assicurativo.

3. L'IVASS pubblica una relazione annuale sull'attività svolta dall'arbitro assicurativo.

4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy acquisisce dall'IVASS gli elementi utili alla redazione della verifica dell'impatto della regolamentazione, da effettuarsi decorso un triennio dal termine di cui all'articolo 13, comma 3, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti.

5. In ogni caso, decorsi tre anni dall'avvio dell'operatività dell'arbitro assicurativo l'IVASS può inoltrare al Ministro delle imprese e del made in Italy una documentata proposta di revisione degli importi di cui all'articolo 3, comma 4, il quale vi provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro della giustizia.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 novembre 2024

Il Ministro delle imprese e del made in Italy
URSO

Il Ministro della giustizia
NORDIO

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1698

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive UE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, S.O. n. 86:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha confermato l'abrogazione della presente lettera.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.

Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Si riporta il testo degli articoli 3, 5, 187.1 e 191 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 2005, S. O. n. 163:

«Art. 3 *(Finalità della vigilanza)*. — 1. Scopo principale della vigilanza è l'adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. A tal fine l'IVASS persegue la sana e prudente
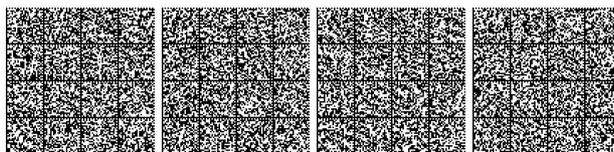
gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione, nonché, unitamente alla Consob, ciascuna secondo le rispettive competenze, la loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela. Altro obiettivo della vigilanza, ma subordinato al precedente, è la stabilità del sistema e dei mercati finanziari.».

«Art. 5 *(Autorità di vigilanza)*. — 1. L'IVASS svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante l'esercizio dei poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni del presente codice.

1-*bis*. L'IVASS, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte del SEVIF e partecipa alle attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.

1-*ter*. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, l'IVASS, nell'espletamento delle sue funzioni, prende in considerazione il potenziale impatto delle sue decisioni sulla stabilità dei sistemi finanziari dell'Unione europea, soprattutto in situazioni di emergenza, tenendo conto delle informazioni disponibili al momento, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri. In periodi di turbolenze eccezionali sui mercati finanziari, l'IVASS tiene conto dei potenziali effetti prociclici derivanti dai suoi interventi.

2. L'IVASS adotta ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle imprese o per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati ed allo stesso fine rende nota ogni utile raccomandazione o interpretazione.

3. L'IVASS effettua le attività necessarie per promuovere un appropriato grado di protezione del consumatore e per sviluppare la conoscenza del mercato assicurativo, comprese le indagini statistiche ed economiche e la raccolta di elementi per l'elaborazione delle linee di politica assicurativa.

4.

5. L'ordinamento dell'IVASS è disciplinato dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, e dall'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel rispetto dei principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile necessari ai fini dell'esercizio imparziale ed efficace delle funzioni di vigilanza sul settore assicurativo.

5-*bis*. L'IVASS, nell'ambito della propria autonomia, garantisce comunque il rispetto dei principi di contenimento dei costi di cui al Capo I del Titolo I del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».

«Art. 187.1 *(Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie)*. — 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti di cui all'articolo 6, commi 1, lettere *a)* e *d)*, nonché gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna esclusione.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, su proposta dell'IVASS, sono determinati, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo 2-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 1, i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati, nonché la natura delle controversie, relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione, trattate dai sistemi di cui al presente articolo. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità e l'effettività della tutela.

3. Per le controversie definite dal decreto di cui al comma 2, il ricorso al sistema di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 è alternativo all'esperimento delle procedure di mediazione e di negoziazione assistita previste, rispettivamente, dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento.

4. Alla copertura delle spese di funzionamento dei sistemi di cui al presente articolo, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse di cui agli articoli 335 e 336.».

«Art. 191 *(Potere regolamentare)*. — 1. Fatta salva la potestà regolamentare del Governo e del Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni previste dal presente Codice, l'IVASS, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti delle imprese e degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, con particolare riferimento alla tutela degli assicurati, può adottare regolamenti o altre disposizioni di carattere generale per l'attuazione delle norme contenute nel presente codice e delle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonché regolamenti per l'attuazione delle raccomandazioni, linee guida e altre disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza europee, aventi ad oggetto le seguenti materie:

a) le condizioni di accesso all'attività di assicurazione;

b) le condizioni di esercizio dell'attività di assicurazione e riassicurazione, incluso:

1) il sistema di governo societario, ivi inclusi i sistemi di remunerazione e di incentivazione nonché le funzioni fondamentali, delle imprese di assicurazione o di riassicurazione;

2) l'adeguatezza patrimoniale, ivi compresa la formazione delle riserve tecniche, la copertura e la valutazione delle attività, la composizione dei fondi propri ed il calcolo dei requisiti patrimoniali di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, con particolare riferimento alla disciplina della formula standard e del modello interno completo o parziale, nonché l'eventuale possibilità di richiedere l'attività di verifica da parte della società di revisione in conformità alla normativa dell'Unione europea;

3) l'informativa e il processo di controllo prudenziale, ivi incluso il contenuto della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria nonché l'eventuale sottoposizione dell'informativa a verifica da parte della società di revisione;

c) le condizioni di accesso e di esercizio all'attività di assicurazione delle imprese con sede in uno Stato terzo;

d) le condizioni di accesso e di esercizio all'attività di assicurazione delle imprese locali;

e) le condizioni di accesso e di esercizio all'attività di riassicurazione, incluse le condizioni per l'accesso e l'esercizio delle società veicolo di cui all'articolo 57-*bis*;

f) la classificazione dei rischi all'interno dei rami di cui all'articolo 2;

g) le procedure relative all'assunzione di partecipazioni e gli assetti proprietari, ivi inclusa la disciplina degli stretti legami;

h) gli schemi di bilancio, il piano dei conti, le modalità di calcolo, le forme e le modalità di raccordo fra il sistema contabile ed il piano dei conti, e gli altri modelli di vigilanza derivati dal bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

i) l'individuazione dei soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato;

l) la costituzione e l'amministrazione dei patrimoni dedicati ad uno specifico affare, nelle forme previste dalcodice civile, delle gestioni separate e dei fondi interni delle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita, ivi compresi i limiti e i divieti relativi all'attività di investimento e i principi e gli schemi da adottare per la valutazione dei beni in cui è investito il patrimonio;

m) gli obblighi relativi all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, ivi incluse le procedure liquidative;

n) i contratti di assicurazione, con particolare riferimento all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti e le particolari operazioni di assicurazione;

o) la correttezza della pubblicità, le regole di presentazione e di comportamento delle imprese di assicurazione e dei distributori nell'ideazione e nell'offerta di prodotti assicurativi, tenuto conto delle differenti esigenze di protezione degli assicurati;

p) la procedura per la presentazione dei reclami per l'accertamento della violazione degli obblighi comportamentali a carico delle imprese e degli intermediari;

q) gli obblighi informativi prima della conclusione e durante l'esecuzione del contratto, ivi compresi quelli relativi alla promozione e al collocamento, mediante tecniche di comunicazione a distanza, dei prodotti assicurativi;

r) le procedure relative alle operazioni straordinarie;

s) la vigilanza sul gruppo assicurativo ivi compresa la verifica delle operazioni infragruppo ed il calcolo della solvibilità di gruppo;
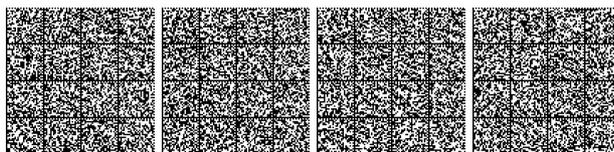
t) le procedure per le misure di salvaguardia, di risanamento e di liquidazione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e delle società soggette alla vigilanza sul gruppo;

u) i sistemi di indennizzo per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti nonché dell'attività venatoria;

v) i procedimenti relativi all'accertamento e alla irrogazione delle sanzioni amministrative.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano al principio di proporzionalità per il raggiungimento del fine con il minor sacrificio per i soggetti destinatari.

3. I regolamenti devono risultare coerenti con le finalità della vigilanza di cui agli articoli 3 e 5 e devono tenere conto delle esigenze di competitività e di sviluppo dell'innovazione nello svolgimento delle attività dei soggetti vigilati.

4. I regolamenti sono adottati nel rispetto di procedure di consultazione aperte e trasparenti che consentano la conoscibilità della normativa in preparazione e dei commenti ricevuti anche mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Istituto. All'avvio della consultazione l'IVASS rende noto lo schema del provvedimento ed i risultati dell'analisi relativa all'impatto della regolamentazione, che effettua nel rispetto dei principi enunciati all'articolo 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229, e delle disposizioni regolamentari dell'IVASS.

5. L'IVASS può richiedere, in ogni fase del procedimento, il parere del Consiglio di Stato e si esprime pubblicamente sulle osservazioni ricevute, a seguito della procedura di consultazione, e sul parere eventualmente richiesto al Consiglio di Stato.

6. I regolamenti adottati dall'IVASS sono fra loro coordinati e formano un'unica raccolta delle istruzioni di vigilanza.».

— Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68 recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 16 giugno 2018:

«Art. 4 *(Disposizioni transitorie e finali)*. — 1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'art. 13, comma 38, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 135.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 108-*bis* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, restano attribuite all'IVASS le funzioni di registrazione degli intermediari di cui all'art. 109, assegnate all'Organismo ai sensi degli articoli 109, 112, 113, 116, 116-*bis*, 116-*ter*, 116-*quater* e 116-*quinquies* del medesimo decreto legislativo.

3. Le modifiche apportate al Titolo XVIII deldecreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-*bis* del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII deldecreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, sono determinate, in modo da gravare il minimo possibile sugli utenti, le modalità di contribuzione da parte degli stessi, al costo dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'art. 187-*ter* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dall'art. 1, comma 34 del presente decreto legislativo.

5. In ragione delle nuove competenze attribuite all'IVASS ai sensi dell'art. 1 comma 34, del presente decreto, la pianta organica dell'IVASS è incrementata in misura di 45 unità di ruolo, in deroga all'art. 13, comma 32, ultimo periodo, deldecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 135. Ai relativi oneri si provvede mediante le risorse come individuate ai sensi del medesimo art. 1, comma 34, del presente decreto.

6. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 141, comma 7, dopo le parole "Banca d'Italia," sono aggiunte le seguenti: "dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni,";

b) all'art. 141-*octies*, comma 1, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente: "b-*bis*) l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 135, con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell'art. 187-*ter* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dei regolamenti attuativi, e con oneri a carico delle risorse di cui agli articoli 335 e 336 dello stessodecreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

7. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalladirettiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica ladirettiva (UE) 2016/97per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri.».

— Il decreto legislativo 30 dicembre 2020 n. 187, recante: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 2021.

— Si riporta l'art. 143 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, recante: «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 dell'8 ottobre 2005, S.O., n. 162:

«Art. 143 *(Irrinunciabilità dei diritti)*. — 1. I diritti attribuiti al consumatore dal codice sono irrinunciabili. È nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice.

2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni minime di tutela previste dal codice.».

— Il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130 recante: «Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)» è pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 19 agosto 2015.

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante «Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2010:

«Art. 5 *(Condizione di procedibilità e rapporti con il processo)*. — 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.

2. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.

3. Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste:

a) dall'articolo 128-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) dall'articolo 32-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) dall'articolo 187.1 deldecreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

d) dall'articolo 2, comma 24, lettera *b)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

4. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione.

5. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
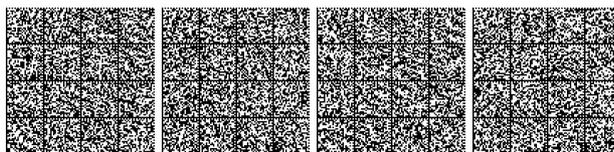
6. Il comma 1 e l'articolo 5-*quater* non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-*bis*;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

f) nei procedimenti in camera di consiglio;

g) nell'azione civile esercitata nel processo penale;

h) nell'azione inibitoria di cuiagliarticoli 37e140-octiesdel codice del consumo, di cui aldecreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».

— Si riporta l'articolo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante: «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 10 novembre 2014, S.O. n. 84:

«Art. 3 *(Improcedibilità)*. — 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori. Il ricorso a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito ai sensi dell'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, tiene luogo della stipula di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi delle presenti disposizioni.

2. Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;

b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

d) nei procedimenti in camera di consiglio;

e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

4. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati. Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilità, decorre unitamente ai medesimi.

6.

7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte può stare in giudizio personalmente.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

Note all'art. 1:

— Si riporta l'articolo 141, comma 7, del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206:

«Art. 141 *(Disposizioni generali: definizioni ed ambito di applicazione)*. — Omissis.

7. Le procedure svolte nei settori di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, della Banca d'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, della Commissione nazionale per la società e la borsa e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ivi comprese quelle che prevedono la partecipazione obbligatoria del professionista, sono considerate procedure ADR ai sensi del presente Codice, se rispettano i principi, le procedure e i requisiti delle disposizioni di cui al presente titolo.

Omissis.».

— Per i riferimenti all'articolo 187. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 14, 26, 28, 109,116 quater e 116-*quinquies* del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209:

«Art. 14 *(Requisiti e procedura)*. — 1. L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 13 quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni, di società cooperativa o di società di mutua assicurazione le cui quote di partecipazione siano rappresentate da azioni, costituite ai sensi, rispettivamente, degliarticoli 2325, 2511 e 2546 del codice civile, nonché nella forma di società europea ai sensi delregolamento (CE) n. 2157/2001relativo allo statuto della società europeae la forma di Società cooperativa europea (SCE) ai sensi delregolamento (CE) n. 1435/2003;

b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica;

c) l'impresa detenga i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo, di cui all'articolo 47-*ter*, comma 1, lettera *d)*, pari ad un importo non inferiore a:

1) 2.500.000 euro per le imprese di assicurazione danni, comprese le imprese di assicurazione captive, salva l'ipotesi in cui sia coperta la totalità o parte dei rischi compresi in uno dei rami da 10 a 15 elencati all'articolo 2, comma 3, nel qual caso l'importo è elevato a 3.700.000 euro;

2) 3.700.000 euro per le imprese di assicurazione vita, comprese le imprese di assicurazione captive;

3) 6.200.000 euro, ovvero la somma degli importi di cui ai numeri 1) e 2), per le imprese che esercitano congiuntamente i rami vita e danni di cui all'articolo 13, comma 1.

c-*bis*) l'impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, di cui all'articolo 45-*bis*;

c-*ter*) l'impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-*bis*;

d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma di attività conforme alle indicazioni fornite all'articolo 14-*bis*, commi 1 e 2;

e) i titolari di partecipazioniqualificate siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 68;

e-*bis*) l'impresa dimostri che sarà in grado di conformarsi al sistema di governo societario di cui al Titolo III, Capo I;

f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllononché coloro che svolgono funzioni fondamentali all'interno dell'impresa siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati dall'articolo 76;

g) non sussistano, tra l'impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
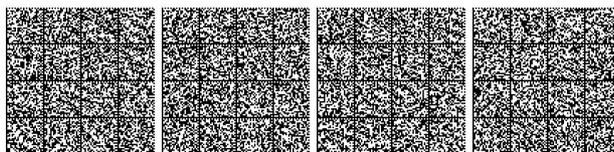
h) siano indicati il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nei rami 10 e 12 dell'articolo 2, comma 3, esclusa la responsabilità del vettore.

1-*bis*. L'impresa di assicurazione che intende ottenere l'autorizzazione ad esercitare congiuntamente i rami vita e i rami infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3, è tenuta a dimostrare, altresì, che:

a) possiede i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo per le imprese di assicurazione vita e il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo per le imprese di assicurazione danni secondo quanto stabilito dal comma 1, lettera *c)* del presente articolo;

b) si impegna a coprire in prospettiva i Requisiti Patrimoniali Minimi Nozionali di cui all'articolo 348, comma 2-*ter*.

2. L'IVASS nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati interessati. Il provvedimento che nega l'autorizzazione è specificatamente e adeguatamente motivato ed è comunicato all'impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti.

3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione di cui all'articolo 13.

4. L'IVASS, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in un'apposita sezione dell'albo le imprese di assicurazione autorizzate in Italia e ne dà pronta comunicazione all'impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.

5. L'IVASS determina, con regolamento, la procedura di autorizzazione, inclusi l'aggiornamento degli importi previsti per il rilascio dell'autorizzazione e le forme di pubblicità dell'albo.

5-*bis*. L'IVASS comunica all'AEAP ogni autorizzazione rilasciata ai fini della pubblicazione nell'elenco dalla stessa tenuto, con l'indicazione:

a) dei rami e dei rischi per i quali l'impresa è autorizzata;

b) dell'eventuale abilitazione ad operare negli altri Stati membri in stabilimento o in libera prestazione di servizi.».

«Art. 26 *(Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia)*. — 1. L'IVASS pubblica, in appendice all'albo delle imprese di assicurazione comunitarie, l'elenco delle imprese ammesse ad accedere all'esercizio dei rami vita e dei rami danni nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi.».

«Art. 28 *(Attività in regime di stabilimento)*. — 1. L'impresa di assicurazione di un Paese terzo, qualora intenda esercitare nel territorio della Repubblica i rami vita o i rami danni, è preventivamente autorizzata dall'IVASS con provvedimento pubblicato nel Bollettino.

2. L'autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale, salva l'applicazione delle disposizioni sulle condizioni per l'accesso all'attività all'estero in regime di libertà di prestazione di servizi.

3. L'impresa, qualora nello Stato di origine eserciti congiuntamente i rami vita e i rami danni, può essere autorizzata ad esercitare esclusivamente i rami danni o i rami vita, salvo che richieda l'autorizzazione all'esercizio dei rami vita e dei rami infortuni e malattia.

4. L'impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della Repubblica una sede secondaria e nominare un rappresentante generale che abbia residenza in Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 23, comma 2, nonché del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma 5. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione contenuta nell'articolo 23, comma 2, ultimo periodo. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per la durata dell'incarico, dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 76.

5. L'IVASS determina, con regolamento, gli altri requisiti per il rilascio dell'autorizzazione iniziale, ivi compreso l'obbligo di presentare un programma di attività, nonché il possesso nel territorio della Repubblica di investimenti per un ammontare almeno ugualealla metà degli importi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *c)* e con il deposito a titolo di cauzione, presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia, di una somma, in numerario o in titoli,pari ad almeno un quarto dell'importo minimo. Si applica l'articolo 14, commi 2, 3 e 4.

6. Con regolamento di cui al comma 5 sono inoltre disciplinati i procedimenti e le condizioni di estensione dell'attività ad altri rami, di esercizio congiunto dei rami vita e dei rami infortuni e malattia e di diniego dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 15.

7. L'autorizzazione non può essere altresì rilasciata quando non sia rispettato dallo Stato di origine il principio di parità di trattamento o di reciprocità nei confronti delle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendano costituire o abbiano già costituito in tale Stato una sede secondaria.».

«Art. 109 *(Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi)*. — 1. L'IVASS disciplina, con regolamento, la formazione e l'aggiornamento del registro unico elettronico nel quale sono iscritti gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica.

1-*bis*. L'impresa che opera in qualità di distributore individua la persona fisica, nell'ambito della dirigenza, responsabile della distribuzione assicurativa o riassicurativa e ne comunica il nominativo all'IVASS. Tale soggetto possiede adeguati requisiti di professionalità ed onorabilità individuati dall'IVASS con regolamento.

1-*ter*. Il registro è agevolmente accessibile e consente la registrazione integrale e diretta, secondo quanto disposto dall'IVASS con regolamento di cui al comma 1.

2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte:

a) gli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;

b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;

c) i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all'attività svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima;

d) le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 e 114-*septies* del testo unico bancario, le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, la società Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;

e) i soggetti addetti all'intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)* e *f)* per l'attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera.

f) gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera cc-*septies*).

Non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del registro.

2-*bis*. Per i siti internet mediante i quali è possibile l'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa, ai sensi dell'articolo 106, è necessaria l'iscrizione al registro del titolare del dominio.

3. Nel registro sono altresì indicati gli intermediari persone fisiche, di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, abilitati ma temporaneamente non operanti, per i quali l'adempimento dell'obbligo di copertura assicurativa di cui all'articolo 110, comma 3, è sospeso sino all'avvio dell'attività, che forma oggetto di tempestiva comunicazione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi.

4. L'intermediario di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *d)*, che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione provvede, per conto dei medesimi, all'iscrizione nella sezione del registro di cui alla lettera *e)* del medesimo comma. L'intermediario di cui al comma 2, lettera *a)*, che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione è tenuto a dare all'impresa preponente contestuale notizia della richiesta di iscrizione dei soggetti che operano per suo conto fermo restando quanto previsto nel contratto di agenzia. L'impresa di assicurazione, che si avvale di produttori diretti, provvede ad effettuare la comunicazione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi al fine dell'iscrizione nella sezione del registro di cui al comma 2, lettera *c)*.
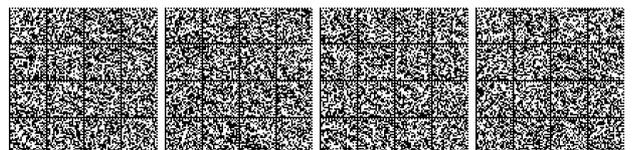
4-*bis*. Nella domanda di iscrizione al registro l'intermediario che si avvale di soggetti iscritti alla sezione del registro di cui al comma 2, lettera *e)*, per l'esercizio dell'attività di distribuzione, ai sensi del comma 4, attesta di avere accertato in capo agli stessi il possesso dei requisiti previsti dal presente Capo e dalle relative disposizioni di attuazione ai fini della registrazione, ivi incluso quanto previsto dalla lettera *c)* del comma 4-*sexies*, e di una formazione conforme a quanto stabilito dall'articolo 111 e dalle relative disposizioni di attuazione.

4-*ter*. Nella domanda di iscrizione al registro l'impresa che si avvale di soggetti iscritti alla sezione di cui al comma 2, lettera *c)* per l'esercizio della distribuzione, secondo quanto previsto ai sensi del comma 4, attesta di avere accertato in capo agli stessi il possesso dei requisiti previsti dal presente Capo e dalle relative disposizioni di attuazione ai fini della registrazione, ivi incluso quanto previsto dalla lettera *c)* del comma 4-*sexies*, e di una formazione conforme a quanto stabilito dall'articolo 111 e dalle relative disposizioni di attuazione

4-*quater*. L'IVASS fornisce tempestivamente all'AEAP, secondo le istruzioni da questa impartite, le informazioni rilevanti ai fini dell'alimentazione del registro unico europeo degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui alparagrafo 4, dell'articolo 3 della direttiva 2016/97 e può richiedere la modifica dei dati in esso riportati.

4-*quinquies*. Le domande presentate, ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono esaminate nel termine fissato dal regolamento IVASS di cui al comma 1 e comunque non oltre 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. L'avvenuta iscrizione è comunicata ai soggetti interessati nelle forme indicate dalle disposizioni di attuazione emanate dall'IVASS.

4-*sexies*. Ai fini della registrazione degli intermediari, di cui al comma 2, sono trasmessi all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi secondo le modalità individuate nelle relative disposizioni di attuazione di cui al comma 1:

a) i nominativi degli azionisti o dei soci, persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al 10 per cento nell'intermediario e l'importo di tale partecipazione;

b) i nominativi delle persone che hanno stretti legami con l'intermediario;

c) indicazioni da cui si evinca che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS.

4-*septies*. Ogni modifica alle informazioni di cui al comma 4-*sexies* è tempestivamente comunicata.

4-*octies*. L'iscrizione al registro di cui all'articolo 109, comma 2, non può essere consentita se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato terzo, cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'intermediario ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti l'applicazione di tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, siano di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

5. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi rilascia, a richiesta dell'impresa o dell'intermediario interessato, un'attestazione di avvenuta iscrizione nel registro, fermi restando gli adempimenti necessari alle procedure di verifica e di revisione delle iscrizioni effettuate.

6. L'IVASS, con regolamento, stabilisce gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese e degli intermediari, nonché le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l'accesso pubblico al registro.».

«Art. 116-*quater (Attività in regime di libera prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica)*. — 1. L'accesso all'attività di intermediazione in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte di intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro, è subordinato alla trasmissione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, da parte dell'Autorità di tale Stato, delle informazioni di cui all'articolo 116-*bis*.

2. L'intermediario di cui al comma 1 può iniziare ad esercitare l'attività sul territorio della Repubblica dal momento in cui riceve da parte dell'Autorità dello Stato di origine la comunicazione dell'avvenuta notifica all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 1.».

«Art. 116-*quinquies (Attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica)*. — 1. L'accesso all'attività di intermediazione in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica da parte di intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi, che hanno residenza o sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla trasmissione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, da parte dell'Autorità di tale Stato, delle informazioni di cui all'articolo 116-*ter*.

2. Entro trenta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al comma 1, l'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi comunica all'autorità competente dello Stato membro d'origine le disposizioni di interesse generale che l'intermediario è tenuto a rispettare per l'esercizio dell'attività sul territorio della Repubblica, applicabili ed accessibili attraverso il sito internet dell'Autorità competente e, mediante appositi collegamenti ipertestuali, tramite il sito internet dell'AEAP.

3. L'intermediario può iniziare a svolgere l'attività di intermediazione in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica dal momento in cui riceve da parte dell'Autorità dello Stato membro d'origine la comunicazione dell'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi o in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

4. L'IVASS verifica che l'attività di intermediazione esercitata in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica sia conforme alle disposizioni di cui agli articoli 30-*decies*, ai Capi III, III-*bis*, III-*ter* del Titolo IX, ed agli articoli 185, 185-*bis* e 185-*ter*, nonché alle relative misure di attuazione. A tal fine, l'IVASS può esaminare le modalità di insediamento e richiedere le modifiche necessarie per consentire all'autorità dello Stato membro d'origine di far rispettare gli obblighi previsti da tali disposizioni.

5. L'IVASS disciplina, con regolamento, la pubblicità delle comunicazioni ricevute dalle autorità di vigilanza degli altri Stati membri relative all'attività svolta in libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento dagli intermediari di tali Stati nel territorio della Repubblica mediante annotazione nell'elenco annesso al registro di cui all'articolo 109, comma 2.».

— La Raccomandazione della Commissione europea 98/257/CE del 30 marzo 1998 reca i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. Pubblicata sulla GUUE del 17 aprile 1998, L 115.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti all'articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si veda nelle note all'articolo 1.

— Per i riferimenti all'articolo 187 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Il Titolo IX, capo II, sezione IV, capo III, Capo III-*bis* e Capo III-*ter* del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recano rispettivamente: «Dell'attività di distribuzione assicurativa e rassicurativa»; «Delle disposizioni generali in materia di distribuzione»; «Violazioni in caso di esercizio dell'attività in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento»; «Regole di comportamento»; «Requisiti di Governo e controllo del prodotto applicabili ai distributori di prodotti assicurativi non realizzati in proprio»; «Requisiti supplementari per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi».

— Si riporta il dell'articolo 1, comma 1, lettere *p)*, *q)* e *r)*, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, v. note alle premesse:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per:

omissis;

p) Fondo di garanzia delle vittime della caccia: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 303;

q) Fondo di garanzia delle vittime della strada: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 285;

omissis;

r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 3, qui di seguito indicati:

1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al numero 3);

2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attività industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attività;

3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purché l'assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti: 1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai seimilioniedue-centomila euro; 2) l'importo del volume d'affari risulti superiore ai dodicimilionieottocentomila euro; 3) il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unità. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo;».

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1-3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è il seguente:

«Art. 2 *(Classificazione per ramo)*. — 1. Nei rami vita la classificazione per ramo è la seguente:

I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;

II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità;

III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;

IV. l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità;

V. le operazioni di capitalizzazione;

VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa.

2. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni di cui ai rami I, II o III del comma 1, ovvero quella di cui al ramo V del comma 1 se è stata autorizzata ad esercitare anche un altro ramo vita con assunzione di un rischio demografico, con i relativi contratti può garantire in via complementare i rischi di danni alla persona, comprese l'incapacità al lavoro professionale, la morte in seguito ad infortunio, l'invalidità a seguito di infortunio o di malattia. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al ramo VI del comma 1, in via complementare ai relativi contratti, può garantire prestazioni di invalidità e di premorienza secondo quanto previsto nella normativa sulle forme pensionistiche complementari.

3. Nei rami danni la classificazione dei rischi è la seguente:

1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste; persone trasportate;

2. Malattia: prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste;

3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non automotori;

omissis.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'articolo 136 e 141-*bis* del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206:

«Art. 136 *(Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti)*. — 1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato: "Consiglio".

2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero dello sviluppo economico, è composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 e da un rappresentante designato dalla Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un suo delegato. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, e dura in carica tre anni.

3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresì essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché esperti delle materie trattate.

4. È compito del Consiglio:

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;

c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;

d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;

e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie;

f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali. A tale fine il presidente convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell'Unione europea;

h) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficoltà, impedimenti od ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato della funzione pubblica e l'Ufficio per l'attività normativa e amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure.».

«Art. 141-*bis*. *(Obblighi, facoltà e requisiti degli organismi ADR)*. — 1. È fatto obbligo agli organismi ADR di:

a) mantenere un sito web aggiornato che fornisca alle parti un facile accesso alle informazioni concernenti il funzionamento della procedura ADR e che consenta ai consumatori di presentare la domanda e la documentazione di supporto necessaria in via telematica;

b) mettere a disposizione delle parti, su richiesta delle stesse, le informazioni di cui alla lettera *a)*, su un supporto durevole, così come definito dall'articolo 45, comma 1, lettera *l)*;

c) consentire al consumatore la possibilità, ove applicabile, di presentare la domanda anche in modalità diverse da quella telematica;

d) consentire lo scambio di informazioni tra le parti per via elettronica o, se applicabile, attraverso i servizi postali;

e) accettare sia le controversie nazionali sia quelle transfrontaliere, comprese le controversie oggetto del regolamento (UE) n. 524/2013, anche attraverso il ricorso a reti di organismi ADR;

f) adottare i provvedimenti necessari a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle regole di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

2. Gli organismi ADR possono, salve le diverse prescrizioni contenute in altre norme applicabili ovvero nelle deliberazioni delle autorità di regolazione di settore, mantenere e introdurre norme procedurali che consentano loro di rifiutare il trattamento di una determinata controversia per i seguenti motivi:

a) il consumatore non ha tentato di contattare il professionista interessato per discutere il proprio reclamo né cercato, come primo passo, di risolvere la questione direttamente con il professionista;

b) la controversia è futile o temeraria;

c) la controversia è in corso di esame o è già stata esaminata da un altro organismo ADR o da un organo giurisdizionale;

d) il valore della controversia è inferiore o superiore a una soglia monetaria prestabilita a un livello tale da non nuocere in modo significativo all'accesso del consumatore al trattamento dei reclami;
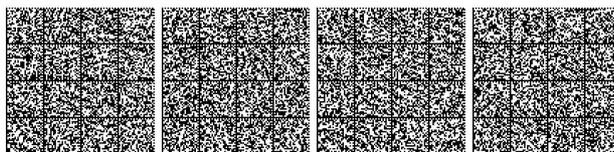
e) il consumatore non ha presentato la domanda all'organismo ADR entro un limite di tempo prestabilito, che non deve essere inferiore a un anno dalla data in cui il consumatore ha presentato il reclamo al professionista;

f) il trattamento di questo tipo di controversia rischierebbe di nuocere significativamente all'efficace funzionamento dell'organismo ADR.

3. Qualora, conformemente alle proprie norme procedurali, un organismo ADR non è in grado di prendere in considerazione una controversia che gli è stata presentata, tale organismo ADR fornisce a entrambe le parti una spiegazione motivata delle ragioni della sua decisione di non prendere in considerazione la controversia entro ventuno giorni dal ricevimento del fascicolo della domanda. Tali norme procedurali non devono nuocere in modo significativo all'accesso da parte dei consumatori alle procedure ADR, compreso in caso di controversie transfrontaliere.

4. È fatto obbligo agli organismi ADR di prevedere e garantire che le persone fisiche da essi incaricate della risoluzione delle controversie siano:

a) in possesso delle conoscenze e delle competenze in materia di risoluzione alternativa o giudiziale delle controversie dei consumatori, inclusa una comprensione generale del diritto provvedendo, se del caso, alla loro formazione;

b) nominate per un incarico di durata sufficiente a garantire l'indipendenza dell'attività da svolgere, non potendo essere sostituito o revocato nell'incarico senza una giusta causa;

c) non soggette ad istruzioni dell'una o dell'altra delle parti o dei loro rappresentanti;

d) retribuite indipendentemente dall'esito della procedura.

5. È fatto altresì obbligo alle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie, di comunicare tempestivamente all'organismo ADR tutte le circostanze, emerse durante l'intera procedura ADR, idonee ad incidere sulla loro indipendenza e imparzialità o capaci di generare conflitti di interessi con l'una o l'altra delle parti della controversia che sono chiamate a risolvere.

In tale ipotesi, se le parti non sono soddisfatte delle prestazioni o del funzionamento della procedura medesima, l'organismo ADR deve:

a) sostituire la persona fisica interessata, affidando la conduzione della procedura ADR ad altra persona fisica; o in mancanza

b) garantire che la persona fisica interessata si astenga dal condurre la procedura ADR e, se possibile, proporre alle parti di presentare la controversia ad un altro organismo ADR competente a trattare la controversia; o in mancanza

c) consentire alla persona fisica interessata di continuare a condurre la procedura solo se le parti, dopo essere state informate delle circostanze e del loro diritto di opporsi, non hanno sollevato obiezioni.6. Resta fermo il diritto delle parti di ritirarsi in qualsiasi momento dalla procedura ADR, salvo quanto previsto dall'articolo 141-*quater*, comma 5, lettera *a)*.

7. Nell'ipotesi prevista dal comma 5, qualora l'organismo ADR sia costituito da una sola persona fisica, si applicano unicamente le lettere *b)* e *c)* del medesimo comma.

8. Qualora le persone fisiche incaricate della procedura ADR siano assunte o retribuite esclusivamente da un'organizzazione professionale o da un'associazione di imprese di cui il professionista è membro, è assicurato che, oltre ai requisiti del presente titolo e quelli generali di cui ai commi 4 e 9, esse abbiano a loro disposizione risorse di bilancio distinte e apposite che siano sufficienti ad assolvere i loro compiti. Il presente comma non si applica qualora le persone fisiche interessate facciano parte di un organismo collegiale composto da un numero uguale di rappresentanti dell'organizzazione professionale e dell'associazione di imprese da cui sono assunte o retribuite e di una o più associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137.

9. È fatto obbligo agli organismi ADR in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie fanno parte di un organismo collegiale, disporre che il collegio sia composto da un numero uguale di rappresentanti degli interessi dei consumatori e di rappresentanti degli interessi dei professionisti.

10. Se gli organismi ADR, ai fini del comma 4, lettera *a)*, del presente articolo, provvedono alla formazione delle persone fisiche incaricate della risoluzione extragiudiziale delle controversie, le autorità competenti provvedono a monitorare i programmi di formazione istituiti dagli organismi ADR in base alle informazioni comunicate loro ai sensi dell'articolo 141-*nonies*, comma 4, lettera *g)*. I programmi di formazione possono essere promossi ed eseguiti dalle stesse autorità competenti, di cui all'articolo 141-*octies*.

Restano ferme le disposizioni in materia di formazione dei mediatori di cui ai commi 4-*bis*, 5 e 6 dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.».

— Si riporta il testo dell'articolo 51 del Codice di procedura civile:

«Art. 51 *(Astensione del giudice)*. — Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.».

— Il titolo XI del libro V del codice civile reca: «Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati».

— Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 recante: «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1942.

— Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante: «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 14 febbraio 2019.

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'articolo 141-*octies* del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206:

«Art. 141-*octies (Autorità competenti e punto di contatto unico)*. — 1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 141-*nonies* e 141-*decies*, sono designate le seguenti autorità competenti:

a) Ministero della giustizia unitamente al Ministero dello sviluppo economico, con riferimento al registro degli organismi di mediazione relativo alla materia del consumo, di cui all'articolo 16, commi 2 e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

b) Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dei regolamenti attuativi, e con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché dei soggetti che si avvalgono delle procedure medesime;

b-*bis*) l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell'art. 187-*ter* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dei regolamenti attuativi, e con oneri a carico delle risorse di cui agli articoli 335 e 336 dello stesso decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

c) Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, per il settore di competenza;

d) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, per il settore di competenza;
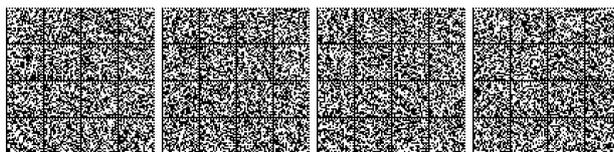
e) Banca d'Italia, con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell'articolo 128-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

f) altre autorità amministrative indipendenti, di regolazione di specifici settori, ove disciplinino specifiche procedure ADR secondo le proprie competenze;

g) Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle negoziazioni paritetiche di cui all'articolo 141-*ter* relative ai settori non regolamentati o per i quali le relative autorità indipendenti di regolazione non applicano o non adottano specifiche disposizioni, nonché con riferimento agli organismi di conciliazione istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *g)* e comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, limitatamente alle controversie tra consumatori e professionisti, non rientranti nell'elenco di cui alla lettera *a)*.

2. Il Ministero dello sviluppo economico è designato punto di contatto unico con la Commissione europea.

3. Al fine di definire uniformità di indirizzo nel compimento delle funzioni delle autorità competenti di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo di coordinamento e di indirizzo. Lo stesso è composto da un rappresentante per ciascuna autorità competente. Al Ministero dello sviluppo economico è attribuito il compito di convocazione e di raccordo. Al tavolo sono assegnati compiti di definizione degli indirizzi relativi all'attività di iscrizione e di vigilanza delle autorità competenti, nonché ai criteri generali di trasparenza e imparzialità, e alla misura dell'indennità dovuta per il servizio prestato dagli organismi ADR. Ai componenti del predetto tavolo di coordinamento ed indirizzo non spetta alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.».

Note all'art. 7:

— Per i riferimenti all'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209:

«Art. 7 *(Reclami)*. — 1. Le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facoltà di proporre reclamo all'IVASS, per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni previste nel presente codice, nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli intermediari secondo la procedura prevista con regolamento.».

25G00001

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in seduta comune, martedì 14 gennaio 2025, alle ore 13, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di quattro giudici della Corte costituzionale.

Il Presidente
della Camera dei deputati
LORENZO FONTANA

25A00198

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 dicembre 2024.

Direttive per l'attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo unico delle disposizioni in materia di debito pubblico).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito testo unico), ed in particolare l'art. 3, comma 1, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, nel limite annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro:

di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, l'emissione temporanea di *tranches* di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati;

di disporre l'emissione di *tranche* di prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti contro termine o altre in uso nei mercati finanziari, volta a promuovere l'efficienza dei medesimi;
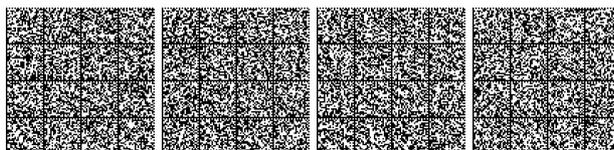
di effettuare operazioni di rimborso anticipato nonché di scambio di titoli e di utilizzare altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali;

Visto l'art. 3, comma 1-*bis*, del testo unico, che autorizza il Tesoro a stipulare accordi di garanzia bilaterale in relazione alle operazioni in strumenti derivati;

Visto il decreto ministeriale n. 103382 del 20 dicembre 2017 per l'attuazione delle garanzie (di seguito decreto garanzie);

Visto il decreto ministeriale n. 73150 del 4 agosto 2003, come modificato all'art. 7 dal decreto ministeriale n. 9487 del 1° febbraio 2005, che regola le operazioni di concambio di titoli di Stato da effettuare tramite sistemi telematici di negoziazione;

Visto il decreto ministeriale del 10 gennaio 2022, e successive modifiche, riguardante le disposizioni per operazioni finanziarie a valere sul conto disponibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria;

Visto altresì l'art. 5 del testo unico, riguardante la «Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di Tesoreria»;

Considerato che il Dipartimento del Tesoro può porre in essere:

contratti quadro con istituzioni finanziarie (I.S.D.A. *Master Agreement*), al fine di disciplinare gli accordi di seguito indicati, secondo quanto stabilito *dall'International Swap & Derivatives Association*, già *International Swap Dealers Association* (di seguito I.S.D.A.), associazione di categoria internazionalmente riconosciuta per la definizione degli standard contrattuali;

in occasione delle operazioni di gestione su base consensuale del debito pubblico, accordi con le medesime istituzioni finanziarie al fine di regolamentare le operazioni medesime;

altri accordi comunque connessi alla gestione dei prestiti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 5, comma 3, ove si prevede che il Capo del Dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, recante le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art. 4 che, attribuendo agli organi di governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti, riserva ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, avente ad oggetto il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze», ed in particolare l'art. 5, comma 2, che definisce le funzioni svolte dalla Direzione II;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 luglio 2023, n. 125, avente ad oggetto il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2021, come modificato con decreto ministeriale 7 agosto 2024, relativo alla «Individuazione e attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze», mediante il quale, con riferimento alla Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro, sono state disposte modifiche alle competenze di alcuni uffici;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche, recante le «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», ed in particolare l'art. 3, comma 13, ove si stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1, relative al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici», ed in particolare l'art. 56, comma 1, lettera *i)*, ove si stabilisce che le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui è stato adottato il «Regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato»;

Visto il decreto del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla *Euronext Securities Milan* (già Monte Titoli S.p.a.) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifiche, recante la «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», ed in particolare l'art. 1, comma 92, il quale prevede l'emissione di titoli di Stato cosiddetti «*Green*», proporzionata agli interventi con positivo impatto ambientale finanziati dal bilancio dello Stato e tale da garantire un efficiente funzionamento del mercato secondario di detti titoli;

Considerata la necessità di delineare gli obiettivi di riferimento per lo svolgimento dell'attività amministrativa nel settore delle operazioni finanziarie volte alla gestione del debito pubblico, stabilendo i limiti da osservare e le modalità cui l'amministrazione dovrà attenersi in tale attività durante l'anno finanziario 2025;
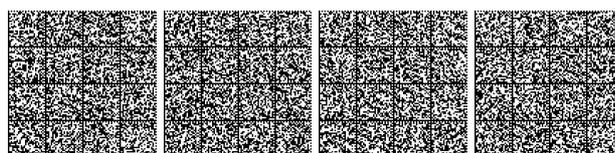
Decreta:

Art. 1.

Emissione dei prestiti

Ai sensi dell'art. 3 del testo unico, per l'anno finanziario 2025 le operazioni di emissione dei prestiti sono disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal dirigente generale Capo della Direzione II del Dipartimento del Tesoro (di seguito «direttore della Direzione II»). In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possono essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa. In caso di assenza o impedimento di entrambi, le operazioni di emissioni dei prestiti sono disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro.

Il Dipartimento del Tesoro può procedere ad emissioni di titoli di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso fisso o variabile, comprese le emissioni di «Green bond» di cui all'art. 1, comma 92, della legge n. 160 del 2019. Può disporre altresì operazioni relative alla riapertura di titoli non più in corso di emissione (*Tap issue*), da svolgersi anche mediante sistemi telematici di negoziazione.

Può procedere, inoltre, all'emissione di *tranche* di prestiti vigenti per consentire il ricorso ad operazioni di pronti contro termine o altre in uso nella prassi finanziaria al fine di promuovere l'efficienza dei mercati.

Art. 2.

Limiti dell'indebitamento

Le emissioni dei prestiti devono essere effettuate, oltre che nel rispetto del limite stabilito annualmente dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, altresì attenendosi ai limiti di cui al presente decreto e secondo gli obiettivi dal medesimo indicati. I titoli possono avere qualunque durata determinata sulla base del contemperamento dell'esigenza di acquisire il gradimento dei mercati, con quella di contenere il costo complessivo dell'indebitamento in un'ottica di medio-lungo periodo, considerata l'esigenza di protezione dal rischio di rifinanziamento e di esposizione a mutamenti dei tassi di interesse.

In tale attività, il Dipartimento del Tesoro effettua emissioni di prestiti in modo che, al termine dell'anno finanziario 2025, e rispetto all'ammontare nominale complessivo dei titoli di Stato in circolazione a quella data, la quota dei titoli a breve termine si attesti tra il 3% e l'8%, la quota dei titoli "nominali" a tasso fisso a medio-lungo termine tra il 65% e l'80%, la quota dei titoli "nominali" a tasso variabile tra il 4% e il 10%; inoltre, la quota dei titoli "reali" indicizzati non dovrà superare il 15% e la quota dei prestiti emessi sui mercati esteri non dovrà eccedere il 5%.

Inoltre, il Dipartimento del Tesoro può effettuare, con le modalità di cui al presente decreto, operazioni di assegnazione di titoli per particolari finalità previste dalla normativa.

Art. 3.

Operazioni di gestione del debito pubblico

Il Dipartimento del Tesoro, sulla base delle informazioni disponibili e delle condizioni di mercato, può effettuare operazioni di gestione del debito pubblico, ricorrendo anche a strumenti finanziari derivati. Tali operazioni, in funzione delle specifiche caratteristiche di ciascuna di esse, possono avere come obiettivo il contenimento del costo complessivo del debito, la protezione dai rischi di mercato e di rifinanziamento del debito, nonché l'efficiente funzionamento del mercato secondario dei titoli di Stato.

Le operazioni di scambio o riacquisto di titoli di Stato sono disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II. Le stesse possono essere effettuate anche mediante sistemi telematici di negoziazione. In ciascuna operazione, il Dipartimento del Tesoro, ove considerato necessario in funzione delle condizioni di mercato, può procedere al riacquisto di titoli in modo che il volume residuo in circolazione di ciascuno di essi sia tale da garantire adeguate condizioni di liquidità sul mercato secondario.

Alle operazioni di scambio o di riacquisto di titoli sono ammessi a partecipare esclusivamente gli operatori iscritti nell'elenco degli Specialisti in titoli di Stato.

In forza dell'art. 3, comma 2, del testo unico, i pagamenti conseguenti alle operazioni di cui al presente articolo possono avvenire anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 24, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifiche, in considerazione delle specificità connesse a tali operazioni.

Art. 4.

Contenimento del rischio di credito nelle operazioni in strumenti finanziari derivati

Al fine di ridurre i rischi connessi ad eventuali inadempimenti delle controparti di operazioni in strumenti finanziari derivati, tali operazioni sono concluse solo con istituzioni finanziarie di elevata affidabilità. Nel valutare il merito del credito delle predette istituzioni, si tiene conto della valutazione espressa dalle principali agenzie di *rating* tra quelle che effettuano una valutazione del merito di credito, ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 del 16 settembre 2009, e successive modifiche.

Ove ne ravvisi l'opportunità per la gestione del debito pubblico, il Dipartimento del Tesoro pone in essere, con le controparti di operazioni in strumenti finanziari derivati, accordi finalizzati alla reciproca prestazione di garanzie (*collateral*), ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1-*bis*, del testo unico.

Con riferimento agli accordi di cui al comma precedente, la soglia di esposizione prevista dall'art. 6, comma 1, lettera *b)*, del decreto garanzie è pari a un miliardo di euro per l'anno finanziario 2025. L'esposizione rilevante è calcolata come media delle valutazioni settimanali effettuate dal Dipartimento del Tesoro sulla totalità delle posizioni in strumenti derivati in essere con ciascuna controparte nell'ultimo trimestre del 2024.
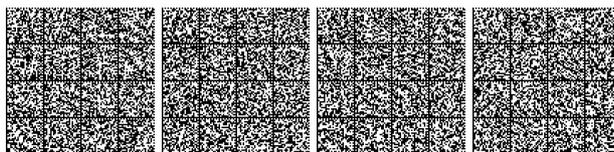
Art. 5.

Accordi connessi con l'attività in strumenti finanziari derivati

Il direttore generale del Tesoro o, per sua delega, il direttore della Direzione II può stipulare i contratti quadro I.S.D.A. *Master Agreement*, di cui alle premesse, ed ogni loro altro allegato, nonché ogni altro accordo connesso, preliminare o conseguente alla gestione del debito, ivi compresi quelli relativi alle operazioni in strumenti finanziari derivati.

Per la stipula degli accordi di garanzia resta fermo quanto previsto dal decreto garanzie.

Art. 6.

Decreti di approvazione e di accertamento

I decreti di approvazione degli accordi di cui all'art. 5, nonché quelli di accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico, sono firmati dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II.

Per l'approvazione degli accordi di garanzia resta fermo quanto previsto dal decreto garanzie.

Art. 7.

Obbligo di comunicazione

Il Dipartimento del Tesoro comunica all'Ufficio di Gabinetto del Ministro le operazioni finanziarie effettuate in forza del presente decreto, indicando i dati finanziari caratteristici di ciascuna di esse.

Il Dipartimento del Tesoro dà preventiva comunicazione al Ministro di quelle operazioni che per le loro caratteristiche rientrino nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo proprie degli organi di governo. Inoltre, qualora particolari esigenze nella gestione del debito rendano opportuno derogare ai limiti posti nel presente decreto, le scelte conseguenti sono sottoposte al Ministro stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2024

Il Ministro: GIORGETTI

25A00070

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 13 dicembre 2024.

Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili.

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 17 gennaio 2018 emanato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale è stato aggiornato il testo delle norme tecniche per le costruzioni;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, in particolare, l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico, nonché le ordinanze di protezione civile mediante le quali è stata data attuazione alle misure finanziate dal medesimo fondo;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2014, recante «Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio 8 luglio 2014 recante «Istituzione del Nucleo tecnico nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica e approvazione dell'aggiornamento del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione»;

Viste le indicazioni operative del DPC prot. n. 57046 del 29 ottobre 2020, per la formazione dei tecnici della pubblica amministrazione, delle organizzazioni di volontariato e professionisti iscritti agli albi di ordini e collegi, nell'ambito della «Valutazione dell'impatto, censimento dei danni e rilievo dell'agibilità post-sisma sulle strutture pubbliche e private e sugli edifici di interesse culturale»;

Viste le indicazioni operative del DPC prot. n. 7761 del 12 febbraio 2021 per il raccordo e il coordinamento delle attività di sopralluogo tecnico, nell'ambito della «Valutazione dell'impatto, censimento dei danni e rilievo dell'agibilità post-sisma sulle strutture pubbliche e private e sugli edifici di interesse culturale»;
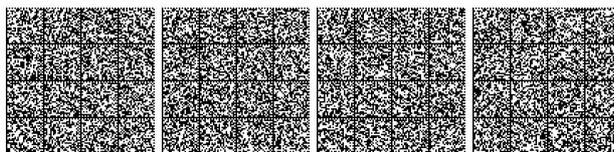
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Nello Musumeci è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale è stato delegato al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziative anche normative, vigilanza e verifica, nonché di ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare, e, in particolare, gli articoli 3 e 5;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei», che prevede misure urgenti per fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, in atto nell'area dei Campi Flegrei, nel territorio di alcuni comuni o parti di comuni della Città metropolitana di Napoli;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 febbraio 2024, recante l'approvazione del Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 2024;

Tenuto conto della «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 140/2023, pubblicata nel sito internet istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e oggetto del sopra indicato piano straordinario;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 30 maggio 2024, recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza dell'evento sismico di magnitudo 4.4 verificatosi il 20 maggio 2024 nell'ambito del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 2024;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 10 luglio 2024 recante la cessazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile di cui al decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 30 maggio 2024 in conseguenza dell'evento sismico di magnitudo 4.4 verificatosi il 20 maggio 2024 nell'ambito del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 luglio 2024;

Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali», che prevede anche ulteriori misure urgenti di protezione civile e di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», e la delibera CIPE n. 63 del 2020, nonché il riferimento alla legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia», in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto l'art. 9-*novies* del citato decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, ai sensi del quale, al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 20 maggio 2024 verificatosi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, è stata autorizzata la spesa di euro 20 milioni per l'anno 2024 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità: *a)* in esecuzione di provvedimenti adottati, entro il 3 luglio 2024, dalle competenti autorità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024; *b)* in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali, alla data del 3 luglio 2024, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024;

Visto, in particolare, il comma 8 dell'art. 9-*novies*, ai sensi del quale, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della Regione Campania, sono definiti: *a)* i criteri di riparto tra i Comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli delle risorse di cui al comma 1 e le modalità di trasferimento agli stessi delle risorse assegnate; *b)* le procedure e i criteri di priorità nell'assegnazione dei contributi nonché i criteri di determinazione del contributo riconoscibile per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno e le modalità di erogazione in favore dei beneficiari; *c)* le modalità di presentazione delle domande di contributo, anche mediante la predisposizione di modulistica uniforme; *d)* i termini di conclusione degli interventi e di redazione del certificato di regolare esecuzione degli stessi a pena di decadenza del diritto al contributo; *e)* i tempi e le modalità di rendicontazione da parte dei comuni dei contributi riconosciuti per la realizzazione dei medesimi interventi;

Attesa la necessità di procedere all'adozione del decreto interministeriale di cui all'art. 9-*novies*, comma 8, del citato decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76;

Attesa la necessità di garantire una coerenza nel trattamento degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui all'art. 9-*novies* del citato decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 e degli interventi per

la ricostruzione privata degli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori dell'Italia centrale, trattandosi di interventi edilizi finanziati con risorse statali nell'ambito del territorio nazionale in conseguenza di eventi sismici;

Considerata l'opportunità di modulare l'importo del contributo in relazione all'entità del danno, al fine di agevolare il rapido rientro del maggior numero di residenti nelle proprie abitazioni;

Vista la nota n. 2555 del 4 ottobre 2024 del Capo di Gabinetto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, avente ad oggetto «Decreto di cui ai sensi dell'art. 9-*novies* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, recante "Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali" - acquisizione concerto»;

Considerata la necessità di garantire l'immediato trasferimento delle risorse stanziate dall'art. 9-*novies* del citato decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, mediante tempestiva assegnazione alla Regione Campania;

Acquisita l'intesa del Presidente della Regione Campania in data 24 settembre 2024 e in data 6 dicembre 2024;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nella «zona di intervento» delimitata ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 140/2023, pubblicata nel sito internet istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ricadente nei Comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli, in cui sono localizzati gli immobili dichiarati inagibili in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024 verificatosi nel territorio dei Campi Flegrei, nonché regolano i criteri e i parametri per la determinazione dei costi ammissibili a contributo e per la quantificazione dei contributi concedibili per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione:

a) di provvedimenti adottati, entro il 3 luglio 2024, dalle competenti autorità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024;

b) di provvedimenti relativi a immobili per i quali, alla data del 3 luglio 2024, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024.

Art. 2.

Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto:

a) per «edificio» si intende l'unità strutturale formata da una o più «unità immobiliari», caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi, quali ad esempio: fabbricati costruiti in epoche diverse; fabbricati costruiti con materiali diversi; fabbricati con solai posti a quota diversa; fabbricati aderenti solo in minima parte;

b) per «unità immobiliare» si intende ogni parte di immobile che, nello stato di fatto in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio, ivi compresi i locali pertinenziali;

c) per «superficie utile netta» si intende la superficie dell'unità immobiliare calcolata al netto di murature interne ed esterne e sguinci di vani di porte e finestre;

d) per «superficie complessiva» dell'edificio, denominata «superficie coperta» dall'art. 9-*novies*, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2024, si intende la superficie utile netta dell'unità immobiliare destinata ad abitazione o ad attività produttiva comprensiva della superficie netta di logge, balconi e terrazze, a cui si aggiungono le superfici nette degli spazi accessori ubicati nello stesso edificio, e la quota parte delle superfici nette delle parti comuni dell'edificio di spettanza della singola unità immobiliare, nonché le superfici nette delle pertinenze danneggiate, nel limite massimo complessivo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva;

e) per «pertinenze» si intendono gli edifici o i manufatti edilizi destinati in modo durevole a servizio o ad ornamento di un edificio principale quali, a titolo esemplificativo, garage, magazzini o rimesse;

f) per «danni leggeri» e per «danni severi» si intendono, in relazione alle diverse tipologie gli edifici, quelli rispettivamente individuati nell'allegato 1 (definizione di danno lieve) e nell'allegato 5 (soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi negli edifici a destinazione prevalentemente abitativa) del testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2023;

g) per «interventi di riparazione e locali» gli interventi di cui ai paragrafi 8.4 e 8.4.1 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2018;

h) per «interventi di miglioramento sismico» gli interventi di cui ai paragrafi 8.4 e 8.4.2 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2018;

i) per «spese tecniche» le spese relative alle prestazioni professionali di cui alle tabelle approvate con decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016.
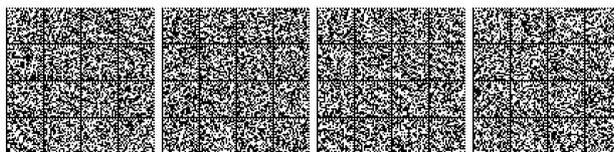
Art. 3.

Tipologia degli interventi finanziabili

1. Il contributo di cui all'art. 1 è concesso per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili privati, destinati ad abitazione principale, abituale e continuativa, ai sensi di quanto previsto dal medesimo art. 1, attraverso interventi di riparazione e interventi locali su edifici con danni leggeri o di riparazione e miglioramento sismico su edifici con danni severi. Il contributo è dovuto anche qualora tra le unità immobiliari componenti l'edificio siano presenti, oltre alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, unità immobiliari adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale.

2. Il contributo è concesso a condizione che gli immobili danneggiati in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024 siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformità ad esso ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda.

Art. 4.

Determinazione dei contributi

1. Il contributo previsto per gli interventi indicati all'art. 3 del presente decreto, concesso a favore dei beneficiari di cui all'art. 1, è pari al 100% del costo da sostenersi e ritenuto ammissibile ai sensi dell'art. 5 per ciascuna unità immobiliare, nei limiti delle risorse di cui all'art. 12, comma 1 del presente decreto.

2. Il contributo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF dei beneficiari ed è concesso nel limite massimo per edificio di euro 450 per metro quadro di superficie complessiva per edifici con danni leggeri e di euro 1.200 per metro quadro di superficie complessiva per edifici con danni severi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6.

3. Il contributo è riconosciuto al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica, di quelli eventuali riconosciuti da un'amministrazione pubblica, anche come credito d'imposta, in relazione al medesimo edificio per analoghe finalità o per la riparazione del medesimo danno o degli eventuali indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni.

Art. 5.

Costi ammissibili

1. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 3, il contributo è determinato sulla base del minor importo tra il costo complessivo dell'intervento e il costo convenzionale di cui all'art. 6.

2. Il costo complessivo dell'intervento di cui al comma 1 comprende i costi sostenuti dall'interessato per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, (anche già eseguite e come definite dal «Manuale per la compilazione della scheda di 1° livello - AeDES»), per le indagini e le prove di laboratorio, per le opere di riparazione e interventi locali o di riparazione e miglioramento sismico e per quelle relative alle finiture interne ed esterne connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, per gli impianti interni e comuni e per le opere di efficientamento energetico, nonché le spese tecniche nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori.

3. Le opere ammesse a contributo riguardano le parti comuni dell'edificio, le unità immobiliari che lo compongono e le relative pertinenze ricomprese nell'edificio.

4. Ai fini della determinazione del costo dell'intervento, le opere di finitura interne alle unità immobiliari ed alle parti comuni sono valutate assumendo a parametro il valore medio delle opere tipiche dell'edilizia ordinaria comunemente diffusa nel territorio, e le opere di finitura esterne facendo riferimento a quelle necessarie al ripristino delle condizioni preesistenti al sisma, per restituire all'intero edificio l'aspetto decorativo e funzionale originario. Ai medesimi fini, gli impianti interni alle unità immobiliari ed alle parti comuni sono ripristinati o sostituiti, ove necessario, facendo riferimento a quelli tipici dell'edilizia ordinaria comunemente diffusa sul territorio, e adeguati alla vigente normativa in materia di sicurezza e di efficientamento energetico.

Art. 6.

Modalità di calcolo del contributo

1. Il costo ammissibile a contributo, ai sensi del precedente art. 5, comma 1, viene determinato avendo riguardo al minore importo tra:

il costo dell'intervento, al lordo dell'IVA se non recuperabile, determinato secondo il computo metrico-estimativo redatto sulla base dei prezzi di contratto, desunti dal prezziario unico della Regione Campania corrente alla data della progettazione, tenuto conto delle voci non previste valutate attraverso il procedimento di analisi specifica dei prezzi di cui al decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49

e il costo convenzionale ottenuto moltiplicando per metro quadro di superficie complessiva dell'edificio il costo parametrico di cui alla tabella seguente, articolata per classi di superficie e riferito al «livello operativo» attribuito all'edificio:

Costo parametrico (euro)	L0	L1	L2	L3	L4
fino a 130 mq	450	700	910	1030	1200
da 130 a 220 mq	370	620	740	910	1080
oltre i 220 mq	340	540	660	780	1030

2. Il «livello operativo» dell'edificio è determinato sulla base della combinazione degli «stati di danno» e dei «gradi di vulnerabilità» stabiliti nell'allegato 5 (tabelle da 1 a 5) all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2023.

Art. 7.

Domanda di contributo

1. La domanda di contributo di cui all'art. 1 è presentata dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare sgomberata ovvero dal conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare. In tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega al ripristino dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario.

2. La realizzazione degli interventi di cui all'art. 3 che riguardino edifici comprendenti più unità immobiliari di proprietari diversi, destinate ad abitazione e/o ad attività produttive, è affidata, sulla base di apposita delibera degli organi assembleari o equivalenti, all'amministratore condominiale in caso di condominio costituito, oppure a un rappresentante dei proprietari in caso di condominio di fatto o all'amministratore dell'eventuale consorzio appositamente costituito.

3. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo.

4. Le domande di contributo per gli interventi, predisposte sulla base del modello di cui all'allegato A al presente decreto, sono presentate dai soggetti legittimati di cui al comma 1 tramite apposita sezione predisposta all'interno dello sportello unico per l'edilizia del comune nel cui territorio è ubicato l'immobile sgomberato, i cui contenuti minimi sono definiti nell'allegato A al presente decreto. Alla domanda, che contiene anche la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni, sono obbligatoriamente allegati, anche in forma digitale, a pena di inammissibilità della stessa:

a) la documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio, ove prescritto;

b) la copia del provvedimento di sgombero di cui all'art. 1;

c) la dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che attesti il nesso di causalità tra l'evento sismico del 20 maggio 2024 e i danni all'immobile alla base del provvedimento di sgombero. La dichiarazione deve recare altresì la descrizione dei danni prodotti, i lavori da eseguire e la relativa valutazione economica mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell'intervento, nonché la quantificazione del livello operativo attraverso la quantificazione dello stato del danno e del livello di vulnerabilità. La dichiarazione deve recare, altresì, la quantificazione delle competenze tecniche nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori. La dichiarazione asseverata attesta altresì la finalità e l'idoneità degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno, ai fini della revoca del provvedimento di sgombero;

d) la documentazione attestante lo stato legittimo dell'unità immobiliare ai sensi dell'art. 9-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero, in caso di unità immobiliari interessate da istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, copia del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria.

5. Alla domanda di contributo sono obbligatoriamente allegati, altresì:

l'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori;

l'eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico, dalla quale risulti l'importo assicurativo riconosciuto;

la sottoscrizione di tutti soggetti interessati dal procedimento dell'informativa resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

il progetto degli interventi proposti con:

a) descrizione puntuale dei danni rilevati e delle eventuali opere di pronto intervento e messa in sicurezza, anche già eseguite ed opportunamente documentate;

b) rappresentazione degli interventi edilizi da eseguire mediante elaborati grafici, ivi compresa ogni documentazione attestante lo stato dei luoghi preesistente e la conformità agli strumenti urbanistici e alla normativa vigente;

c) indicazione degli interventi strutturali da eseguire mediante gli elaborati grafici, relazioni e ogni altra documentazione richiesta dalle norme tecniche sulle costruzioni approvate col decreto ministeriale 17 gennaio 2018, e necessaria ai fini del deposito o dell'eventuale autorizzazione sismica ai sensi della vigente legislazione ove prescritta;

d) indicazione degli eventuali interventi di adeguamento igienico-sanitario ove necessari per superare le gravi carenze presenti nell'edificio;

e) indicazione di eventuali opere di efficientamento energetico dell'intero edificio intese a conseguire obiettivi di riduzione delle dispersioni termiche ovvero, mediante impiego di fonti energetiche rinnovabili, di riduzione dei consumi da fonti tradizionali in conformità alla vigente legislazione;

f) computo metrico estimativo dei lavori suddiviso per categorie redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto, desunti dal prezziario unico della Regione Campania corrente alla data della progettazione e l'indicazione separata dei costi per la sicurezza;

g) per i soli progetti riconducibili alla tipologia della ristrutturazione edilizia di interi edifici di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni tecniche in materia di barriere architettoniche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13;

h) documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

i) esauriente documentazione fotografica dei danni subiti dall'edificio completa di indicazione dei punti di presa.

6. Il comune assegna un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni per sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda, per integrare i documenti di cui al comma 4, lettere da *a)* a *d)*, di ogni elemento mancante, nonché per produrre i documenti mancanti di cui al comma 5. In caso di mancato adempimento alle richieste del comune di cui al precedente periodo, la domanda di contributo è rigettata.

7. Nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, il riconoscimento del contributo in favore degli aventi diritto è subordinato alla presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l'intero edificio, inteso come unità strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018.

8. Il termine per la presentazione delle domande di contributo è fissato secondo le modalità stabilite con delibera della giunta comunale adottata, per l'anno 2024, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, in attuazione delle previsioni del comma 4 dell'art. 9-*novies* del decreto-legge n. 76 del 2024. Il comune procede all'emanazione di delibere di scorrimento della graduatoria per gli anni successivi entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento delle risorse.

9. I comuni, nei limiti delle risorse finanziarie ricevute ai sensi dell'art. 12, esaminano le domande dando priorità agli interventi su edifici con il livello operativo più basso, da L0 a L4, e procedendo dall'intervento su edifici con più unità immobiliari abitate, in maniera da permettere la revoca del provvedimento di sgombero e il conseguente rientro nell'abitazione del maggior numero di nuclei familiari.

Art. 8.

Concessione del contributo

1. I comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di contributo, nei limiti di quanto previsto dall'art. 7, comma 9.

2. In sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio, il comune procede tempestivamente all'accertamento della sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti per la fruizione del contributo e della completezza della domanda presentata e della documentazione allegata. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio avviene in relazione al tipo di intervento da eseguire nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dalla disciplina organizzativa e regolamentare del comune in cui è ubicato l'immobile. Gli interventi edilizi regolati dal presente decreto sono autorizzati nel rispetto della disciplina vigente, ivi compresa quella ambientale e paesaggistica nonché in materia di rischio idrogeologico e sismico.

3. Il comune, qualora sia positivamente verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, adotta il provvedimento di concessione del contributo comprensivo delle spese tecniche. Il provvedimento deve includere il Codice unico di progetto (CUP) identificativo, che deve essere comunicato contestualmente ai soggetti richiedenti il contributo.

Art. 9.

Erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato dal comune al beneficiario, con fondi resi disponibili ai sensi dell'art. 12, nei tempi e nei modi di cui ai commi successivi.

2. Per i danni lievi il contributo è erogato:

a) fino al 50 % del contributo, entro venti giorni dalla presentazione al comune dello stato di avanzamento dei lavori che attesti l'esecuzione di almeno il 50% dei lavori ammessi e della dichiarazione di impegno del legale rappresentante dell'impresa esecutrice al rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione della prima quota di contributo;

b) il restante contributo a saldo, entro trenta giorni dalla presentazione al comune degli elaborati e delle dichiarazioni a consuntivo dei lavori, che attestino l'esecuzione di tutti i lavori ammessi a contributo e di quelli necessari per la completa agibilità dell'edificio;

c) l'erogazione del contributo può avvenire in un'unica soluzione a conclusione dei lavori, a seguito della presentazione al comune della documentazione prevista per la presentazione della richiesta del saldo.

3. Per i danni gravi, il contributo è erogato:

a) fino al 20% del contributo, entro venti giorni dalla presentazione al comune dello stato di avanzamento dei lavori che attesti l'esecuzione di almeno il 20% dei lavori ammessi e della dichiarazione di impegno del legale rappresentante dell'impresa esecutrice al rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione della prima quota di contributo;

b) fino al 20% del contributo, entro venti giorni dalla presentazione al comune dello stato di avanzamento dei lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera *a)* e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione della seconda quota di contributo;

c) fino al 30% del contributo, entro venti giorni dalla presentazione al comune dello stato di avanzamento dei lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera *b)* e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione della terza quota di contributo;

d) il restante contributo a saldo, entro trenta giorni dalla presentazione al comune del quadro economico a consuntivo dei lavori, che attesti l'esecuzione di tutti
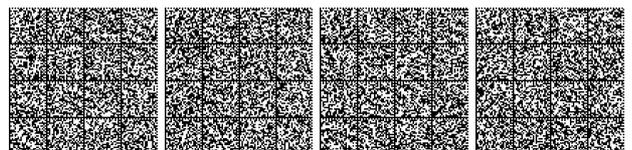
i lavori ammessi a contributo e di quelli necessari per la completa agibilità dell'edificio e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera *c)* e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione del saldo;

e) l'erogazione del contributo può avvenire in un'unica soluzione a conclusione dei lavori, a seguito della presentazione della documentazione prevista per la presentazione della richiesta del saldo.

4. Ai fini dell'erogazione del saldo di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 nonché *d)* ed *e)* del comma 3, il direttore dei lavori trasmette al comune la seguente documentazione:

a) dichiarazione attestante la raggiunta piena agibilità dell'edificio nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari, anche a seguito di esito positivo del controllo effettuato sul progetto di miglioramento/adeguamento sismico dalla struttura tecnica competente, nel caso di intervento sottoposto a verifica dal comune in corso d'opera;

b) collaudo statico per gli interventi di miglioramento sismico, come definito dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018;

c) conto consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto e, nel caso delle varianti in corso d'opera, di un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori. Il consuntivo dei lavori, unitamente alle spese tecniche previste, è comparato con il costo convenzionale di cui all'art. 6 per la determinazione finale del contributo che va calcolato sul minore dei due importi;

d) rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture che debbono essere prodotte al comune e conservate in copia dal beneficiario per essere esibite a richiesta degli organi di controllo. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso dovranno essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo e per le spese sostenute dal richiedente;

e) documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti con indicazione planimetrica dei coni ottici.

3. Ai fini dell'erogazione della quota di contributo per spese tecniche relative alla fase progettuale, il beneficiario presenta la richiesta al comune per la liquidazione delle predette spese progettuali, allegando fattura di importo pari a quanto richiesto, nel termine di cinque giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione del contributo per il recupero dell'immobile.

4. Per la liquidazione delle spese tecniche relative alla successiva fase esecutiva, le stesse sono erogate in base agli stati di avanzamento dei lavori con le stesse percentuali di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Il comune, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, determina l'importo dei contributi di cui ai precedenti commi e provvede alla loro erogazione ad ogni stato di avanzamento lavori e a consuntivo degli stessi.

6. Il contributo è erogato direttamente al richiedente, sulla base delle percentuali indicate ai precedenti commi e previa produzione dei documenti ivi indicati.

Art. 10.

Esecuzione dei lavori

1. Le comunicazioni di inizio e fine dei lavori, redatte dal direttore dei lavori, sono trasmesse immediatamente al comune e seguono le procedure previste dalla legge.

2. I lavori devono essere ultimati entro un anno dalla data di concessione del contributo. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori in dipendenza di provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione, accertato dal comune, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi. A richiesta dei proprietari interessati, da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di ultimazione dei lavori, il comune può autorizzare, per documentati e giustificati motivi, la proroga del medesimo termine di ultimazione dei lavori per non più di un anno.

3. Il soggetto beneficiario comunica al comune entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, l'avvenuta esecuzione delle opere finanziate, allegando il certificato di regolare esecuzione o il collaudo ai sensi della vigente disciplina. Il comune dispone le verifiche ritenute opportune relativamente all'effettiva ultimazione dei lavori.

4. Qualora i lavori non vengano ultimati entro il termine di cui al comma 2, eventualmente prorogato ai sensi del medesimo comma 2, il comune adotta una diffida ad adempiere rivolta al soggetto beneficiario dei contributi, entro ulteriori trenta giorni. In caso di ulteriore inadempienza il soggetto beneficiario decade dal diritto al contributo e il comune chiede al medesimo beneficiario la restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati.

5. Qualora la comunicazione e la certificazione di cui al comma 3 non vengano trasmesse entro il termine ivi indicato, il comune emette diffida ad adempiere rivolta al soggetto beneficiario dei contributi, entro ulteriori trenta giorni. In caso di ulteriore inadempienza il soggetto beneficiario decade dal diritto al contributo e il comune chiede al medesimo beneficiario la restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati.

Art. 11.

Annullamento, revoca, decadenza e rinuncia

1. In caso di annullamento, revoca o decadenza, anche parziale, del contributo, è escluso ogni diritto dei beneficiari a percepire le somme residue non ancora erogate. I beneficiari sono obbligati a restituire, in tutto o in parte secondo le determinazioni assunte, i contributi indebitamente percepiti maggiorati degli interessi legali.

2. In caso di rinuncia al contributo da parte del beneficiario, questi è tenuto al rimborso delle eventuali somme già riscosse maggiorate degli interessi legali.

3. Le somme restituite o rimborsate ai sensi dei commi 1 e 2, sono versate dal comune all'entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dal ricevimento e restano acquisite all'erario.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri per l'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziate dall'art. 9-*novies* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 citato, pari a euro 20 milioni per l'anno 2024 e a euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono annualmente assegnate alla Regione Campania che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, provvede al riparto delle predette risorse tra i Comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli, in rapporto alla media ponderata tra il numero degli edifici sgomberati ai sensi dell'art. 1 e la superficie complessiva dei medesimi risultante dai sopralluoghi di agibilità effettuati, assicurando una assegnazione minima di 2 milioni di euro complessivi nel triennio per ogni comune in cui siano localizzati immobili oggetto di provvedimento di sgombero ai sensi dell'art. 1.

Art. 13.

Rendicontazione

1. I comuni rendicontano con cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimenti Casa Italia e della protezione civile l'intero ammontare dei fondi impegnati ed erogati nel periodo, relazionando sullo stato di avanzamento degli interventi di cui all'art. 3. Le risorse eccedenti sono riassegnate in favore dei comuni con maggiori necessità con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2024

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
MUSUMECI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3282

ALLEGATO *A*

MODELLO STANDARDIZZATO DI DOMANDA DI CONTRIBUTO - CONTENUTO MINIMO

1. Dati del beneficiario

Nome e cognome
Codice fiscale
Telefono
E-mail

2. Dati relativi al rappresentante del beneficiario

(da compilare solo se il firmatario della comunicazione è un soggetto diverso dal beneficiario titolato alla presentazione dell'istanza)
Nome e cognome
Codice fiscale
Telefono
E-mail

3. Dati del condominio

(da compilare solo in presenza di interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio)
Nome, cognome e codice fiscale dell'amministratore di condominio o del condomino incaricato
Codice fiscale del condominio
Telefono
E-mail

4. Evento di riferimento

5. Scheda AeDES

Riferimento ID
Esito agibilità

6. Ordinanza di inagibilità

Riferimento ente
Numero
Data

7. Dati catastali identificativi dell'immobile oggetto dell'intervento

Codice comune
Tipologia immobile (T/U)
Sezione urbana/comune catastale
Foglio, particella/e, subalterno/i

8. Valutazione del livello operativo del costo parametrico

Stato di danno
Grado di vulnerabilità
Livello operativo
Superfici complessiva
Costo parametrico
Costo convenzionale

9. Descrizione dell'intervento e computo metrico estimativo

Va descritta la tipologia di interventi previsti ai fini della concessione del contributo

Computo metrico

10. Costo intervento

Inserire l'importo del contributo calcolato secondo i criteri di cui all'art. 6.

25A00057

ORDINANZA 2 gennaio 2025.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi verificatisi nei giorni dall'8 al 12 settembre 2024 nel territorio dell'intera Provincia di Bergamo e dei Comuni di Dolzago, di Lecco, di Missaglia, di Molteno e di Oggiono della Provincia di Lecco e dei Comuni di Gargnano, di Bagolino, di Pertica bassa e di Lavenone della Provincia di Brescia. (Ordinanza n. 1124).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 dicembre 2024 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi verificatisi nei giorni dall'8 al 12 settembre 2024 nel territorio dell'intera Provincia di Bergamo e dei Comuni di Dolzago, di Lecco, di Missaglia, di Molteno e di Oggiono della Provincia di Lecco e dei Comuni di Gargnano, di Bagolino, di Pertica bassa e di Lavenone della Provincia di Brescia;

Considerato che nei giorni dall'8 al 12 settembre 2024 il territorio dell'intera Provincia di Bergamo e dei Comuni di Dolzago, di Lecco, di Missaglia, di Molteno e di Oggiono della Provincia di Lecco e dei Comuni di Gargnano, di Bagolino, di Pertica bassa e di Lavenone della Provincia di Brescia è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e l'evacuazione di alcune famiglie dalle proprie abitazioni;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno causato esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, nonché danni alla rete dei servizi essenziali;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Lombardia;

Dispone:

Art. 1.

Piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il direttore *pro tempore* della Direzione generale sicurezza e protezione civile è nominato Commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società *in house* o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 8, entro quaranta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano contiene le misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti:

a) al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.

4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere, per ciascuna misura, ove compatibile con la specifica tipologia, la località, le coordinate geografiche WGS84, la relativa descrizione tecnica con la durata e l'indicazione dell'oggetto della criticità, nonché l'indicazione della relativa stima di costo. Come previsto dalle vigenti disposizioni in materia, in relazione a quanto disposto dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i CUP degli interventi devono essere acquisiti ed inseriti nel piano anche successivamente all'approvazione del medesimo purché nel termine di quindici giorni dall'approvazione e comunque prima dell'autorizzazione del Commissario delegato al soggetto attuatore ai fini della realizzazione dello specifico intervento.

5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 8, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per gli interventi di cui alla lettera *d)* dell'art. 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il piano rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo
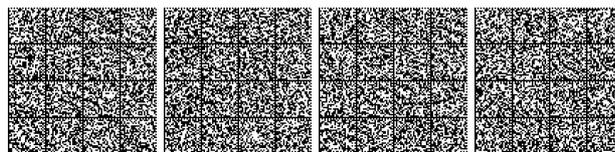
del Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla pubblicazione dell'ordinanza di cui all'art. 8, comma 4, del presente provvedimento.

6. Eventuali somme residue o non programmate, rispetto a quelle rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 24, del decreto legislativo n. 1 del 2018, possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia differente, nell'ambito di quanto previsto dal medesimo articolo, rispetto a quella per cui sono state stanziate, previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, corredata di motivata richiesta del Commissario delegato che attesti altresì la non sussistenza di ulteriori necessità per la tipologia di misura originaria.

7. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 5 e 6 devono essere corredate di relazione resa ai sensi dell'art. 10, comma 1, secondo la tempistica ivi prevista.

8. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2, previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta - al netto di eventuali risarcimenti assicurativi riconosciuti in relazione all'evento di che trattasi - ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza, ovvero agli operatori economici sulla base dei provvedimenti di liquidazione sottoscritti dal soggetto attuatore. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, il Commissario delegato può erogare anticipazioni, volte a consentire il pronto avvio degli interventi.

9. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

10. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, o per la creazione di aree di deposito temporaneo del materiale alluvionale rimosso per la messa in sicurezza dei corsi d'acqua, delle infrastrutture e/o dei centri abitati, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

Art. 2.

Contributi di autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità comunali, adottati a seguito dell'evento di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, in euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700,00 per quelli composti da tre unità, in euro 800 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni o persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, ovvero da altri provvedimenti delle autorità competenti con i quali si attesti l'inagibilità o la distruzione dell'immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 8.

4. Il contributo di cui al presente articolo non può essere riconosciuto nell'ipotesi in cui l'amministrazione regionale, provinciale o comunale assicuri la fornitura, a titolo gratuito, di alloggi.

Art. 3.

Deroghe

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati ovvero, per eventuali esigenze di gestione diretta di specifici interventi o attività, il Dipartimento della protezione civile, possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 limitatamente agli interventi in alveo di rimozione del materiale prodotto dagli eventi, fermi restando i tempi procedimentali delle procedure di approvazione dei progetti di cui all'art. 6;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, art. 34;

decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, art. 36;

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5;

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e Titolo III;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-*ter*, 29-*quater*, 29-*quinquies*, 29-*sexies*, 29-*septies*, 29-*octies*, 29-*nonies*, 29-*decies*, 29-*undecies*, 29-*terdecies*, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-*bis* , 179, 181, 182, 183, 184, 185-*bis*, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-*bis*, 25, 26, 27, 27-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 146, 147 e 152;

decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31 articoli 2, 3, 4, 7, 8, 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;

decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001, n. 380, articoli 2, 2-*bis*, 3, 5, 6 e 6-*bis*, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;

leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all'art. 76 e all'art. 140 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera *b)*, dell'art. 140 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 140 possono essere derogati.

3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 11 dell'art. 140 nonché dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 36/2023, il Commissario delegato e i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023:

22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano;

38, 41, comma 4, allegato I.8 (art. 1) e 42 allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

41, comma 12, allo scopo di autorizzare l'affidamento della progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

44, allo scopo di consentire anche alle stazioni appaltanti o enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto;

17, 18, 48, 50, 52, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono procedere in deroga agli articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n. 36/2023. La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;

71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

119, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 140, comma 7;

120, allo scopo di consentire modifiche contrattuali e proroghe tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali e nei contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 11 e 12 dell'art. 5 dell'allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC, nonché allo scopo di poter incrementare fino al 75% il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo.

4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, il Commissario delegato e i soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che
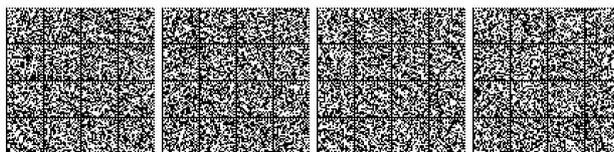
i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 140, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, mediante la banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione dei lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 50 e 76, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte all'art. 140, comma 7, del decreto legislativo n. 36/2023. Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono essere selezionati nell'ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse già espletate dal Commissario delegato o dai soggetti attuatori dallo stesso individuati. È facoltà dei soggetti di cui al comma 1 procedere alla realizzazione di parte degli interventi con il sistema dell'economia diretta secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato e i soggetti attuatori, previa specifica nei documenti di gara, possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto, dall'art. 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

7. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023 richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni.

Art. 4.

Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori

1. Il Commissario delegato identifica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere *a)* e *b)*, dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, necessarie per il superamento dell'emergenza, nonché, gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)*, del medesimo art. 25, trasmettendoli al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, il Commissario delegato identifica, per ciascuna misura, la località, le coordinate geografiche WGS84, la descrizione tecnica e la relativa durata in particolare per gli interventi di tipo *d)*, oltre all'indicazione delle singole stime di costo.

3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie, utilizzando la modulistica predisposta dal Dipartimento della protezione civile ed allegata alla presente ordinanza e secondo i seguenti criteri e massimali:

a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

b) per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00 di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva.

4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti, inviandone gli elenchi per presa d'atto al Dipartimento della protezione civile.

5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

6. La modulistica di cui al comma 3 può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Detta ricognizione dei danni, che non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi, è inviata al Dipartimento della protezione civile, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Art. 5.

Materiali litoidi e vegetali

1. In attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico, compreso il demanio lacuale, per interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, possono essere ceduti, previo nulla osta dell'autorità competente e senza oneri, al co-

mune territorialmente competente per interventi pubblici di ripristino conseguenti alla situazione generata dall'evento, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. Previo nulla osta dell'autorità competente, inoltre, i materiali litoidi e vegetali possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Per i materiali litoidi e vegetali asportati, il RUP assicura al Commissario delegato od al soggetto attuatore la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi. La cessione del materiale litoide può essere effettuata a titolo gratuito anche a favore di enti locali diversi dal comune.
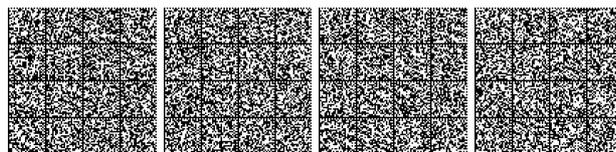
2. Ai materiali litoidi e vegetali rimossi per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le quali trovano applicazione ai siti che, al momento degli eventi calamitosi in rassegna, erano soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare la matrice ambientale naturale già oggetto di valutazione da parte della regione o del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 1 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al Titolo V della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Il Commissario delegato o i soggetti attuatori, ove necessario, possono individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali anche vegetali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d'intesa con gli enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 8.

Art. 6.

Procedure di approvazione dei progetti

1. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivo della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a sette giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale, all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, ovvero, negli altri casi, al Capo del Dipartimento della protezione civile, che si esprime entro sette giorni.

Art. 7.

Impiego del volontariato organizzato di protezione civile

1. Per l'impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione Lombardia nelle attività previste dall'art. 1 si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 8. Il Commissario delegato provvede all'istruttoria delle relative istanze di rimborso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformità a quanto previsto dall'art. 1.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 9 dicembre 2024, nel limite di euro 2.800.000,00.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. La Regione Lombardia è autorizzata a trasferire, sulla contabilità speciale di cui al comma 2, eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale di cui in premessa.

4. Con successiva ordinanza, si provvede ad identificare la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 9.

Sospensione dei mutui

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 9 dicembre 2025 senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

Art. 10.

Relazioni del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente alle attività espletate ai sensi della presente ordinanza contenente, per ogni misura inserita nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate: lo stato di attuazione e la previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità - nonché l'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori. La medesima relazione, ove siano trascorsi trenta giorni dall'ultima trasmissione, deve essere presentata contestualmente alla eventuale proposta di rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, commi 5 e 6.

2. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di attuazione delle stesse, con il dettaglio, per ogni intervento, dello stato di avanzamento fisico e della spesa nonché del termine previsto dei lavori.

3. Laddove si intenda procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, nella relazione di cui al comma 2 devono essere riportate le previsioni di ultimazione degli interventi nonché le motivazioni che ne hanno impedito la conclusione entro lo stato di vigenza dell'emergenza e l'eventuale ulteriore necessità di avvalersi delle deroghe di cui all'art. 3, con esplicitazione di quelle ancora ritenute necessarie.

4. Laddove non si ritenga di dover procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, la relazione di cui al comma 2 deve contenere gli elementi necessari alla predisposizione dell'ordinanza di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

5. Alla definitiva scadenza dello stato di emergenza il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile e ai soggetti eventualmente subentranti per il prosieguo in ordinario delle attività emergenziali, una relazione conclusiva circa lo stato di attuazione del piano degli interventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2025

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

AVVERTENZA:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile (www.protezionecivile.it), al seguente link https://www.protezionecivile.gov.it/it/dipartimento/amministrazione-trasparente/provvedimenti-normativi

25A00071
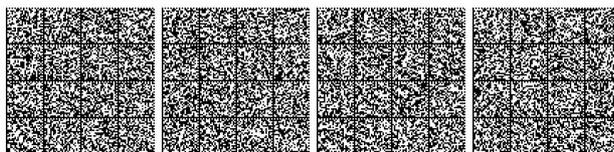
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bortezomib Teva».

Con la determina n. aRM - 264/2024 - 813 del 20 dicembre 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Teva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: BORTEZOMIB TEVA;

confezione: A.I.C. n. 044636013;

descrizione: «3,5 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 10 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A00042

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sugammadex Sun».

Con la determina n. aRM - 267/2024 - 3230 del 20 dicembre 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della SUN Pharmaceutical Industries (Europe) B.V., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: SUGAMMADEX SUN

confezione: 048310015;

descrizione: «100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 2 ml;

confezione: 048310027;

descrizione: «100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 5 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A00043

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Estracyt»

Con la determina n. aRM - 268/2024 - 40 del 20 dicembre 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Pfizer Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ESTRACYT:

confezione: 024397010;

descrizione: «140 mg capsule rigide» 40 capsule rigide;

confezione: 024397022;

descrizione: «140 mg capsule rigide» 100 capsule rigide.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A00044

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pravastatina Almus».

Con la determina n. aRM - 269/2024 - 706 del 20 dicembre 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Hexal AG, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: PRAVASTATINA ALMUS;

confezione: 040536397;

descrizione: «10 mg compresse» 100 x 1 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040536385;

descrizione: «10 mg compresse» 100 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040536373;

descrizione: «10 mg compresse» 98 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040536361;

descrizione: «10 mg compresse» 60 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040536359;

descrizione: «10 mg compresse» 50 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040536346;

descrizione: «10 mg compresse» 30 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040536296;

descrizione: «10 mg compresse» 10 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040536284;

descrizione: «10 mg compresse» 7 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040536272;

descrizione: «10 mg compresse» 1 compressa in blister AL/AL;

confezione: 040536334;

descrizione: «10 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040536322;

descrizione: «10 mg compresse» 21 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040536310;

descrizione: «10 mg compresse» 20 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040536308;

descrizione: «10 mg compresse» 14 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040536260;

descrizione: «40 mg compresse» 100 x 1 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040536258;

descrizione: «40 mg compresse» 100 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040536245;

descrizione: «40 mg compresse» 98 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040536221;

descrizione: «40 mg compresse» 50 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040536219;

descrizione: «40 mg compresse» 30 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040536207;
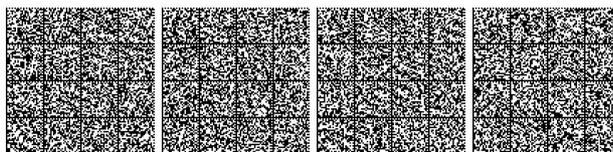
descrizione: «40 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040536233;

descrizione: «40 mg compresse» 60 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040536195;

descrizione: «40 mg compresse» 21 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040536183;

descrizione: «40 mg compresse» 20 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040536171;

descrizione: «40 mg compresse» 14 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040536169;

descrizione: «40 mg compresse» 10 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040536157;

descrizione: «40 mg compresse» 7 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040536144;

descrizione: «40 mg compresse» 1 compressa in blister AL/AL;

confezione: 040536132;

descrizione: «20 mg compresse» 100 x 1 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040536120;

descrizione: «20 mg compresse» 100 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040536118;

descrizione: «20 mg compresse» 98 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040536106;

descrizione: «20 mg compresse» 60 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040536094;

descrizione: «20 mg compresse» 50 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040536082;

descrizione: «20 mg compresse» 30 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040536070;

descrizione: «20 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040536068;

descrizione: «20 mg compresse» 21 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040536056;

descrizione: «20 mg compresse» 20 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040536043;

descrizione: «20 mg compresse» 14 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040536031;

descrizione: «20 mg compresse» 10 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040536029;

descrizione: «20 mg compresse» 7 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040536017;

descrizione: «20 mg compresse» 1 compressa in blister AL/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A00045

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Coxanturenasi»

Con la determina n. aRM - 270/2024 - 7046 del 20 dicembre 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Teofarma S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: COXANTURENASI:

confezioni:

017990019 «300 mg/4 ml + 10 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 3 flaconi + 3 fiale solvente 4 ml;

017990033 «300 mg/4 ml + 10 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 3 flaconi + 3 fiale solvente 4 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A00046

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clofarabina Tillomed».

Con la determina n. aRM - 271/2024 - 4374 del 20 dicembre 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Tillomed Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: CLOFARABINA TILLOMED;

confezione: 045349014;

descrizione: «1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro;

confezione: 045349026;

descrizione: «1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 4 flaconcini in vetro.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A00047

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Fusidico Teva».

Con la determina n. aRM - 273/2024 - 813 del 23 dicembre 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Teva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ACIDO FUSIDICO TEVA;

confezione: A.I.C. n. 044585014;

descrizione: «20mg/g crema» 1 tubo in al da 15 gr;

confezione: A.I.C. n. 044585026.

descrizione: «20mg/g crema» 1 tubo in al da 30 gr.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A00048

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di abiraterone, «Abiraterone Medical Valley».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 353 del 23 dicembre 2024

Procedura europea n. NL/H/5370/001/E/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ABIRATERONE MEDICAL VALLEY, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Medical Valley Invest AB, con sede legale e domicilio in Bradgardsvagen 28, 23632, Hollviken, (Svezia).

Confezioni:

«500 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 051289015 (in base 10) 1JX6XR (in base 32);

«500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 051289027 (in base 10) 1JX6Y3 (in base 32).

Principio attivo: abiraterone.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Laboratorios León Farma, S.A. - Poligono Industrial Navatejera, Calle La Vallina Sn24193 - Villaquilambre, Leon, Spagna;

Laboratorios Liconsa, S.A. - Avenida De Miralcampo 7, Poligono Industrial Miralcampo, 19200 Azuqueca de Henares, Guadalajara, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura.

Classificazione ai fini della fornitura: RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: oncologo, urologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 7 giugno 2027, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A00049

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di plerixafor, «Plerixafor EG»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 354 del 23 dicembre 2024

Procedura europea n. AT/H/1241/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PLERIXAFOR EG, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6, 20136 Milano (MI), Italia;

confezione: «20 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 1,2 ml - A.I.C. n. 049981018 (in base 10) 1HP9LU (in base 32);

principio attivo: plerixafor;
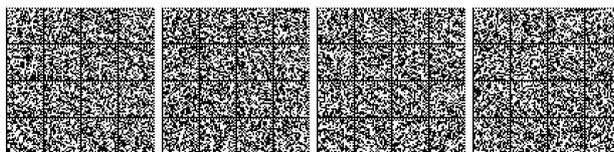
produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Pharmadox Healthcare Limited, KW20A, Kordin Industrial Park, Paola PLA 3000 - Malta.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 2 luglio 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A00050

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Partito «Liberali Democratici Europei»

STATUTO
DEL PARTITO POLITICO «LIBDEM - LIBERALI DEMOCRATICI EUROPEI»

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Denominazione, sede e durata

È costituito un partito politico avente la seguente denominazione: «Liberali Democratici Europei» o altresì «Libdem Europei» o semplicemente «Libdem», da ora in avanti denominato «partito», con sede legale a Roma, via Vittorio Veneto 7, e con durata illimitata.

Art. 2.
Simbolo

Il partito utilizza il simbolo formato da un cerchio con riempimento di colore blu, recante nella parte centrale la scritta grande in bianco «libdem» e sottostante la scritta, in corrispondenza della lettera «M», di carattere più piccolo, «europei», anch'essa di colore bianco e, sopra la scritta «libdem», il disegno di un uccello stilizzato di colore giallo, con una seconda ala, che compare dietro quella in primo piano, di colore giallo più scuro. Il simbolo può essere usato anche in altre varianti di colore. Il simbolo è di titolarità del partito e può essere utilizzato esclusivamente nel rispetto dei principi e delle regole del presente statuto e sulla base delle deliberazioni validamente assunte dagli organi del partito.

Art. 3.
Scopo, finalità ed attività

Il partito, costituito nelle forme previste e disciplinate dal codice civile per le associazioni non riconosciute, non ha scopo di lucro e mira a perseguire finalità politiche e sociali concorrendo, con metodo democratico, alla formazione della politica nazionale europea ed internazionale ispirandosi costantemente e coerentemente ai valori fondanti del liberalismo ed ai principi espressi nel Manifesto di Oxford del 1947 come riaffermati e rivisti nella Dichiarazione liberale del 1967, nella nuova versione del Manifesto del 1997 e in quello di Andorra del 2017, in particolare per i seguenti scopi e attraverso le seguenti attività:

a) la promozione e divulgazione dei principi del liberalismo e i valori della libertà, della democrazia, dello stato di diritto, della laicità delle istituzioni e della solidarietà e cooperazione internazionale, sostenendo l'economia di mercato aperta e concorrenziale, la difesa e il rafforzamento dei diritti civili e politici e la protezione ed estensione delle libertà individuali;

b) la collaborazione, nelle forme ritenute maggiormente idonee e coerenti coi propri principi ispiratori, con altri soggetti e/o partiti politici che si riconoscano nei valori posti a fondamento della costituzione dell'Alleanza dei liberali e democratici europei (ALDE), nonché dei soggetti politici che aderiscono al gruppo dell'europarlamento denominato «*Renew Europe*», anche sostenendo l'avvio di un percorso costituente per la nascita in Italia di un partito unitario;

c) la promozione ed il rilancio, a livello nazionale ed europeo, dell'iniziativa politica volta alla effettiva realizzazione di una Unione europea ancor più stretta (an even closer Union) e di un'Europa federale, ovvero alla formazione degli Stati Uniti d'Europa, ispirandosi ai principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale;

d) la riaffermazione delle alleanze internazionali cui l'Italia, nel corso della sua storia repubblicana, ha aderito, tra cui l'Alleanza Atlantica, e la promozione di qualsiasi ulteriore iniziativa internazionale che si caratterizzi per la difesa e la promozione dei principi cui il partito espressamente si richiama ed ai quali si ispira;

e) il dialogo politico-culturale ed un confronto libero e aperto, attraverso il metodo e i valori di democrazia, partecipazione, il divieto di qualsivoglia forma di discriminazione, sia nella vita interna del movimento che nella vita politica e sociale, fondata sulla etnia e/o nazionalità, scelta religiosa o non religiosa, culturale, orientamento sessuale, nonché della trasparenza, solidarietà, rispetto della diversità e sussidiarietà, propri della tradizione liberale europea.

L'adesione al partito presuppone l'adesione al presente statuto nonché ai principî ed agli scopi qui delineati e obbliga ad operare in conformità e per il perseguimento degli stessi nella propria azione politica, rispettando le decisioni e le deliberazioni degli organi competenti. Il partito non attua altre limitazioni, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli iscritti che s'impegnino in tal senso e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, dei diritti e della quota di iscrizione.

Il partito può esercitare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge relative al finanziamento di partiti ed enti con scopi politici, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Gli atti che impegnano il partito sono approvati sulla base di deliberazioni adottate da parte degli organi competenti, nei termini e secondo le procedure previste nel presente statuto.

Il partito si impegna a contrastare e rimuovere ogni tipo di ostacolo alla partecipazione degli iscritti ed a promuovere con azioni positive il superamento di ogni forma di discriminazione, assicurando negli organi statutari collegiali una presenza del sesso meno rappresentato non inferiore ad un terzo, in attuazione dell'art. 51 della Costituzione, attraverso il subentro automatico dei primi dei non eletti del sesso meno rappresentato in luogo degli ultimi degli eletti del sesso opposto, sino al raggiungimento della quota, nei casi in cui l'elezione non ne abbia già determinato la presenza in numero pari almeno ad un terzo degli eletti.

Art. 4.
Associati

Il numero degli iscritti è illimitato.

Possono aderire al partito le persone fisiche residenti in Italia ed aventi la cittadinanza dell'Unione europea, nonché le persone fisiche residenti all'estero ed aventi la cittadinanza italiana, che hanno compiuto almeno 16 anni e che condividono lo scopo e le finalità del partito, come delineati all'art. 3, e che dichiarano di assumere l'obbligo ivi previsto, nonché quello di contribuire economicamente al partito mediante il pagamento della quota di iscrizione. Possono aderire anche soggetti iscritti ad altri partiti che condividono gli scopi e le finalità del partito indicati all'art. 3.

Chi intende essere ammesso come iscritto deve iscriversi seguendo l'apposita procedura *on-line* allestita sul sito internet del partito, rilasciando i dati personali richiesti, autocertificando la veridicità degli stessi e versando la relativa quota di iscrizione. in caso di difficoltà a rispettare tale procedura, chi intende essere iscritto potrà prendere contatto con l'ufficio di segreteria richiedendo l'iscrizione attraverso una procedura differente, che comporterà comunque la fornitura dei dati personali, l'autocertificazione di essi e l'assunzione degli obblighi derivanti dal presente statuto.

Il completamento della procedura di iscrizione con il pagamento della relativa quota determina l'automatica iscrizione al partito, a far data dal ricevimento del pagamento.

La durata dell'iscrizione è annuale ed è riferita all'anno solare in corso al momento del pagamento della quota associativa, terminando, quindi, il 31 dicembre di ciascun anno. Ferma tale durata, chi si iscrive a far data dal 1° dicembre di ciascun anno sarà considerato iscritto anche per l'intera annualità successiva.

L'iscrizione va rinnovata di anno in anno mediante il pagamento della relativa quota. Il mancato pagamento della quota di rinnovo entro il 31 marzo di ciascun anno comporterà la decadenza dall'iscrizione, salva sempre la possibilità di effettuare una nuova iscrizione.

Ciascun iscritto ha l'onere di mantenere attivo e funzionante l'indirizzo email comunicato all'atto della iscrizione, che viene utilizzato quale domicilio digitale per le attività del partito, e di comunicare tempestivamente all'ufficio di segreteria eventuali modifiche e variazioni dello stesso.

In mancanza di indirizzo email o di suo mancato funzionamento, tutte le comunicazioni si considereranno effettuate, per il relativo iscritto, tramite pubblicazione sul sito web del partito.

Lo *status* di iscritto, una volta perfezionata o rinnovata la relativa iscrizione, può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6.

Il mancato rinnovo della tessera di iscrizione entro il termine, così come la perdita per altre ragioni della qualità di iscritto, comporta anche la decadenza automatica e immediata dalla eventuale carica rivestita all'interno del partito e l'obbligo morale di dimettersi da eventuali cariche o ruoli ricoperti in enti pubblici o privati o altre associazioni su indicazione del partito.

L'ammontare della quota di iscrizione è stabilito di anno in anno dalla Direzione nazionale. In caso di mancata deliberazione, varrà la quota associativa stabilita per l'anno precedente.

L'elenco degli iscritti è tenuto dall'ufficio di segreteria in un apposito registro periodicamente aggiornato.

Nei termini e con i limiti previsti dal presente statuto ciascun iscritto ha diritto di contribuire a determinare gli indirizzi politici del partito e di esprimere il proprio voto, di partecipare alla attività associativa contribuendo a dibattiti e discussioni e concorrendo per l'elezione nei vari organi, nonché partecipando alle attività dei gruppi territoriali e proponendosi per concorrere a cariche elettive sovranazionali, nazionali, regionali e locali.

Chi si iscrive al partito dovrà prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità e gli scopi associativi.

A ciascun iscritto è garantito il diritto alla riservatezza, al rispetto della propria vita privata e alla protezione dei propri dati personali sulla base del regolamento (UE) 2016/679. All'atto della iscrizione ciascun iscritto riceve apposita informativa sul trattamento e sulla protezione dei propri dati personali, anche in considerazione della natura di dati sensibili degli stessi.

In ogni caso, ciascun iscritto che ricopra cariche negli organi del partito o in enti pubblici o privati o altre associazioni su indicazione del partito accetta che il proprio nominativo venga pubblicato sul sito internet del partito.

Art. 5.
Diritti e obblighi degli iscritti

Gli iscritti hanno il diritto di:

partecipare alle assemblee e ai congressi ed esercitarvi il diritto di voto, sia sulle deliberazioni, sia per eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi, purché abbiano perfezionato l'iscrizione almeno due mesi prima della data in cui viene deliberata la convocazione dell'assemblea o del congresso o, in caso di rinnovo, purché abbiano assolto tempestivamente l'obbligo di pagamento della quota associativa per l'anno di svolgimento dell'assemblea o del congresso;

essere informati sulle attività del partito e controllarne l'andamento;

partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dal partito;

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e dei congressi, prendere visione dei rendiconti e consultare i libri associativi;

adire il collegio dei probiviri per dirimere eventuali controversie sorte con il partito o con altri iscritti per questioni derivanti dal, o collegate al, presente statuto.

Gli iscritti hanno l'obbligo di:

rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;

svolgere la propria attività verso il partito e gli altri iscritti con rispetto e lealtà, informandosi ai principi e perseguendo gli scopi delineati all'art. 3;

versare la quota di iscrizione secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti;

accettare la competenza del collegio dei probiviri, nei casi previsti dal presente statuto e da eventuali regolamenti interni, che giudicherà secondo il presente statuto e secondo diritto.

Gli iscritti non potranno ricoprire cariche negli organi di qualsiasi livello del partito se iscritti anche ad altri partiti politici.

Art. 6.
Perdita della qualifica di iscritto

La qualifica di iscritto si perde per morte, recesso, mancato rinnovo della iscrizione o esclusione.

L'iscritto che contravviene gravemente agli obblighi del presente statuto o a quelli previsti negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi del partito, oppure arreca danni materiali o morali al partito o che impegna il nome del partito senza esserne autorizzato dagli organi competenti o che svolge attività politiche in contrasto con i principi ai quali il partito si informa o con gli scopi che esso persegue, può essere sottoposto a procedimento disciplinare, che può comportare, per le ipotesi più gravi, anche l'esclusione dal partito mediante decisione della Direzione nazionale soggetta ad impugnazione innanzi al collegio dei probiviri.

L'iscritto può sempre recedere dal partito prima che il periodo annuale di tesseramento giunga a scadenza, facendone comunicazione a mezzo email alla segreteria organizzativa.

I diritti di partecipazione al partito sono personali, salve le ipotesi di esercizio di tali diritti mediante delega nei termini ed alle condizioni previste dal presente statuto.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili e/o trasmissibili.

Gli iscritti, anche nel caso cessino di appartenere al partito, non hanno alcun diritto sul patrimonio dello stesso.

Art. 7.
Organi

Sono organi del partito:

il congresso;

l'assemblea;

la Direzione nazionale;

il segretario e il vice segretario;

il presidente e il vice presidente;

il tesoriere;

i coordinatori e le Direzioni regionali o di province autonome;

i rappresentanti e le Direzioni provinciali;

il rappresentante estero;

i gruppi territoriali;

il collegio dei probiviri;

l'*international officer*;

l'organo di controllo.

Salvo qualora sia diversamente previsto, ciascuna delibera degli organi collegiali si considera approvata col voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, non computandosi come voti espressi ai fini del calcolo della maggioranza le astensioni e coloro che a diverso titolo non prendano parte al voto, sebbene presenti. Tutte le delibere relative a persone, ivi incluse le nomine degli organi statutari, si svolgono a scrutinio segreto.

Le riunioni degli organi collegiali possono svolgersi anche esclusivamente per video-conferenza, e ciò nel rispetto delle seguenti regole, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

ciascun avente diritto che intenda parteciparvi dovrà registrarsi in via elettronica con almeno un giorno di anticipo sull'inizio dei lavori;

al presidente sarà consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

il soggetto verbalizzante dovrà essere messo in grado di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, non essendo tenuto a verbalizzare quelli che non risultassero tali, fatto salvo il diritto di ciascun partecipante di chiedere la verbalizzazione sintetica di posizioni personali o il rilievo di fatti che possano esser rilevanti ai fini della valutazione della legittimità della riunione;

agli intervenuti dev'essere consentito di partecipare alla discussione ed alle votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno, che devono svolgersi in simultanea mediante strumenti elettronici idonei a registrare in modo obiettivo l'esito del voto e - se la votazione è a scrutinio segreto - a garantire la segretezza dei voti individuali espressi, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le elezioni di tutti gli organi collegiali si terranno adottando il metodo D'Hondt.

I provvedimenti adottati dagli organi del partito saranno resi pubblici, per intero o per estratto, sul sito internet del partito e ciascun iscritto potrà accedere agli atti relativi.

PARTE II
ORGANI NAZIONALI

Art. 8.
Assemblea

L'assemblea è organo collegiale del partito ed è formata dagli iscritti con diritto di voto, qualora gli iscritti stessi siano in numero pari o inferiore a mille, o, qualora gli iscritti siano in numero superiore, dai loro rappresentanti eletti dal congresso, in numero di ottantuno. In quest'ultimo caso ne fanno parte senza diritto di voto, ma con diritto di parola, il presidente, che la presiede, il segretario, i membri della Direzione nazionale, il tesoriere, i coordinatori regionali, il rappresentante estero e i membri del collegio dei probiviri.

Ciascun componente dell'assemblea può esercitare il proprio diritto di voto personalmente o per delega, fermo restando che a ciascun partecipante all'assemblea può essere conferita la delega di massimo tre altri iscritti o rappresentanti degli iscritti. La delega conferita deve essere nominativa e non è ulteriormente delegabile; essa è valida solo in quanto sia conferita a mezzo email inviata entro il giorno precedente a quello dell'apertura dei lavori alla persona delegata e in copia al presidente e al segretario, oppure qualora venga rilasciata, in duplice copia, nel corso dell'assemblea, prima dell'apertura delle votazioni, consegnandone una copia al delegato e depositando l'altra copia al presidente ed al segretario. La delega ritualmente rilasciata è efficace per la sola riunione dell'assemblea a cui si riferisca e, una volta conferita, non è revocabile, né può essere limitata o contenere indicazioni prefissate di voto per la persona cui viene conferita.

L'assemblea è convocata dal presidente o, in caso di sua temporanea impossibilità, dal segretario, e si riunisce almeno due volte all'anno, di cui una per l'approvazione del rendiconto economico patrimoniale di esercizio, nonché quando se ne ravvisi la necessità da parte del presi-

dente o quando ne sia fatta richiesta motivata al presidente da parte di almeno un sesto dei membri della Direzione nazionale, o di almeno un terzo degli iscritti o dei rappresentanti degli iscritti.
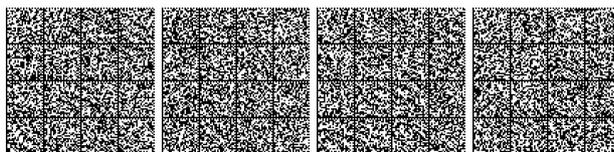
L'assemblea è presieduta dal presidente ed ha le seguenti competenze:

discute gli indirizzi politici del partito e può deliberare mozioni di indirizzo per la Direzione nazionale e il segretario, nonché revocare questi organi e il presidente, deliberando una mozione di sfiducia; in deroga alle disposizioni generali, le mozioni di indirizzo e di sfiducia sono vincolanti solo se approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti in assemblea; l'approvazione della mozione di sfiducia comporta la decadenza degli organi sfiduciati, che sono sostituiti temporaneamente nelle loro funzioni dal presidente, coadiuvato dall'eventuale vice presidente, il quale in tal caso procede a convocare il congresso, che deve svolgersi entro tre mesi;

approva il bilancio preventivo e consuntivo presentato dal segretario;

delibera sulle modificazioni dello statuto, del simbolo e della denominazione del partito.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti con diritto di voto, in proprio o per delega. Nel caso in cui sorgano contestazioni sul diritto di voto e/o di partecipazione di uno o più componenti dell'assemblea, queste vengono devolute al collegio dei probiviri in carica, il quale provvede, assunte le necessarie informazioni e le eventuali prove, a pronunciarsi, con deliberazione inappellabile, esponendo i motivi della decisione in modo sintetico.

In seconda convocazione non sarà previsto alcun *quorum* costitutivo.

Per le modifiche statutarie, del simbolo e della denominazione del partito, sia in prima che in seconda convocazione, la relativa delibera deve essere adottata con il *quorum* costitutivo della maggioranza assoluta dei suoi componenti e con delibera approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento del partito e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno tre quarti degli iscritti o dei rappresentanti degli iscritti e il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti.

Possono inoltre essere indette votazioni e consultazioni degli iscritti mediante voto da remoto attraverso piattaforme per il voto *online*, purché garantiscano la segretezza e l'anonimato del voto. Le deliberazioni così adottate hanno carattere meramente consultivo e non vincolante.

Art. 8-*bis*.
Congresso

Almeno ogni due anni il presidente indice un congresso per la rielezione di tutti gli organi elettivi nazionali e per la definizione degli indirizzi politici che informeranno l'azione del partito nel biennio successivo.

Sono componenti del congresso (di qui in poi, i «congressisti») tutti gli iscritti con diritto di voto, qualora gli iscritti stessi siano in numero pari o inferiore a mille; qualora gli iscritti siano in numero superiore, i congressisti andranno eletti a livello regionale dagli iscritti di ciascuna regione o provincia autonoma nell'ambito di congressi regionali convocati dalle rispettive Direzioni regionali o di provincia autonoma nei termini stabiliti dal Direzione nazionale, prima del congresso nazionale, in numero complessivo di duecentocinquantuno congressisti così suddivisi:

un congressista per ogni regione e provincia autonoma (quindi ventuno);

metà dei rimanenti congressisti suddivisi in proporzione al numero degli iscritti di ciascuna regione o provincia autonoma;

l'altra metà dei rimanenti congressisti suddivisi in proporzione al numero di voti ottenuti nella rispettiva regione o provincia autonoma dal partito o dalla coalizione di partiti e movimenti di cui il partito abbia fatto parte nelle ultime elezioni nazionali o europee cui abbia partecipato.

L'eventuale elezione dei congressisti si tiene in ciascuna regione e provincia autonoma sulla base di liste concorrenti di candidati, ciascuna delle quali dovrà presentare una mozione politica e un elenco di iscritti candidati a far parte del congresso che non potrà eccedere il numero dei congressisti assegnati alla regione. Per presentare una lista, i relativi promotori dovranno depositare la relativa mozione politica e l'elenco dei candidati presso la segreteria organizzativa entro il termine e con le modalità stabilite dal Direzione nazionale per ciascun congresso, accompagnandola con un numero di sottoscrizioni di supporto pari a non meno di un decimo degli iscritti di quella regione. Ciascun iscritto potrà esprimere un voto per una sola lista e preferenze in numero non superiore a due. La distribuzione dei seggi fra le diverse liste avviene secondo il metodo D'Hondt, assegnando i seggi spettanti a ciascuna lista ai suoi candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze o, a parità di preferenze, inclusa l'assenza di preferenze, secondo l'ordine di lista.

Fanno inoltre parte del congresso senza diritto di voto, ma con diritto di parola il presidente uscente, che lo presiede, il segretario uscente, i membri uscenti della Direzione nazionale, il tesoriere uscente, il responsabile organizzativo uscente, i coordinatori regionali e i membri del collegio dei probiviri.

Nel caso in cui sorgano contestazioni sul diritto di voto e/o di partecipazione di uno o più congressisti, procede a dirimerle seduta stante il collegio dei probiviri con deliberazione inappellabile, salvo i limiti di legge.

L'elezione alle cariche elettive si tiene sulla base di liste concorrenti di candidati, ciascuna delle quali dovrà presentare una mozione politica, un candidato alla carica di presidente, un candidato alla carica di segretario, un candidato alla carica di tesoriere, un elenco di iscritti candidati a far parte della Direzione nazionale, un elenco di iscritti candidati a far parte del collegio dei probiviri e un elenco di iscritti candidati a far parte dell'assemblea come rappresentanti degli iscritti, ove gli iscritti aventi diritto a partecipare al congresso siano in numero superiore a mille.

Ciascuna mozione politica collegata a lista dovrà individuare gli indirizzi politici che, secondo i proponenti, dovranno informare l'azione del partito nel successivo biennio.

Ciascuna lista esprimerà un numero di candidati alla carica di membro della Direzione nazionale, del collegio dei probiviri e, se previsto, dell'assemblea che non potrà eccedere il numero previsto per la composizione dell'organo nel biennio successivo, come *infra* stabilito.

Per presentare una lista, i relativi promotori dovranno depositare la relativa mozione politica e l'elenco dei candidati presso l'ufficio di segreteria entro il termine e con le modalità stabilite dalla Direzione nazionale per ciascun congresso, accompagnandola con un numero di sottoscrizioni di supporto pari a un decimo dei congressisti.

Ciascun iscritto o delegato potrà esprimere un voto per una sola lista. L'elezione si effettua con il metodo D'Hondt assegnando i seggi a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione dei candidati.

La lista che ottiene il maggior numero di voti elegge il candidato presidente, il candidato segretario, il candidato tesoriere.

La distribuzione dei seggi per la Direzione nazionale e, se previsto, per l'assemblea e quella dei seggi del collegio dei probiviri fra le diverse liste, avviene secondo il metodo D'Hondt, assegnando i seggi spettanti a ciascuna lista anzitutto al candidato segretario non eletto come tale, poi al candidato presidente non eletto come tale, quindi agli altri candidati secondo l'ordine di lista.

Il congresso può inoltre deliberare su altre mozioni di carattere generale o su temi particolari, che saranno messe in votazione se proposte da non meno di un decimo dei congressisti e che, se approvate dalla maggioranza assoluta dei congressisti medesimi, sono vincolanti per gli organi da esso eletti.

Art. 9.
Direzione nazionale

La Direzione nazionale opera in conformità ai principî e persegue gli scopi delineati dall'art. 3, attenendosi agli indirizzi politici contenuti nella mozione collegata alla lista più votata dal congresso, nonché a quanto indicato nelle mozioni approvate a maggioranza assoluta dal congresso e dall'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione, con la procedura e con la maggioranza previste dall'art. 8.

Rientra nella sfera di competenza della Direzione nazionale tutto quanto non sia per statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi.
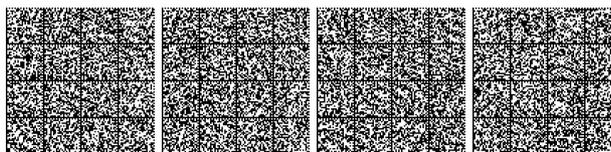
In particolare, e nel rispetto di quanto sopra indicato, tra gli altri, sono compiti di questo organo:

assumere le decisioni politiche e adottare le iniziative ritenute opportune per il partito, incluse quelle relative alle alleanze politiche e alla partecipazione alle elezioni nazionali;

formulare i programmi di attività associativa;

istituire e sciogliere gruppi di lavoro tematici nazionali, temporanei o permanenti, per lo svolgimento di particolari funzioni, nominandone i presidenti e gli altri membri. Dei gruppi di lavoro di rilievo scientifico possono far parte anche soggetti non iscritti al partito;

deliberare la sospensione o l'esclusione degli associati nei casi previsti dall'art. 6;

curare, in concerto con il tesoriere, la gestione di tutti i beni di proprietà del partito o ad esso affidati e delibera il testo finale del bilancio preventivo e quello consuntivo predisposti dal tesoriere da presentare all'assemblea;

adire il collegio dei probiviri, per la risoluzione di una controversia con un iscritto.

La Direzione nazionale è formata da un numero di trentuno componenti eletti dal congresso e rieleggibili. Della Direzione nazionale fanno parte con diritto di voto anche il presidente e il segretario. Essa, una volta eletta, ha facoltà di nominare e revocare un vice presidente e nomina e revoca l'*international officer*, un vice segretario e un portavoce, anche fuori dal proprio seno.

Della Direzione nazionale fanno altresì parte senza diritto di voto, ma con diritto di parola, i coordinatori regionali, il rappresentante estero, il tesoriere, nonché gli eventuali vice presidente e vice segretario, se scelti fra soggetti non facenti parte della Direzione nazionale; il segretario può inoltre invitare ad intervenire alle sue riunioni ogni altro iscritto di cui sia ritenuta utile la partecipazione.

La Direzione nazionale è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei suoi componenti aventi diritto di voto.

La Direzione nazionale viene convocata ogni volta che lo si ritenga opportuno da parte del presidente, del segretario o di un numero di membri con diritto di voto che rappresenti almeno un quarto dell'organo, con comunicazione da inviarsi a tutti i membri e che deve indicare gli argomenti o le mozioni poste all'ordine del giorno della discussione e/o della deliberazione, con un preavviso di almeno cinque giorni, senza computare nel termine il giorno della convocazione, salvo casi di comprovata estrema urgenza, nei quali la convocazione può avvenire anche nello stesso giorno, con un preavviso di almeno sei ore.

I provvedimenti disciplinari che la Direzione nazionale può adottare nei confronti di un iscritto per gravi ed evidenti violazioni degli obblighi discendenti dal presente statuto e per condotte evidentemente difformi dagli scopi e finalità di cui all'art. 3 possono essere adottati su proposta di uno o più altri iscritti oppure d'ufficio, in ogni caso assicurando il diritto di difesa e il contraddittorio con l'interessato, che avrà diritto di prendere posizione per iscritto su quanto contestato nel termine di trenta giorni. Nessuna sanzione potrà essere irrogata se non previa contestazione puntuale dell'addebito con indicazione della condotta che si ritiene illecita e delle disposizioni che si ritengono violate. L'interessato potrà farsi assistere da un soggetto qualificato di propria fiducia, anche non iscritto e potrà sempre accedere a tutti gli atti del procedimento.

Le sanzioni irrogabili, in relazione alla gravità delle contestazioni, sono le seguenti: *a)* ammonizione, *b)* sospensione per un periodo determinato o sino a quando l'iscritto non rimedi alla violazione entro un tempo assegnato, o, *c)* espulsione.

Nel solo caso di adozione di scelte politiche in contrasto con le finalità, gli scopi e i punti programmatici di base del partito come delineati all'art. 3, la Direzione nazionale può procedere allo scioglimento degli organi regionali, provinciali o territoriali, nominando un commissario *ad acta*, incaricato della sola gestione temporanea e della convocazione di un congresso territoriale, provinciale o regionale, che proceda entro due mesi all'elezione dei predetti organi, in ogni caso assicurando il diritto di difesa e il contraddittorio con l'articolazione territoriale interessata.

Contro le decisioni disciplinari o di scioglimento e commissariamento adottate dalla Direzione nazionale è ammesso ricorso al collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione.

Con le maggioranze previste per le proprie deliberazioni, la Direzione nazionale può adottare uno o più regolamenti interni relativi al proprio funzionamento.

Art. 10.
Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza del partito ed è organo di raccordo e coordinamento politico, amministrativo e organizzativo fra la figura del segretario, la Direzione nazionale e gli altri organi del partito.

Il presidente, convoca e presiede le riunioni della Direzione nazionale, del congresso e dell'assemblea, definendone l'ordine del giorno su indicazione del segretario, coordina le attività della Direzione stessa e coadiuva la figura del segretario nel perseguire gli scopi sociali.

Art. 11.
Segretario

Il segretario mantiene l'unità di indirizzo politico del partito, è responsabile della sua azione politica e la rappresenta nei rapporti con le altre forze politiche, entro i limiti di quanto deliberato con le maggioranze rispettivamente prescritte dal congresso, dall'assemblea e dal Direzione nazionale.

Il segretario nomina, in seno alla Direzione nazionale, un responsabile della comunicazione e un responsabile organizzativo, con deleghe nei rispettivi settori, che insieme a lui, al presidente, al vice segretario, al portavoce e al tesoriere, compongono l'ufficio di segreteria, per la cui attività possono avvalersi di collaboratori esterni di particolare qualificazione, a tale scopo remunerati nei limiti delle risorse disponibili, scelti d'intesa con la Direzione nazionale.

In caso di impedimento, per malattia o altra causa, il segretario è sostituito *pro tempore* dal vice segretario.

Art. 12.
Tesoriere

Il tesoriere è l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale del partito e della fissazione dei relativi criteri di spesa.

Il tesoriere trasmette alla Direzione nazionale su base semestrale un rendiconto dell'attività svolta e delle spese sostenute, rendendo il rendiconto accessibile a ogni iscritto e predispone annualmente un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo, che sottopone alla Direzione nazionale.

Art. 13.
Collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri esplica le funzioni di collegio arbitrale interno per giudicare delle controversie fra il partito e singoli iscritti, fra gli iscritti in relazione alle vicende associative, fra organi diversi e fra iscritti e singoli organi, e la sua giurisdizione esclusiva viene accettata da tutti gli iscritti con dichiarazione espressa al momento della loro iscrizione.

Esso è composto da tre membri, aventi particolare esperienza politica, amministrativa o giuridica.

I membri del collegio dei probiviri durano in carica due anni fino alla scadenza del mandato congressuale del Direzione nazionale e sono rieleggibili; la loro carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico associativo.

Il collegio dei probiviri elegge un suo presidente.

Il collegio dei probiviri delibera sulle controversie di cui al primo paragrafo, sui comportamenti degli associati in relazione alla vita associativa, sulla conformità allo statuto di deliberazioni, atti e comportamenti degli organi del partito, sui ricorsi presentati contro le decisioni disciplinari della Direzione nazionale e su qualsiasi contenzioso interno che non abbia natura politica.

Il ricorso al collegio dei probiviri deve essere proposto sulla base di una memoria scritta firmata dal soggetto proponente e da indirizzarsi al segretario. A seguito del ricorso, il procedimento si svolge sulla base del contraddittorio fra il proponente e i controinteressati e assicurando sempre a questi il diritto di difesa, mediante lo scambio di memorie scritte nei termini che verranno assegnati dallo stesso consiglio dei probiviri. In occasione delle riunioni dell'assemblea e del congresso, il collegio dei probiviri svolge il ruolo di commissione verifica poteri, conformemente agli articoli 8 e 8-*bis*.
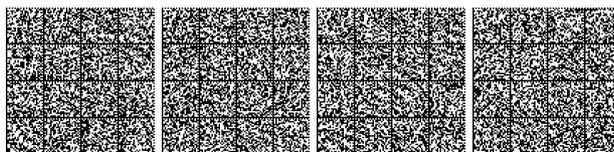
In caso di mancata convocazione del congresso da parte del presidente nel termine di cui all'art. 10, vi provvede in via di supplenza il presidente del collegio dei probiviri, sentito il segretario.

Art. 14.
Gruppo giovani

È costituito un gruppo giovani, che riunisce gli iscritti aventi un'età inferiore a 35 anni che vogliano farne parte. Esso riunirà in congresso a livello nazionale, su convocazione del presidente, entro sei mesi dal congresso nazionale del partito, eleggendo un coordinatore, il quale procederà poi a promuoverne l'ulteriore sviluppo, con la costituzione dei rispettivi organi, che tenderanno a rispecchiare quelli del partito a livello centrale, territoriale e regionale.

Il partito, secondo criteri stabiliti dalla Direzione nazionale d'accordo con il segretario e il tesoriere, destina ogni anno una determinata quota delle proprie risorse al finanziamento delle attività del gruppo giovani.

L'adesione al gruppo giovani per coloro che ne hanno i requisiti non è obbligatoria.

La quota di iscrizione per coloro che abbiano un'età inferiore a 35 anni sarà in ogni caso stabilita in misura inferiore a quella ordinaria.

Art. 15.
Organo di controllo

L'organo di controllo potrà essere collegiale o monocratico.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra i soggetti di cui all'art. 2397, II° comma, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile.

L'elezione dell'organo di controllo è di competenza dell'assemblea, che deciderà anche, all'atto dell'elezione, il numero dei suoi componenti. Esso dura in carica tre anni.

L'organo di controllo ha, tra l'altro, competenze di controllo contabile ed amministrativo. Verifica anche sulla rispondenza della struttura amministrativa e delle spese con le finalità statutarie. L'organo di controllo esprime altresì il suo parere in merito al bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa in materia e lo trasmette all'assemblea in sede di approvazione.

PARTE III
ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

Art. 16.
Disposizioni generali

I gruppi territoriali e i coordinamenti regionali, nei rispettivi ambiti, determinano in autonomia la linea politica a livello locale e regionale, nonché il posizionamento del partito nelle competizioni elettorali locali e regionali, ferma la possibilità per ciascun iscritto di deferire alla Direzione nazionale le relative scelte politiche laddove risultino in contrasto con le finalità, gli scopi e i punti programmatici di base del partito come delineati all'art. 3, affinché adotti, ove ritenuto opportuno, i provvedimenti di cui all'art. 9.

Il partito, secondo criteri stabiliti dalla Direzione nazionale d'accordo con il segretario e il tesoriere, destina ogni anno una quota del budget annuale non inferiore al dieci per cento delle risorse percepite attraverso il tesseramento nell'ambito della articolazione territoriale interessata, al fine di supportare il finanziamento delle attività degli organi regionali o di province autonome, provinciali, territoriali e del gruppo estero.

Art. 17.
Organi regionali e gruppo estero

In ogni regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano/Bozen, gli associati si riuniscono in congresso, convocato dal presidente, ed eleggono con le modalità previste dagli articoli 7 e 8-*bis* un coordinatore regionale con funzioni di segretario e presidente nella rispettiva regione o provincia autonoma, e un tesoriere, nonché, a partire dalla scadenza dell'anno al termine del quale abbiano almeno cinquanta iscritti, una Direzione regionale di nove membri. Della Direzione regionale fanno parte, senza diritto di voto, i rappresentanti provinciali.

A tali organi spettano, nel territorio di competenza, i medesimi poteri e doveri previsti dagli articoli 9, 10, 11 e 12, in quanto applicabili, salvo quelli disciplinari.

Gli associati, riuniti in congresso regionale, eleggono altresì gli eventuali congressisti spettanti al loro territorio.

Gli iscritti residenti all'estero formano il gruppo estero ed eleggono a maggioranza di essi il rappresentante estero.

Art. 18.
Organi provinciali

In ogni provincia diversa dalle Province autonome di Trento e di Bolzano/Bozen, gli associati si riuniscono in congresso, convocato dal presidente, ed eleggono con le modalità previste dagli articoli 7 e 8-*bis* un rappresentante provinciale con funzioni di segretario e presidente nella rispettiva provincia, e un tesoriere, nonché, a partire dalla scadenza dell'anno al termine del quale abbiano almeno cinquanta iscritti, una Direzione provinciale di sette membri.

A tali organi spettano, nel territorio di competenza, i medesimi poteri e doveri previsti dagli articoli 9, 10, 11 e 12, in quanto applicabili, salvo quelli disciplinari.

Art. 19.
Gruppi territoriali

Gli iscritti possono riunirsi in gruppi territoriali su base comunale e/o sovracomunale, proponendone il riconoscimento al partito, con richiesta per iscritto al presidente e alla Direzione nazionale, ferme restando le rispettive autonomie giuridiche.

Il riconoscimento o la revoca dei gruppi territoriali spettano alla Direzione nazionale, sentito il rappresentante provinciale e il coordinatore regionale dei rispettivi territori.

I gruppi territoriali, per richiedere il riconoscimento, devono essere costituiti da almeno cinque associati validamente iscritti.

I gruppi territoriali, una volta costituiti, eleggono a maggioranza degli iscritti di ciascun gruppo il proprio segretario nel rispettivo territorio e un tesoriere, nonché, a partire dalla scadenza dell'anno al termine del quale abbiano almeno cinquanta associati, un comitato direttivo di sette membri.

A tali organi spettano, nel territorio di competenza, i medesimi poteri e doveri previsti dagli articoli 9, 10, 11 e 12, in quanto applicabili, salvo quelli disciplinari.

PARTE IV
PARTECIPAZIONE ALLE ELEZIONI

Art. 20.
Elezioni europee, nazionali e locali

La selezione delle candidature degli iscritti per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, di organismi sovracomunali e di zona, nonché quelle per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma interverrà sulla base di autocandidature da parte degli iscritti, accompagnate da un *curriculum vitae*.

Le candidature così presentate relative ai consigli delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, di organismi sovracomunali e di zona, nonché quelle per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma saranno vagliate, ratificate o respinte da parte degli organi delle corrispondenti articolazioni territoriali, che comunicheranno le proprie decisioni alla Direzione nazionale, il quale potrà richiedere motivatamente una seconda deliberazione, anche formulando proposte alternative.

Le candidature così presentate relative al Parlamento nazionale saranno vagliate, ratificate o respinte da parte degli organi regionali del partito competenti territorialmente per i rispettivi collegi e dal gruppo estero per i seggi dei rappresentanti degli italiani all'estero; questi comunicheranno le proprie decisioni alla Direzione nazionale, la quale
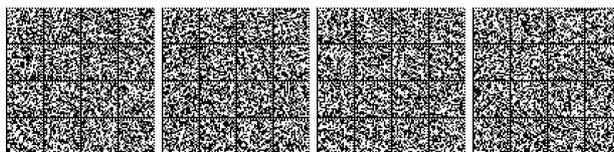
potrà richiedere motivatamente una seconda deliberazione, anche formulando proposte alternative, mentre quelle per eventuali collegi nazionali saranno direttamente vagliate, ratificate o respinte da parte della Direzione nazionale.

Le candidature così presentate relative ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia saranno vagliate, ratificate o respinte in seduta congiunta o comunque coordinandosi tra loro da parte degli organi regionali del partito competenti territorialmente per i rispettivi collegi, che comunicheranno le proprie decisioni alla Direzione nazionale, la quale potrà richiedere motivatamente una seconda deliberazione, anche formulando proposte alternative.

Le candidature di soggetti non iscritti potranno essere prese in considerazione purché gli stessi abbiano un profilo coerente con i principi ispiratori del partito e s'impegnino a conformare la propria attività a quanto previsto dall'art. 3.

Restano in ogni caso salvi i poteri della Direzione nazionale di cui agli ultimi due paragrafi dell'art. 9.

PARTE V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.
Patrimonio

Il patrimonio del partito - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, politiche e di utilità sociale.

Art. 22.
Divieto di distribuzione degli utili

Il partito ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 23.
Risorse economiche

Il partito può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi e da altre fonti conformi alla legge.

I mezzi finanziari del partito sono depositati e amministrati su conti bancari e/o postali intestati al partito, sui quali potrà operare solo il presidente *pro tempore* o in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente all'uopo delegato, che ne assume esclusiva responsabilità.

Art. 24.
Bilanci e rendiconto di esercizio

Il partito deve redigere il bilancio preventivo e consuntivo annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal tesoriere, viene approvato dalla assemblea indicativamente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce lo stesso.

A ciascun associato è assicurato il diritto di ricevere dal tesoriere informazioni sulla gestione economico-finanziaria del partito. Ogni richiesta in merito deve essere indirizzata al presidente e al segretario.

Art. 25.
Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento del partito, il patrimonio residuo è devoluto da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni secondo quanto verrà disposto dall'assemblea.

L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 26.
Disposizioni transitorie

Sino alla celebrazione del primo congresso rimarranno in carica i soggetti che ricoprono le attuali cariche del partito, i cui nominativi sono riportati nell'allegato A, con le funzioni e i compiti rispettivamente previsti nella precedente versione dello statuto.

Tali cariche decadranno automaticamente con la convocazione del primo congresso e verranno esercitate in prorogatio sino alla celebrazione dello stesso.

Il primo congresso del partito verrà convocato dal presidente nell'anno 2025, per essere celebrato entro la fine dello stesso anno.

Al primo congresso parteciperanno tutti gli iscritti che abbiano versato la quota di rinnovo della propria iscrizione entro il 31 marzo 2025 e i nuovi iscritti che abbiano pagato la quota di iscrizione almeno due mesi prima della data in cui viene deliberata la convocazione del congresso stesso.

ALLEGATO

24A06907

Statuto «Democrazia Cristiana con Rotondi»

Art. 1.
Principi fondamentali

Il partito «Democrazia Cristiana con Rotondi», in forma abbreviata DCR, è un partito politico nazionale, organizzato su base territoriale, che si ispira alla Costituzione ed ai suoi valori fondamentali di democrazia, solidarietà e pluralismo e concorre, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale.

Il partito politico «Democrazia Cristiana con Rotondi» ha durata illimitata.

Il partito politico «Democrazia Cristiana con Rotondi» si richiama alla storia, ai valori e alla tradizione politica della Democrazia Cristiana fondata da Alcide De Gasperi. Il partito si propone la piena attuazione della sovranità popolare, la partecipazione dei cittadini agli istituti di democrazia diretta, la scelta democratica dei dirigenti e dei candidati, la partecipazione delle giovani generazioni, il rispetto della parità di genere, il rispetto del pluralismo anche interno.

Art. 2.
Simbolo

Il simbolo del partito «Democrazia Cristiana con Rotondi» è così descritto: «in cerchio con contorno azzurro in fondo bianco, con al centro disegno grafico di balena con in alto il logo DCR in colore blu ed in basso il logo in colore rosso con Rotondi».
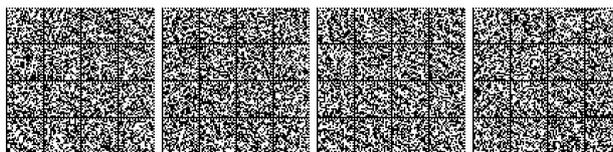
Detto simbolo viene allegato sotto la lettera «B» in veste grafica al presente statuto onde costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 3.

Sede

«Democrazia Cristiana con Rotondi» ha sede in Avellino, via Beato Crescitelli, 15.

Art. 4.

Requisiti degli iscritti

Possono essere iscritti al «Democrazia Cristiana con Rotondi» tutti i cittadini italiani e gli stranieri in regola con il permesso di soggiorno, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età che, condividendo i principi ed il programma politico, vi aderiscano formalmente.

L'iscrizione al partito è individuale ed annuale. L'iscritto accetta, mediante l'atto stesso dell'iscrizione, di essere registrato nell'anagrafe degli iscritti, appositamente istituita presso la sede nazionale di «Democrazia Cristiana con Rotondi».

La presentazione della domanda di adesione comporta il versamento della quota associativa.

Con l'adesione al «Democrazia Cristiana con Rotondi», gli iscritti accettano il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni.

Sono considerati dimissionari gli iscritti che in occasione della campagna di tesseramento non provvedono al versamento della quota per il rinnovo della tessera.

Art. 5.

Diritti degli iscritti

Ogni iscritto ha il diritto di:

partecipare attivamente alla vita del partito, contribuendo alla formazione della proposta politica e alla sua attuazione;

poter essere designato o nominato a cariche interne a «Democrazia Cristiana con Rotondi» secondo le norme dello statuto e le disposizioni regolamentari;

concorrere alla formazione delle liste della «Democrazia Cristiana con Rotondi» ad ogni livello territoriale;

avere accesso a tutti gli aspetti della vita democratica interna per una partecipazione consapevole;

ricorrere agli organismi di garanzia secondo le norme stabilite dal presente statuto;

vedere garantito il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali ai sensi della vigente normativa e, in particolare, nel rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 107 del 6 marzo 2014, nonché delle eventuali successive modificazioni.

Art. 6.

Doveri degli iscritti

Ogni iscritto ha il dovere di:

osservare il presente statuto, i regolamenti ed i deliberati degli organi;

tenere una irreprensibile condotta morale in tutte le attività politiche;

tenere nei confronti degli altri iscritti un comportamento leale e corretto, con il massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascun iscritto;

concorrere a sostenere l'attività del partito; in particolare, gli eletti ad ogni livello nelle liste di «Democrazia Cristiana con Rotondi» e gli amministratori hanno il dovere di versare la quota stabilita dalla direzione nazionale;

favorire l'ampliamento delle adesioni al movimento politico;

l'avere particolare riguardo alla tutela delle minoranze.

Art. 7.

Perdita della qualità di iscritto

La qualifica di iscritto si perde nei seguenti casi:

recesso, comunicato per iscritto a mezzo raccomandata o e-mail indirizzata alla direzione nazionale;

per decadenza, a seguito di mancato rinnovo dell'adesione al partito nei termini previsti dall'apposito regolamento;

per espulsione, inflitta in seguito a provvedimento disciplinare per non aver ottemperato alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti, del codice etico e ai deliberati degli organi del partito;

scioglimento del partito.

La perdita della qualità di iscritto comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno di «Democrazia Cristiana con Rotondi» e non attribuisce il diritto al rimborso della quota annuale versata.

Art. 8.

Adesione al partito

La direzione nazionale del partito emana apposito regolamento contenente le norme per l'attuazione delle adesioni al partito.

Il regolamento per le adesioni approvato dalla direzione nazionale disciplina i requisiti, le modalità di iscrizione al partito, l'importo della quota associativa e la quota da versare da parte degli eletti iscritti al partito.

L'adesione a «Democrazia Cristiana con Rotondi» prevede l'adesione alla linea politica e al programma, al rispetto da parte degli iscritti dello statuto e degli eventuali regolamenti.

Non possono aderire al partito coloro che in base al codice etico non abbiano ineccepibile condotta morale e politica o aderiscano ad associazioni o movimenti aventi finalità politiche o ideali contrastanti con quelle del partito.

Art. 9.

Articolazione territoriale e di base

Il partito «Democrazia Cristiana con Rotondi» si articola sul territorio attraverso idonei modelli organizzativi regionali, provinciali e comunali definiti nell'ambito dei principi stabiliti nell'apposito regolamento approvato dalla direzione nazionale. Esso è articolato a livello territoriale attraverso una struttura di base, denominata «coordinamento comunale», che costituisce il luogo primario di aggregazione degli iscritti e di partecipazione alla vita del partito.

Art. 10.

Organi comunali

Gli organi comunali sono:

il congresso comunale;

il comitato comunale;

il presidente comunale.

Il congresso comunale è l'organo deliberativo, composto da tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota. Il congresso comunale, convocata dal presidente comunale, svolge le seguenti funzioni:

azione di indirizzo delle attività dei gruppi consiliari comunali;

attuazione nel comune della linea politica ed amministrativa del partito;

approvazione della relazione annuale del coordinatore locale, delle linee programmatiche per l'attività del partito nel comune;

decisione in ordine alle alleanze politiche e alla composizione delle liste per le elezioni comunali, in applicazione della legge n. 215 del 2012;

elezione del presidente;

elezione del comitato comunale.

Il congresso comunale deve essere convocato almeno tre volte l'anno. In ogni caso il congresso deve essere inoltre convocato quando se ne ravvisa la necessità.

Un apposito regolamento disciplina l'attività del congresso, le sue funzioni, le modalità di convocazione e di comunicazione agli associati, i *quorum* costitutivi e deliberativi e le modalità di esercizio del voto.

Il comitato comunale attua le linee politiche deliberate dal congresso e ha funzioni esecutive. Gli eletti e gli amministratori di ogni livello, iscritti al partito, fanno parte di diritto del comitato comunale.

Il comitato comunale viene rinominato ogni tre anni, in contemporanea con l'elezione del presidente.

Nell'insieme dell'organo nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e nella sua composizione deve essere garantita la presenza di eventuali minoranze.

Il presidente comunale ha la rappresentanza del partito nel territorio.

promuove, indirizza e coordina l'attività del partito;

convoca e presiede il comitato, è responsabile dell'esecuzione delle delibere;

cura i rapporti con gli organismi istituzionali;

può assegnare deleghe specifiche ai componenti del comitato per un miglior funzionamento dello stesso.

Il mandato non può superare i tre anni, con la possibilità di venire rieletti per un secondo mandato.

Art. 11.

Articolazione provinciale

Le strutture provinciali sono regolamentate attraverso un regolamento conforme ai principi ed alle norme del presente statuto approvato dal consiglio nazionale.

Art. 12.

Organi dell'articolazione provinciale

Gli organi dell'articolazione provinciale sono:

il congresso provinciale;

il comitato provinciale;

il presidente provinciale.

Il comitato provinciale è composto dai rappresentanti eletti dai delegati al congresso provinciale.

Il congresso provinciale viene convocato ogni due anni e svolge le seguenti funzioni:

definisce la linea politica provinciale;

elegge il presidente provinciale;

elegge i componenti elettivi del comitato provinciale.

Un apposito regolamento approvato dal consiglio nazionale disciplina l'attività del congresso provinciale, le sue funzioni, le modalità di convocazione e di comunicazione agli associati, i *quorum* costitutivi e deliberativi, le modalità di esercizio del voto, garantendo la tutela delle minoranze nella rappresentanza negli organismi.

Il comitato provinciale è composto dai rappresentanti eletti dai delegati al congresso provinciale e svolge le seguenti funzioni:

attua la politica del partito nella provincia, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi degli organismi regionali e nazionali;

formula proposte agli organi regionali e nazionali;

predispone la lista e le candidature di competenza del territorio provinciale, garantendo la parità di accesso alle cariche elettive.

Ha la stessa durata del presidente provinciale.

Nell'insieme dell'organo nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e nella sua composizione deve essere garantita la presenza di eventuali minoranze.

Il presidente provinciale ha la rappresentanza politica ed elettorale del partito.

promuove e coordina l'attività degli organi del partito sulla base delle deliberazioni dei competenti organi statutari;

convoca e presiede il congresso ed è responsabile dell'esecuzione dei loro deliberati;

cura i rapporti con la società civile e con gli organismi politici, sociali ed economici provinciali;

può nominare un ufficio esecutivo e assegnare deleghe specifiche;

dura in carica tre anni e può essere rieletto per un secondo mandato.

Art. 13.

Articolazione regionale

Le strutture regionali regolamentano la propria attività attraverso un regolamento approvato dal consiglio nazionale, conforme ai principi ed alle norme del presente statuto e dei regolamenti approvati dagli organismi nazionali.

Art. 14.

Regioni a statuto speciale

Alle strutture regionali delle regioni a statuto speciale è riconosciuta l'autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria. Restano affidate alla potestà degli organi nazionali le decisioni inerenti le alleanze per elezioni politiche ed europee.

Art. 15.

Organi della struttura regionale

Gli organi della struttura regionale sono:

il congresso regionale;

il comitato regionale;

il presidente regionale.

Il congresso regionale elegge il comitato e il presidente regionale, è convocato ogni tre anni, e in ogni caso in occasione della convocazione del congresso nazionale ed è composto dai coordinatori provinciali e dai delegati espressi dalle assemblee provinciali nelle forme e nei termini previsti dal regolamento approvato dal consiglio nazionale.

Il congresso regionale è il massimo organo deliberativo della struttura regionale, determina la linea politica del partito in conformità alle linee guida espresse dal congresso nazionale e ai deliberati degli organi nazionali, elegge il segretario regionale.

Un apposito regolamento approvato dal consiglio nazionale disciplina l'attività del congresso, le sue funzioni, le modalità di convocazione e di comunicazione agli associati, i *quorum* costitutivi e deliberativi, le modalità di esercizio del voto, garantendo la tutela delle minoranze nella rappresentanza negli organismi.

Il comitato regionale:

il comitato regionale è composto dal presidente regionale e dai membri eletti in consiglio provinciale, da esponenti della direzione nazionale del partito iscritti in un comune della regione, dai parlamentari eletti nella regione e dai consiglieri e assessori regionali.

attua nella regione la linea politica del partito:

elegge il segretario amministrativo regionale;

approva le relazioni annuali del presidente regionale e del segretario amministrativo, il rendiconto di esercizio, le linee programmatiche per l'attività del partito nella regione, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della direzione nazionale;

formula proposte agli organi nazionali del partito;
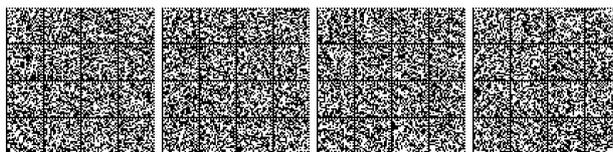
approva il programma e le candidature al consiglio regionale e nei comuni capoluogo;

propone le candidature alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica ed al Parlamento europeo.

Il comitato regionale deve riunirsi una prima volta entro trenta giorni dalla conclusione del congresso regionale e, comunque, almeno una volta al mese.

Il comitato regionale ha la stessa durata del presidente regionale.

Nell'insieme dell'organo nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e nella sua composizione deve essere garantita la presenza di eventuali minoranze.

Il presidente regionale:

il presidente regionale ha la rappresentanza politica del partito nella regione.

Svolge azione di indirizzo e di coordinamento dell'attività degli organi del partito regionale ed impartisce le direttive sull'attività e sull'organizzazione nella regione sulla base delle deliberazioni dei competenti organi statutari.

Il presidente regionale viene eletto dal congresso e ha i seguenti compiti:

effettua consultazioni periodiche con i presidenti provinciali;

cura i rapporti con la società civile e con gli organismi politici, sociali ed economici regionali.

Il presidente regionale dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 16.

Organi del partito

Sono organi nazionali della «Democrazia Cristiana con Rotondi»:

il congresso nazionale;

il consiglio nazionale;

la direzione nazionale;

il presidente nazionale;

il tesoriere nazionale;

il collegio dei probiviri.

Art. 17.

Il Congresso nazionale

Il congresso nazionale si compone dei delegati rappresentanti dei soci votati eletti con metodo proporzionale dai congressi territoriali garantendo le minoranze e la parità di genere, secondo modalità definite da apposito regolamento approvato dal consiglio nazionale.

Il congresso nazionale è la più alta assise del partito e ne definisce ed indirizza la linea politica, è convocato dal consiglio nazionale in via ordinaria ogni tre anni.

Elegge il presidente nazionale, ed i componenti elettivi del consiglio nazionale, garantendo che nell'insieme dell'organo nessuno dei due generi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e nella sua composizione deve essere garantita in modo proporzionale la presenza di eventuali minoranze;

propone i programmi e delibera gli indirizzi generali della politica del partito;

può modificare a maggioranza qualificata dei tre quarti dei votanti lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito. Tra un congresso ed il successivo la competenza a modificare lo statuto è delegata al consiglio nazionale. Le modifiche dello statuto approvate dal consiglio nazionale per essere valide devono essere approvate dalla maggioranza qualificata dei tre quarti dei votanti.

Art. 18.

Il consiglio nazionale

Il consiglio nazionale è composto da duecento delegati eletti dal congresso nazionale e dai parlamentari, dai consiglieri e assessori regionali, dai presidenti regionali e dai sindaci iscritti alla «Democrazia Cristiana con Rotondi». Il responsabile nazionale dei giovani e delle pari opportunità fanno parte di diritto del consiglio nazionale, con voto deliberativo. Il consiglio nazionale elegge, tra i propri membri, a maggioranza semplice, un presidente che dura in carica quanto il consiglio.

Il consiglio nazionale è convocato obbligatoriamente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo richieda il presidente nazionale, la direzione nazionale o almeno un terzo dei componenti.

È il massimo organo deliberativo ed elettivo tra un congresso nazionale e il successivo, è convocato e presieduto dal presidente nazionale.

Il consiglio nazionale è l'organo che determina le politiche della «Democrazia Cristiana con Rotondi» secondo le linee guida decise dal congresso nazionale, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il presidente nazionale può cooptare fino ad un massimo di dieci esponenti della società civile, espressione del mondo del lavoro, del sociale, artistico o sportivo.

Il consiglio nazionale:

svolge funzioni di coordinamento e di indirizzo rispetto ai coordinamenti territoriali;

può, tra un congresso e il successivo, modificare ed integrare lo statuto nazionale con voto a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti;

stabilisce le forme di aggregazione con altre formazioni politiche, anche di carattere sovranazionale, e su proposta del presidente nazionale delibera l'adesione e/o federazione ad altre associazioni e/o organizzazioni nazionali od internazionali;

elegge i componenti della direzione nazionale;

elegge su proposta del presidente nazionale, il tesoriere nazionale;

elegge il collegio nazionale dei probiviri;

approva entro il 31 dicembre dell'anno precedente il bilancio preventivo ed entro il 31 maggio di ogni anno, il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale, e ne assume la responsabilità;

approva il regolamento per il congresso nazionale;

approva i regolamenti di gestione e di distribuzione delle eventuali risorse alle articolazioni territoriali;

approva il regolamento per le candidature;

approva il regolamento del collegio dei probiviri.

Nell'insieme dell'organo nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e nella sua composizione deve essere garantita in modo proporzionale la presenza di eventuali minoranze.

Il consiglio nazionale viene rinnovato ad ogni congresso nazionale.

Art. 19.

La direzione nazionale

La direzione nazionale è composta da massimo quaranta membri, eletti dal consiglio nazionale con metodo proporzionale, garantendo la presenza di eventuali minoranze e la rappresentanza di genere.

La direzione nazionale è convocata e presieduta dal presidente nazionale.

Sono membri di diritto, oltre al presidente nazionale, i parlamentari nazionali e i presidenti regionali, il tesoriere nazionale, il responsabile dei giovani, il responsabile delle pari opportunità. I responsabili di settore sono convocati per le materie di loro competenza.

La direzione nazionale coadiuva il presidente nazionale nella direzione del lavoro del partito, ne controlla la realizzazione ed è consultato sulle questioni politiche ed organizzative di particolare rilievo.

La direzione nazionale è convocata dal presidente almeno ogni tre mesi e, in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti. La direzione nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; in caso di parità di voto, prevale quello espresso dal presidente.

La direzione nazionale:

approva i dati del tesseramento e il relativo regolamento;

approva le liste per le elezioni politiche ed europee garantendo il rispetto per le minoranze; ratifica le liste per le elezioni regionali;
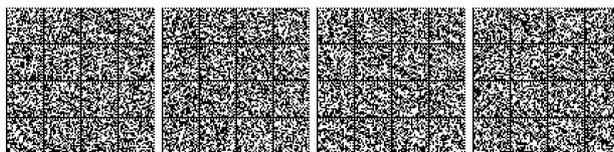
determina sia l'importo della quota associativa annuale dovuta dagli associati che il contributo dovuto dagli amministratori e dagli eletti nelle assemblee rappresentative;

delibera sui documenti e sulle proposte da sottoporre al consiglio nazionale;

nomina la società di revisione contabile;

determina i criteri con i quali sono assicurate le risorse ai vari organi e strutture territoriali.

Nell'insieme della direzione nazionale nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e nella sua composizione deve essere garantita la presenza di eventuali minoranze.

La direzione nazionale dura in carica tre anni; tre assenze ingiustificate consecutive comportano l'automatica decadenza dall'organo.

Art. 20.

Il presidente nazionale

Il presidente nazionale ha la rappresentanza legale, amministrativa e giudiziale per ogni attività e rapporto del partito, in tutti i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile.

Il presidente nazionale:

convoca e presiede la direzione nazionale, il consiglio nazionale e ne stabilisce l'ordine del giorno;

dura in carica tre anni e può essere rieletto;

viene eletto a maggioranza dal congresso nazionale.

Il presidente e il partito «Democrazia Cristiana con Rotondi» non rispondono di obbligazioni contratte dagli organi periferici che hanno assoluta autonomia giuridica e amministrativa

Ogni organo delle strutture regionali, provinciali e territoriali, anche se dotato di autonomia statutaria, amministrativa e negoziale, è tenuto a uniformarsi alle disposizioni del presidente nazionale. La mancata osservanza di tali disposizioni è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli associati.

Il presidente detiene la competenza per i rapporti istituzionali con la «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici». Provvede a tutti gli adempimenti connessi ai controlli ed agli obblighi di trasparenza e pubblicità del rendiconto di esercizio previsti dalla legge.

Art. 21.

Il tesoriere nazionale

Il tesoriere nazionale è eletto dal consiglio nazionale, dura in carica due anni e non può essere eletto, senza possibilità di deroga, per più di tre mandati consecutivi.

Nell'ipotesi in cui, per qualunque motivo, il tesoriere cessi dalla carica prima del termine, il presidente nazionale, designa un tesoriere che rimane in carica sino alla successiva convocazione del consiglio nazionale per l'elezione del nuovo tesoriere.

Il tesoriere nazionale può essere revocato dal consiglio nazionale con voto a maggioranza assoluta, quando ne faccia richiesta il presidente nazionale o almeno un terzo dei componenti l'assemblea nazionale.

Il tesoriere nazionale cura ed è responsabile delle attività economiche, finanziarie, patrimoniali, contabili ed amministrative del partito. Non può assumere cariche in società, associazioni ed enti che erogano o ricevono contributi dal partito.

Il tesoriere nazionale:

cura la tenuta e l'aggiornamento dei registri contabili, amministrativi e sociali previsti dalla legge;

gestisce ogni attività relativa alle erogazioni liberali in denaro o a contributi in beni o servizi effettuate da persone fisiche o da persone giuridiche;

compie atti di ordinaria e straordinaria amministrazione aventi rilevanza giuridica economica e finanziaria in nome e per conto della «Democrazia Cristiana con Rotondi»;

è responsabile della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale, a tutti i fini di legge, incluso l'art. 5 della legge n. 96/2012 e successive modifiche ed integrazioni;

agisce nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario e ha la responsabilità autonoma, individuale ed esclusiva;

è legittimato alla riscossione delle entrate di cui all'art. 36;

effettua pagamenti ed incassa crediti;

stipula convenzioni con gli enti locali per l'uso di locali per lo svolgimento di convegni, assemblee, riunioni o altre iniziative di natura politica, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 8 della legge n. 96/2012;

recluta il personale, determinandone stato giuridico, trattamento economico ed eventuali promozioni; richiede l'ammissione a trattamenti straordinari di integrazione salariale consentiti dalla legge; decide le sanzioni disciplinari e i licenziamenti nei casi e nelle forme previste dalla legge;

può avvalersi della consulenza e assistenza di professionisti in materia legale e di adempimenti contabili, fiscali, previdenziali e giuslavoristici;

instaura rapporti bancari continuativi nel rispetto della vigente normativa antiriciclaggio sulla tracciabilità delle operazioni aprendo conti correnti, richiedendo fidi, aperture di credito e anticipazioni, contraendo mutui e prestiti e in generale compiendo tutte le operazioni bancarie ritenute necessarie;

predispone il bilancio di esercizio e lo sottopone al consiglio nazionale;

predispone il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale con i relativi allegati in conformità alla disciplina di legge applicabile e ne cura, ai fini anche della trasparenza, la pubblicazione entro il 15 luglio sul sito internet di «Democrazia Cristiana con Rotondi».

Ogni organo delle strutture regionali, provinciali e territoriali, anche se dotato di autonomia statutaria, amministrativa e negoziale, è tenuto a uniformarsi alle disposizioni del tesoriere. La mancata osservanza di tali disposizioni è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli associati.

Il tesoriere non può, senza preventiva autorizzazione del presidente, da richiedersi presentando apposita relazione, concludere operazioni eccedenti il limite di spesa di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero).

Art. 22.

Controllo contabile e finanziario

Il controllo della gestione contabile e finanziaria è affidato a un revisore unico iscritto nell'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Il revisore è nominato dalla direzione nazionale.

Il revisore certifica la regolare tenuta della contabilità sociale ed esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, in applicazione dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Il revisore è incaricato dalla direzione nazionale secondo i criteri indicati dalle normative vigenti. È sempre salva la facoltà della direzione nazionale di nominare uno o più revisori contabili interni con incarico triennale rinnovabile.

Art. 23.

Il bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il tesoriere nazionale redige annualmente il bilancio di esercizio del partito in conformità alla normativa speciale in materia di partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sull'andamento della gestione.
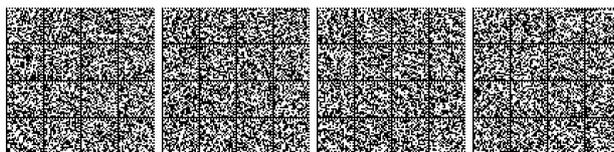
Il bilancio preventivo ed il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale sono approvati dal consiglio nazionale rispettivamente entro il 31 dicembre ed entro il 31 maggio di ogni anno.

Art. 24.

Finanziamenti e patrimonio

Le attività del partito sono finanziate da:

le quote di adesione degli iscritti;

le quote versate dagli eletti e dagli amministratori;

i contributi di legge, anche nella forma del 2 per mille;

i proventi delle feste, delle manifestazioni del partito e delle raccolte fondi;

ogni altro provento ordinario o straordinario proveniente da alienazione di beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili;

erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e giuridiche nei limiti previsti dalla legge, lasciti *mortis causa* e ogni altra entrata prevista dalla legge;

i contributi indiretti derivanti dalla destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

I criteri con cui vengono assicurate le risorse ai vari organi e strutture territoriali – nonché alla promozione delle azioni positive in favore dei giovani e della parità tra i sessi nella partecipazione politica e per l'accesso alle cariche elettive ad ogni livello – sono quelli di proporzionalità, programmazione, economicità ed equa ripartizione.

La direzione nazionale determina i criteri di ripartizione delle risorse fra gli organo nazionali e periferici del partito e approva il piano di distribuzione predisposto dal presidente nazionale. Ogni quota associativa è destinata a finanziare le attività degli organi nazionali e locali nella misura del 60% alla sede nazionale e del 40% agli organi locali. La normativa di carattere generale ed i criteri di ripartizione tra gli organi locali del partito è predisposta con regolamento della direzione nazionale.

Il patrimonio di «Democrazia Cristiana con Rotondi» è costituito, oltre che dalle suddette voci, anche dai beni mobili, mobili registrati ed immobili, dai valori mobiliari e dai diritti patrimoniali, reali e personali, acquisiti dal partito ad oggi e in futuro, a seguito di atti tra vivi o *mortis causa*. Suddetto patrimonio può essere utilizzato – nel rispetto del principio di economicità – all'unico scopo di soddisfare le finalità statutarie di «Democrazia Cristiana con Rotondi» e per garantire il funzionamento dei suoi organi e delle sue attività istituzionali.

Art. 25.

Autonomia patrimoniale e gestionale

La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dal presente statuto hanno una propria autonomia legale, patrimoniale e finanziaria. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni.

Art. 26.

Formazione politica

La «Democrazia Cristiana con Rotondi» ritiene di fondamentale importanza la formazione politica, la costruzione di percorsi comuni, per ricercare insieme le finalità dell'azione politica ed acquisire competenze specifiche, pertanto promuove iniziative ed itinerari di formazione rivolti ai giovani uomini e alle giovani donne, protagonisti del cambiamento.

Art. 27.

Elezioni e candidature

Le candidature per elezioni al Parlamento nazionale e per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono ratificate dalla direzione nazionale, garantendo in modo proporzionale la presenza di eventuali minoranze.

Le candidature per i consigli delle regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, nonché per l'elezione del presidente di regione e di provincia autonoma, sono discusse e approvate dalla direzione provinciale e regionale competente e trasmesse alla direzione nazionale per la ratifica e devono essere garantite in modo proporzionale eventuali minoranze.

Le candidature per i consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco, sono discusse e approvate dall'assemblea comunale del comune interessato all'elezione e trasmesse alla direzione provinciale per la ratifica. Per i comuni capoluogo vanno trasmesse per la ratifica alla direzione regionale.

Nel caso di decisioni che comportino un'alleanza politica con partiti non coalizzati con «Democrazia Cristiana con Rotondi» a livello nazionale, l'organo territoriale competente è tenuto a chiedere l'autorizzazione alla direzione nazionale.

Tutte le candidature dovranno essere conformi ai criteri stabiliti dal presente statuto e dal codice etico e da un regolamento approvato dal consiglio nazionale.

Il regolamento si attiene ai seguenti principi:

uguaglianza di tutti elettori;

ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi;

rappresentatività sociale, e territoriale dei candidati;

merito e competenza;

trasparenza nella procedura di selezione;

garanzia dell'obiettivo della parità tra i generi;

rappresentanza delle minoranze interne.

Art. 28.

Incandidabilità

In base alle norme del codice etico del «Democrazia Cristiana con Rotondi» non sono candidabili ad ogni tipo di elezione anche di carattere interno al partito, coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:

sia stata emessa sentenza di condanna, ancorché non definitiva ovvero a seguito di patteggiamento, per delitti di corruzione nelle diverse forme previste e di concussione;

sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per reati inerenti a fatti che presentino per modalità di esecuzione o conseguenze, carattere di particolare gravità;

sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, dalle funzioni espletate, previste dalla legge antimafia, ovvero siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della medesima normativa;

vi sia rinvio a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione;

Ove sopravvengano le condizioni di cui ai commi precedenti, gli eletti, i titolari di incarichi all'interno del partito, ovvero il personale di nomina politica, rassegnano le dimissioni dal relativo incarico.

Art. 29.

Doveri degli eletti

Gli eletti devono:

conformarsi alle iniziative e agli orientamenti del partito;

versare al partito una quota dell'indennità di carica ed ogni emolumento derivanti dalla carica ricoperta in virtù del loro mandato sulla base del regolamento approvato dalla direzione nazionale;
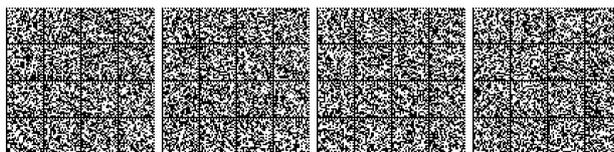
collaborare con lealtà e correttezza con gli altri esponenti della «Democrazia Cristiana con Rotondi» per attuare la linea politica del partito.

Art. 30.

Il collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal consiglio nazionale con metodo proporzionale, e dura in carica tre anni.

I membri del collegio dei probiviri non possono ricoprire altre cariche all'interno del partito.

Il presidente del collegio viene eletto dai membri effettivi a maggioranza.

Il collegio dei probiviri ha il compito di decidere in merito ad ogni controversia relativa all'applicazione del presente statuto, dei regolamenti e ad ogni altra questione individuata dal consiglio nazionale o, in caso di urgenza, proposta dal presidente nazionale.

Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il collegio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il collegio dei probiviri:

garantisce il rispetto delle regole di funzionamento della democrazia interna e l'attuazione dello statuto, con particolare attenzione alla democrazia di genere;

si pronuncia sulle questioni attinenti l'elezione ed il corretto funzionamento degli organi nazionali;

si pronuncia sulle controversie insorte tra organi comunali, provinciali, regionali e nazionali;

adotta le sanzioni disciplinari nei casi di violazione dello statuto;

verifica la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente statuto e dal codice etico;

decide in ordine alle controversie tra singoli iscritti e/o con il partito;

espelle gli iscritti condannati per reati che comportino incompatibilità sostanziale con le finalità e gli obiettivi del partito.

Gli iscritti alla «Democrazia Cristiana con Rotondi», nonché i rappresentanti degli organi territoriali (regionali, provinciali e cittadini) e gli esponenti degli organi nazionali sono tenuti a ricorrere preventivamente al collegio dei probiviri in caso di controversie riguardanti la propria attività nei confronti del partito, l'applicazione dello statuto e dei regolamenti, i rapporti del partito con gli organi territoriali regionali, provinciali e cittadini, nonché i rapporti tra questi ultimi.

Art. 31.

Sanzioni disciplinari

Il collegio dei probiviri è titolare delle applicazioni delle seguenti sanzioni derivanti dalle violazioni allo statuto, nonché dei regolamenti:

il richiamo: dichiarazione scritta e motivata di biasimo, irrogata per lievi trasgressioni;

sospensione: provvedimento inflitto per trasgressioni ai doveri morali e politici che l'appartenenza al partito comporta. Essa non può superare la durata di dodici mesi;

espulsione: provvedimento inflitto per gravi violazioni dei doveri morali e politici che l'appartenenza al partito comporta. i provvedimenti sono comunicati alla direzione nazionale.

Art. 32.

Procedimento disciplinare

Gli iscritti possono presentare ricorso al collegio dei probiviri in ordine al mancato rispetto del presente statuto e dei regolamenti.

Il collegio dei probiviri può procedere d'ufficio.

Il presidente del collegio contesta agli iscritti interessati con lettera raccomandata gli addebiti.

È garantito il diritto di difesa dell'iscritto sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio.

Il collegio dei probiviri emette la decisione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della denuncia. Tale decisione è appellabile in seconda istanza dall'interessato nel termine di trenta giorni dal ricevimento della notifica della decisione del collegio dei probiviri innanzi alla direzione nazionale. Entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso dell'interessato, la direzione nazionale, garantito il contraddittorio, sentite le parti ed esaminate eventuali memorie difensive, si pronuncia con decisione inappellabile.

Art. 33.

Scioglimento, chiusura e sospensione degli organi periferici elettivi

La direzione nazionale può, in presenza di gravi motivi e su proposta del presidente nazionale, dichiarare lo scioglimento, la chiusura o la sospensione degli organi periferici elettivi e indire, entro un termine di sei mesi, nuove elezioni per la ricomposizione degli organi.

Sono da considerarsi gravi motivi:

mancata nomina degli organi statutari nei modi e nei tempi previsti dallo statuto e dei regolamenti nazionali;

mancata indizione del congresso e dell'assemblea nei termini previsti dai relativi statuti e dai regolamenti;

inadeguatezza dell'organo a svolgere le funzioni connesse al proprio ruolo;

gravi irregolarità amministrative.

Avverso il provvedimento di scioglimento, chiusura o sospensione, può essere proposto ricorso dai destinatari entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, dinanzi al collegio dei probiviri.

Art. 34.

Commissariamento

Nei casi di cui all'art. 37, qualora non ravvisi le condizioni per l'immediata ricostituzione degli organi periferici elettivi, la direzione nazionale su proposta del segretario nazionale, sentito il presidente nazionale, nomina un commissario per il tempo necessario, e comunque non oltre un anno, alla ricostituzione dell'organo commissariato.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo. Avverso il provvedimento di commissariamento può essere proposto ricorso dai destinatari, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al collegio dei probiviri.

Art. 35.

Il responsabile per il trattamento dei dati personali

Il responsabile per il trattamento dei dati personali viene nominato dalla direzione nazionale, su proposta del presidente nazionale.

È individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Assicura il rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali in possesso del partito, in particolare con riferimento a quanto disposto dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 107 del 6 marzo 2014, nonché delle eventuali successive modificazioni.

Art. 36.

Norme integrative ed attuative

Per la regolazione degli aspetti non previsti in questo statuto, si applicano le norme del codice civile e le norme di legge vigenti in materia, nelle forme stabilite dall'art. 3, comma 1 del decreto-legge n. 149 del 2013 convertito con legge n. 13 del 2014. È esclusa la possibilità di integrazione dello statuto a mezzo di disposizioni approvate con atto regolamentare.

Art. 37.

Scioglimento

In caso di scioglimento del partito politico, il patrimonio sarà devoluto ad altre associazioni e/o fondazioni aventi scopi simili, secondo le determinazioni del congresso nazionale.

———

ALLEGATO

24A06908

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Avviso pubblico di finanziamento per la realizzazione ed erogazione di progetti di formazione ed informazione a contenuto prevenzionale.

Si rende noto che sono state apportate alcune modifiche all'avviso pubblico di finanziamento per la realizzazione ed erogazione di progetti di formazione e informazione a contenuto prevenzionale ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 2024, agli articoli 3 e 9, nei termini di seguito riportati.

L'art. 3 dell'avviso è sostituito come segue:

3. Risorse finanziarie

«L'entità delle risorse finanziarie complessive è pari ad euro 24.000.000,00 (euro ventiquattromilioni/00).

Al fine di rendere gli specifici interventi formativi e informativi più efficaci per il conseguimento degli obiettivi della campagna di formazione e informazione, il suddetto importo viene suddiviso in misura paritaria per ognuno degli ambiti tematici come declinati al successivo art. 6 del presente avviso, per un importo pari ad euro 6.000.000,00 (euro seimilioni/00). [...]».

L'art. 9 dell'avviso è sostituito come segue:

9. Importo ammesso al finanziamento

«Nel caso in cui la domanda di partecipazione che preveda iniziative integrate di formazione e informazione, sia presentata da un soggetto proponente singolo, l'importo complessivo finanziabile sarà compreso tra un minimo pari a euro 200.000,00 e un massimo pari ad euro 1.200.000,00; in caso di domanda presentata da un'aggregazione, l'importo complessivo finanziabile sarà compreso tra un minimo pari a euro 200.000,00 e un massimo pari ad euro 2.200.000,00 [...]».

Il presente avviso di modifica è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il testo modificato dell'avviso pubblico di finanziamento è pubblicato nella sezione Avvisi e scadenze del portale istituzionale www.inail.it sezione - Attività e servizi> Prevenzione e sicurezza> Finanziamenti per la sicurezza> Finanziamenti ad enti ed organismi> Avviso pubblico formazione e informazione 2024.

Indicazioni di portata generale saranno oggetto di specifiche FAQ pubblicate in apposita sezione del portale istituzionale www.inail.it

25A00055

MINISTERO DELL'INTERNO

Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Lorenzo Martire con sede in Pavullo nel Frignano, frazione Castagneto, della Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Apostoli, con sede in Pavullo nel Frignano, frazione Gaiato, della Parrocchia di S. Michele Arcangelo, con sede in Pavullo nel Frignano, frazione Iddiano, della Parrocchia di S. Lorenzo Martire, con sede in Pavullo nel Frignano, frazione Montecuccolo, della Parrocchia di S. Margherita Vergine Martire, con sede in Pavullo sul Frignano, frazione Montorso, e della Parrocchia della Beata Vergine Assunta, con sede in Pavullo nel Frignano, frazione Niviano, nella Parrocchia di S. Geminiano Vescovo, con sede in Pavullo nel Frignano, frazione Verica, che assume la denominazione di Parrocchia Santi Apostoli.

Con decreto del Ministro dell'interno del 6 dicembre 2024 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale l'Arcivescovo Abate di Modena Nonantola ha disposto la fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Lorenzo Martire con sede in Pavullo nel Frignano (MO), frazione Castagneto, della Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Apostoli, con sede in Pavullo nel Frignano (MO), frazione Gaiato, della Parrocchia di S. Michele Arcangelo, con sede in Pavullo nel Frignano (MO), frazione Iddiano, della Parrocchia di S. Lorenzo Martire, con sede in Pavullo nel Frignano (MO), frazione Montecuccolo, della Parrocchia di S. Margherita Vergine Martire, con sede in Pavullo sul Frignano (MO), frazione Montorso, e della Parrocchia della Beata Vergine Assunta, con sede in Pavullo nel Frignano (MO), frazione Niviano, nella Parrocchia di S. Geminiano Vescovo, con sede in Pavullo nel Frignano (MO), frazione Verica, che assume la denominazione di Parrocchia Santi Apostoli, disponendo anche in ordine alla devoluzione del patrimonio.

La Parrocchia Santi Apostoli, con sede in Pavullo nel Frignano (MO), frazione Verica, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia di S. Lorenzo Martire con sede in Pavullo nel Frignano (MO), frazione Castagneto, alla Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Apostoli, con sede in Pavullo nel Frignano (MO), frazione Gaiato, alla Parrocchia di S. Michele Arcangelo, con sede in Pavullo nel Frignano (MO), frazione Iddiano, alla Parrocchia di S. Lorenzo Martire, con sede in Pavullo nel Frignano (MO), frazione Montecuccolo, alla Parrocchia di S. Margherita Vergine Martire, con sede in Pavullo sul Frignano (MO), frazio-

ne Montorso, e alla Parrocchia della Beata Vergine Assunta, con sede in Pavullo nel Frignano (MO), frazione Niviano, che contestualmente perdono la personalità giuridica civile.
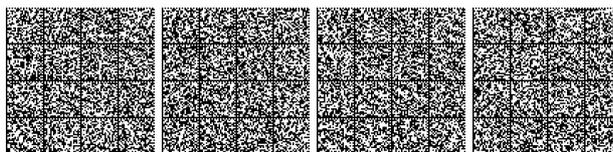
25A00051

Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Giorgio Martire con sede in Lama Mocogno, frazione Barigazzo, della Parrocchia di S. Andrea Apostolo, con sede in Lama Mocogno, frazione Cadignano Mirasole, della Parrocchia di S. Giovanni Battista, con sede in Lama Mocogno, frazione Mocogno, della Parrocchia di S. Martino Vescovo, con sede in Lama Mocogno, frazione Montecenere, della Parrocchia di S. Michele Arcangelo, con sede in Lama Mocogno, frazione Sassostorno, e della Parrocchia di S. Apollinare Vescovo Martire, con sede in Lama Mocogno, frazione Vaglio, nella Parrocchia della Beata Vergine del Carmine, con sede in Lama Mocogno.

Con decreto del Ministro dell'interno del 6 dicembre 2024 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale l'Arcivescovo Abate di Modena-Nonantola ha disposto la fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Giorgio Martire con sede in Lama Mocogno (MO), Frazione Barigazzo, della Parrocchia di S. Andrea Apostolo, con sede in Lama Mocogno (MO), Frazione Cadignano Mirasole, della Parrocchia di S. Giovanni Battista, con sede in Lama Mocogno (MO), Frazione Mocogno, della Parrocchia di S. Martino Vescovo, con sede in Lama Mocogno (MO), Frazione Montecenere, della Parrocchia di S. Michele Arcangelo, con sede in Lama Mocogno (MO), Frazione Sassostorno, e della Parrocchia di S. Apollinare Vescovo Martire, con sede in Lama Mocogno (MO), Frazione Vaglio, nella Parrocchia della Beata Vergine del Carmine, con sede in Lama Mocogno (MO), disponendo anche in ordine alla devoluzione del patrimonio.

La Parrocchia della Beata Vergine del Carmine, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia di S. Giorgio Martire con sede in Lama Mocogno (MO), Frazione Barigazzo, alla Parrocchia di S. Andrea Apostolo, con sede in Lama Mocogno (MO), Frazione Cadignano Mirasole, alla Parrocchia di S. Giovanni Battista, con sede in Lama Mocogno (MO), Frazione Mocogno, alla Parrocchia di S. Martino Vescovo, con sede in Lama Mocogno (MO), Frazione Montecenere, alla Parrocchia di S. Michele Arcangelo, con sede in Lama Mocogno (MO), Frazione Sassostorno, e alla Parrocchia di S. Apollinare Vescovo Martire, con sede in Lama Mocogno (MO), che contestualmente perdono la personalità giuridica civile.

25A00052

Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo nella Parrocchia dei Santi Vincenzo ed Anastasio, entrambe con sede in Pavullo nel Frignano, che assume la denominazione di Parrocchia Santi Bartolomeo apostolo, Vincenzo ed Anastasio.

Con decreto del Ministro dell'interno del 6 dicembre 2024 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale l'Arcivescovo Abate di Modena-Nonantola ha disposto la fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo nella Parrocchia dei Santi Vincenzo ed Anastasio, entrambe con sede in Pavullo nel Frignano (MO), che assume la denominazione di Parrocchia Santi Bartolomeo apostolo, Vincenzo ed Anastasio, disponendo anche in ordine alla devoluzione del patrimonio.

La Parrocchia Santi Bartolomeo Apostolo, Vincenzo ed Anastasio subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo, che contestualmente perde la personalità giuridica.

25A00053

Trasferimento della sede dell'Istituto Religioso «Minime Oblate del Cuore Immacolato di Maria» da Milano a Monza.

Con decreto del Ministro dell'interno del 6 dicembre 2024 viene approvato il trasferimento della sede dell'Istituto Religioso «Minime Oblate del Cuore Immacolato di Maria» da Milano a Monza.

25A00054

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 27 dicembre 2024 , n. 201, recante: «Misure urgenti in materia di cultura.».
(Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 302 del 27 dicembre 2024).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 8, seconda colonna, all'art. 13 (Entrata in vigore), la numerazione del comma deve intendersi «1.», anziché «2.».

25A00196

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-006) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
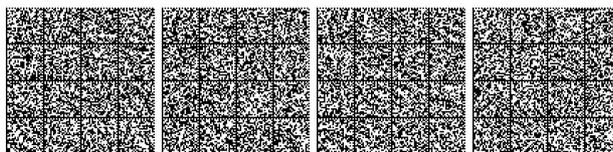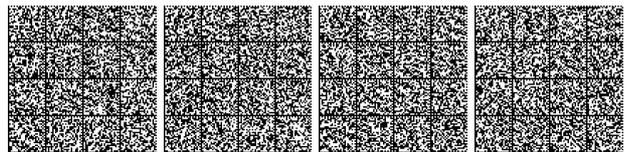
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
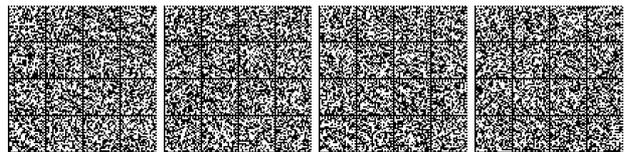
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C